Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E. 260 P.Sl. 9

ANNO XI FASC. III

Archivio
di
Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. ROMA
26 NOV 1940
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1940 - XVIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 P.St. 9

ANNO XI FASC. III

Archivio
di
Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE VE-ROMA
26 NOV 1940
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1940 - XVIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Articoli

CARMELO CARISTIA — Aspetti recenti del concetto di rappresentanza.

N. MASSIMO FOVEL — Intorno al *no-bridge* e alla scienza economica corporativa.

WIDAR CESARINI SFORZA — Postilla (risposta a N. Massimo Fovel).

EUGENIO MASSART — La tutela economica del lavoratore nel diritto internazionale privato italiano.

GIULIANO MAZZONI — Interesse collettivo e rappresentanza di categoria nel diritto corporativo.

Polemiche

GUIDO CALOGERO — La metodologia del naturalismo giuridico.

Rassegne

ANTONIO ARGNANI — Rassegna di Economia aziendale.

Recensioni

Opera di: Giacomo Perticone (*N. Campagnola*).

Opere pervenute alla Direzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XI FASC. III

Archivio
di
Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1940 - XVIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Aspetti recenti del concetto di rappresentanza

SOMMARIO: I. Considerazioni sul metodo. Diritto pubblico e diritto privato. Argomento della trattazione. — II. Vicende storiche del concetto di rappresentanza prima e dopo la rivoluzione francese. Concetto giuridico e concetto politico. Posizione del Laband e dello Jellinek. — III. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato e i suoi organi. La rappresentanza organica. Critiche contro questo concetto. — IV. La rappresentanza istituzionale. Vario modo in cui essa è intesa. Attuazione del concetto di rappresentanza istituzionale: gli articoli 2 e 41 dello Statuto; interpretazione logica e storica. — V. La rappresentanza delle associazioni riconosciute; l'art. 6 della legge 3 aprile 1926. Rappresentanza istituzionale? Natura della rappresentanza di cui in essa legge. — VI. Valutazione del concetto di rappresentanza organica. Diritto e politica. Il concetto di rappresentanza e la personalità giuridica dello Stato. Richiamo alla storia. Equivocità e superfluità del concetto di rappresntanza istituzionale. Conclusione.

I.

Uno degli aspetti più salienti dell'odierna pubblicistica è, senza dubbio, il trasferimento e l'adattamento di concetti o figure, ch'ebbero, nel campo della privatistica, un'elaborazione più volte secolare.

Non sarebbe lecito negare che siffatto trasferimento e adattamento abbia, in massima, dato buoni frutti; chè, anzi, se durante il secolo passato si è potuto compiere un notevole progresso e si è potuto avviare, nei vari suoi rami, il diritto pubblico verso una sistemazione più rigida e più dignitosa, liberandolo da nozioni estranee o ingombranti, si deve principalmente a nuovi metodi e a nuove esigenze imposte da una sempre maggiore attenzione a quanto si era venuto e si andava elaborando ne l'ambito del diritto privato. Ma nessuno potrebbe dire che lo stesso senso di misura e di equilibrio, che guidò, in un certo periodo, i primi maestri alle prime e più fortunate sistemazioni, abbia sempre continuato ad assistere i docenti e i discenti delle generazioni successive, fra cui vennero age-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

volmente notate esagerazioni e sottilizzazioni, preziosità e virtuosismo, perplessità e incongruenze; tutti segni palesi di stanchezza o di decadimento.

Questi ed altri pensieri congeneri mi son venuti, più di una volta, in mente, leggendo certi scritti più o meno recenti, in cui, se da un lato si è costretti ad ammirare gli ardimenti delle *costruzioni,* dall'altro c'è da restare alquanto desolati per la loro poca fondatezza.

Dal giorno che V. E. Orlando [1] proclamò alto l'esigenza che il diritto pubblico, non escluso il costituzionale, si dovesse studiare e rielaborare con metodo giuridico — e questa frase ebbe un senso quando stette a significare metodo privatistico — gli sforzi si sono moltiplicati in questo senso, e la buona semenza ha dato frutti veramente abbondanti. Tuttavia si continua ancora a discutere, non senza un certo calore, intorno a formole o a concetti, che nelle più recenti sistemazioni hanno importanza di prim'ordine, riesaminando vecchie posizioni, criticando venerabili dommi, cercando di aprirsi il varco per nuove *costruzioni* o sistemazioni; e questo intimo travaglio è fatto più tormentoso e si rende ancor più interessante per l'irrompere di nuovi pensamenti e ordinamenti politici tutti intesi a distruggere il vecchio mondo.

Oggi è la volta del concetto di rappresentanza; e questo scritto ha lo scopo modesto di esporre ed esaminare, con tutta serenità, certe opinioni relative al contenuto e alle applicazioni più recenti di tal concetto.

II.

Anche qui un richiamo a notizie e precedenti storici, del resto abbastanza noti, sarà più che opportuno a meglio chiarire l'argomento.

---

(1) *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico;* nell'*Archivio giuridico* vol. XLII. *Studi giuridici sul governo parlamentare;* nello stesso *Archivio,* vol. XXXXVI. Mi sia lecito citare sull'argomento anche il mio saggio: *Degli odierni indirizzi nel diritto costituzionale italiano* in *Riv. di dir. pub.* p. I, 1919.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Si sa che del concetto di rappresentanza si avvalsero largamente le dottrine politiche, che ispirarono le diverse costituzioni, caratteristiche dei vari momenti della rivoluzione francese, assai prima che di questo concetto si fossero impadroniti i pubblicisti del secolo decimonono per rielaborarlo in armonia coi principii, che postulavano la personalità giuridica dello Stato e a questo applicavano gli schemi e i risultamenti ottenuti, attraverso un lunghissimo lavorìo che va da Sinibaldo dei Fieschi ai più recenti giuristi [1]. Non poche e non brevi furono le discussioni che si svolsero nelle varie assemblee intorno al senso, ai limiti e all'attuazione di siffatto concetto, epperò tutte sullo sfondo di un principio ammesso generalmente e pacificamente: la necessaria ed effettiva partecipazione del popolo, recentemente investito di poteri sovrani, alla vita della repubblica. I dubbi si affacciavano alle teste pensanti delle assemblee quando si trattava di decidere sul modo più opportuno di attuare la rappresentanza. Direttamente o indirettamente?

Una corrente, fedele all'insegnamento di G. G. Rousseau, scorgeva in ogni sistema elettorale una nuova forma di assoggettamento e un'implicita rinunzia ai diritti del popolo sovrano, e caldeggiava una rappresentanza diretta sul tipo di quelle instaurate in certe democrazie del mondo antico; un'altra, più conscia dei bisogni e più edotta delle posizioni e delle contingenze, fra cui veniva disegnandosi la formazione dello Stato moderno, pensava, al contrario, che il solo modo possibile di attuare la rappresentanza in una grande corporazione politica fosse quello, che, con la creazione e l'intervento di un apposito corpo elettorale, desse vita a un più ristretto collegio, più atto ad agire per conto e nell'interesse della gran massa dei cittadini. Comunque e per quanto inteso in vario modo, il concetto di rappresentanza è la nota dominante, che risuona, con molta insistenza, fra le tornate delle varie assemblee; e nulla meglio di questo brano, tolto da un discorso, che Siéyes pronunziò alla Convenzione, discutendosi il testo della costituzione dell'anno III, sembra più indicato a farci

---

[1] RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche ecc.* In *Scritti minori* vol. II, p. 3 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

intendere la straordinaria importanza annessa a tal concetto dai teorici della rivoluzione. « Tout est représentation dans l'ordre public; elle est la mère de l'industrie productive et commerciale, comme des progrès liberaux et politiques.... C'est au système représentatif à nous conduire au plus haut point de liberté et de prospèrité dont il soit possible de jouir » (1). Com'è facile notare, in questo brano non solamente è assegnato alla rappresentanza quel posto di prim'ordine, ch'effettivamente ha esercitato di mano in mano che le relazioni giuridiche si sono sempre più andate moltiplicando e complicando nella società, ma è anche fatto cenno a istituti e figure del diritto privato, che una più accorta e più esperta pubblicistica verrà valorizzando a miglior tempo.

Quando lo spirito della rivoluzione penetrò vittorioso in tutti i paesi civili della nuova Europa, e la dottrina politica del liberalismo riuscì a depurarlo di certe scorie moleste, alla fine delle guerre per l'indipendenza, se non lo stesso, un concetto molto analogo è all'apice di tutto il movimento inteso a sostituire ai vecchi ordinamenti dello Stato assoluto, quelli del governo costituzionale. Lo Stato che meglio attuò le dottrine del liberalismo politico, largamente riflesse nelle varie carte o statuti strappati o concessi in seguito a movimenti o rivolgimenti popolari, si pose come governo rappresentativo, nel senso che una legge fondamentale dovesse provvedere, senza indugio, all' istituzione di organi intesi ad assicurare alla gran massa dei cittadini una larga partecipazione alla vita pubblica, partecipazione realizzata attraverso l'ordinamento e il funzionamento di un corpo elettorale e di una o due camere parlamentari. La rappresentanza ebbe così — e questo occorre soprattutto tener presente per ciò che verrà detto in seguito — un senso e un contenuto, se non esclusivamente, certo prevalentemente politico, come quella che meglio soddisfaceva i bisogni delle nuove classi costituitesi prima e dopo lo scoppio della rivoluzione francese.

In questo senso venne concepita in Italia, in Francia e anche altrove, la rappresentanza, quando i primi e più ingenui co-

(1) Citato da F. Esmein: *Droit constitutionnel,* Paris 1924, v. I, p. 441.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stituzionalisti si diedero a commentare in vario modo le norme o le dichiarazioni contenute nei documenti basilari delle nuove forme politiche, e quando la disciplina da essi professata, ignara quasi del tutto de' suoi compiti precipui, non aveva ancora il minimo sentore di quella differenza fra diritto e politica, su cui doveva in seguito erigersi la nuova pubblicistica. E dovette passare molto tempo prima che la disciplina potesse completamente liberarsi di certi abiti e di certe tendenze e prima che, eliminata la vasta congerie di nozioni o elementi in tutto o in parte estranei alla sua natura, potesse veramente disporsi a dignità di sistema.

Ma con questa e per questa più dignitosa sistemazione l'aculeo della critica suscitò nuovi dubbi, e questi dubbi investirono naturalmente concetti fondamentali e non risparmiarono quello di rappresentanza.

Si cominciò, dietro i suggerimenti e l'esempio della letteratura tedesca, a spremere e ricavare dal concetto politico un concetto *giuridico* della rappresentanza; si tentò mille volte la critica del principio della sovranità popolare o nazionale; si teorizzò e sottilizzò, senza posa e senza riguardo a circostanze di tempo o di luogo, mentre i congegni relativi all'ordinamento elettorale si complicavano, e allargavano enormemente la cerchia degli ammessi all'esercizio del diritto di suffragio. Non mancò tuttavia qualche voce che ammoniva opportunamente che una visione esclusivamente giuridica della rappresentanza dovesse, per necessità, riuscire manchevole e proponeva un certo eclettismo alieno da tendenze unilaterali e più intento ai diversi aspetti e ai vari elementi riscontrati nell'istituto(1). E anche quando gli epigoni o i seguaci del così detto metodo giuridico ebbero una vittoria strepitosa sui pochi e timidi avversari legati ai vecchi metodi, i dubbi non vennero sedati od eliminati e si continuò calorosamente a discutere intorno al concetto giuridico della rappresentanza.

---

(1) L. Rossi, *I presupposti fondamentali della rappresentanza politica* Bologna 1894 v. I; M. Siotto Pintor, *Le riforme del regime elettorale* ecc. Roma 1912; Marchi, *La crisi della rappresentanza politica*. Per altre notizie il mio: *Diritto costituzionale italiano nella dottrina recentissima*, Torino 1915, c. I.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Taluno assunse, nella controversia, un contegno schiettamente negativo, e non mancò chi sostenne, respingendo tutti i tentativi compiuti nell'intento di costruire giuridicamente sul concetto di rappresentanza, che siffatti tentativi eran tutti destituiti di ogni fondamento o poggiati sul vuoto e che, in ultima analisi, il nuovo concetto di rappresentanza andava sostituito con quello di non rappresentanza.

O ombre vane fuor che nell'aspetto!

Un duello memorando si accese allora fra due grandi maestri della nuova Germania, che non restò senza eco in Italia e fuori d'Italia; P. Laband e G. Jellinek; l'uno ossequente ai metodi di una ricostruzione del diritto pubblico, che eliminava spietatamente e senza eccezione, qualsiasi richiamo e qualsiasi nesso a precedenti storici o contingenze politiche; l'altro, più guardingo e più temperato, cercava di conciliare la rigidità di essi metodi, dando un certo rilievo ai fatti e alle circostanze fra cui si era determinato e veniva attuandosi l'istituto della rappresentanza.

Per il Laband il termine rappresentanza ha un valore esclusivamente politico, e non significa nulla trasferito nel mondo del diritto, giacchè il popolo non ha, come si crede comunemente e falsamente, attraverso l'esercizio del diritto elettorale, un' effettiva partecipazione alla vita dello Stato. Appunto perchè ogni relazione fra eletti ed elettori cessa immediatamente dopo l'elezione, niun rapporto giuridico esiste o potrebbe esistere fra il corpo elettorale e il parlamento, il quale non giuridicamente ma solo politicamente può configurarsi come corpo rappresentativo. Il corpo elettorale è con la camera elettiva nello stesso rapporto del collegio cardinalizio prima e dopo l'elezione del Pontefice (1).

Per lo Jellinek, invece, un rapporto che va correttamente

---

(1) *Le droit public de l'empire allemande,* Paris 1900 v. I, p. 444 e segg. Non sarà inutile notare che la dottrina del Laband non voleva avere una portata generale ma limitata agli ordinamenti dell'impero tedesco, e tuttavia riconosceva che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

qualificato per giuridico esisterebbe fra eletti ed elettori. Si tratterebbe di un organo primario (corpo elettorale) che darebbe vita a un organo secondario (assemblea elettiva). La durata e il rinnovarsi di siffatta assemblea, l'appello al popolo in caso di scioglimento della camera e altre circostanze congeneri avvertono, con sufficiente chiarezza, che non è possibile avvicinare o identificare giuridicamente la posizione del Pontefice o quella del giudice eletto a quella delle assemblee parlamentari. Rapporti di fatto, che spiegano un largo influsso sulla condotta degli eletti, esistono fra gli elettori e gli eletti od eligendi, rapporti che il giurista non può e non deve ignorare, se non vuol chiuder gli occhi ai dati della realtà, e che, piuttosto che escludere avvalorano il concetto di una rappresentanza in senso giuridico (1).

III.

Quando la nuova pubblicistica riuscì, quasi unanime, ad assidersi sul principio della personalità giuridica dello Stato, il concetto di rappreseentanza ebbe maggior fortuna e più larga sfera di attuazione; ma non perciò tutti i dubbi e le controversie furono sedati o composte. La critica si spinse più oltre e, andando alle radici, risollevò e portò alla ribalta tutti gli annosi problemi che da gran tempo affaticavano la dottrina delle persone morali.

Al centro di questi problemi stava e continua a stare, anche dopo tante dotte e ingegnose ricerche, quello relativo ai rapporti che intercedono fra lo Stato e i suoi organi. Il problema ha una portata e un interesse generale perchè riguarda tutte le persone giuridiche, ma è facile comprendere come e perchè

---

dal punto di vista della composizione la formazione del Reichstag potesse configurarsi come organo della rappresentanza nazionale. Rieker, *Die rechtliche Natur der modernen Wolksvertretung*; in *Zeitschrift für Litt. und Gesch. der Staatswissenschaft*, 1893, p. 14-67.

(1) Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Berlino 1905, p. 552 e sgg. Hatschek, *Allgemeines Staatsrecht*, Leipzig 1909, v. I, § 7, v. II, § 4.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la pubblicistica fosse particolarmente interessata a studiare cotesti rapporti nell'ordinamento dello Stato.

Che cosa sono gli organi? Quali sono i rapporti che intercedono fra gli organi e lo Stato?

Andremmo troppo per le lunghe e saremmo costretti a oltrepassare i limiti modesti di questo saggio, se volessimo seguire, nei vari suoi aspetti e in tutte le sue sfumature, il gruppo imponente di dottrine con cui si è cercato di rispondere, più volte e in vario modo, a siffatte domande, ma non potremo esimerci dall'accennare, con tutta brevità, a quelle ch'ebbero maggior seguito e più larga fortuna.

Una volta escluso che i rapporti fra lo Stato e i suoi organi possano rietrare nella figura della rappresentanza vera e propria, la dottrina dominante, accogliendo nella parte sostanziale gli insegnamenti dei maestri tedeschi, li ha raccolti sotto la denominazione abbastanza comprensiva di rapporto organico (Organschaft), rapporto che verrebbe a differenziarsi dalla rappresentanza, intesa nel senso tradizionale, per diversi aspetti: nella rappresentanza si hanno due soggetti e due volontà distinte, quella del rappresentante e quella del rappresentato, che, quantunque producano gli effetti giuridici cui tendono in conseguenza della loro combinazione, restano tuttavia, in se, distinte e separate; nel rapporto organico si ha invece una sola volontà, giacchè quella degli organi non è che volontà e attività dello Stato, che di essi necessariamente si serve pel conseguimento de' suoi fini. Nella rappresentanza di qualsivoglia tipo, legale o convenzionale, l'attività dei soggetti si limita, sia per gli atti che per i negozi giuridici, a dichiarazioni di volontà, mentre nel rapporto organico tutte le attività dell'ente, e non le sole manifestazioni di volontà, rientrano, in un modo o nell'altro, secondo ch'è previsto dal diritto obiettivo, nella competenza degli organi.

La differenza fra rapporto organico e rapporto di rappresentanza si attenua però se consideriamo il primo in approssimazione di quella particolar forma di rappresentanza, che, per esser preordinata dal legislatore nell' intento di provvedere all' incapacità di determinati soggetti, ha qualche punto di contatto con il rapporto organico. Comunque, gli organi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non hanno una propria individualità, non esprimono una propria attività o volontà, bensì e sempre quella della persona in nome e per conto di cui agiscono; essi non sono, quindi, soggetti di diritto; sono la stessa persona dello Stato ne' vari suoi momenti o atteggiamenti [1].

Il favore con cui nelle nostre scuole venne accolta questa dottrina è cosa molto nota; ma nè il largo favore nè l'ormai lunga tradizione valsero a ripararla da una critica stringente e incalzante. E in verità il bisogno, non sempre opportunamente e razionalmente sodisfatto di simmetria, che la caratterizza, la resero più esposta a questi assalti.

Un primo attacco frontale investì in pieno lo stesso concetto di organo, dichiarandolo inutile perchè inadeguato a spiegare l'ordinamento e il funzionamento delle persone giuridiche; e, quantunque la dottrina avesse, più volte e con ogni cura, insistito sulla differenza fra gli organi o uffici e i titolari di essi, si oppose che alle relazioni che intercedono fra questi ultimi e la persona giuridica meglio si adatta il concetto di rappresentanza. L'organo, difatti, si aggiunse, non è che una finzione, dietro cui si nasconde la realtà vera e operante: la volontà o l'attività dei soggetti preposti e che agiscono con la veste di veri e propri rappreseentanti dell'ente sprovvisto della capacità di volere ed agire per se e immediatamente. Siffatta volontà e attività non è propria dell'ente ma delle persone che agiscono per suo conto; gli atti di siffatte persone non sono atti propri dell'ente, quantunque si riferiscano all'ente e per l'ente producano effetti giuridici. In conclusione gli organi o uffici, sia che appartengano allo Stato sia che si riscontrino in altre persone giuridiche, non hanno una suità, un'esistenza che comunque possa prescindere dai soggetti individuali o collegiali ad essi preposti, giacchè la loro esistenza ha un senso, solo e in quanto si risolve nell'esi-

---

[1] RANELLETTI, *Gli organi dello Stato*, in *Riv. di dir. pub.* 1909; FORTI, *Diritto amministrativo*, Napoli 1931, v. I, p. 172 e sgg.; FORTI, *Nozione e classificazione degli organi*, negli *Studi di diritto pubblico*, v. II, p. 184-92; ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato*, Palermo 1898; ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, Roma 1912, p. 125 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stenza dei soggetti, delle persone fisiche, che agiscono o esprimono una volontà. In tal modo è risolto, implicitamente ma prontamente, il problema della soggettività o meno degli organi. Se cade il concetto di organo, distinto dalle persone dei titolari, cade ogni questione sulla qualifica di essi organi (1).

In questa posizione e opposizione è, com'è facile intendere, respinto il concetto di rapporto organico e ravvalorato, per converso, quello di rappresentanza (2). Vedremo fra poco con quanta fortuna. Dovremo per ora limitarci a osservare che le prime ferite, gravi se non mortali, contro la dottrina dell'*Organschaft*, che considerava gli organi come sprovvisti di qualsiasi personalità o soggettività giuridica, vennero inferte dai più autentici e autorevoli esponenti della scuola (Gierke, Preuss) quando, per sfuggire alle obbiezioni incalzanti degli avversari, discesero a qualche concessione e riconobbero l'esistenza di organi aventi una *speciale* personalità o individualità. Fu allora che cominciò a turbarsi l'armonia del sistema; e siffatto turbamento finì per mutarsi in isconvolgimento quando altri, con occhio più attento alle varie forme che nell'esperienza dei secoli aveva assunto la persona giuridica, osservò e fece osservare che tal'esperienza offrì ed offre istituzioni o enti morali, i cui organi individuali o collegiali, avevano e hanno una propria sfera di autonomia e agivano come veri e propri soggetti di diritto. L'ordinamento della Chiesa cattolica, in un senso più ampio, e quello della monarchia inglese limitatamente alla Corona fornivano facili e abondanti esemplificazioni (3).

Per altra via e con piede fermo sul terreno della dommatica e sempre criticando più o meno aspramente la nozione di rapporto organico, si accreditò il concetto di rappresentanza, sfruttando indagini recenti della privatistica, estendendolo, se non a tutti

---

(1) FERRARA F., *Le persone giuridiche*, Torino 1938, p. 87 e segg. e *Teoria delle persone giuridiche*, Torino 1915, p. 384, 622 e sgg.

(2) COMBA, *Organo o rappresentanza nella dottrina degli enti collettivi*, Torino 1931.

(3) JEMOLO, *Organi dello Stato e pers. giur. pub.* in *Lo Stato*, VII 1931. HATSCHECK, *Diritto pubblico inglese*, nella *Biblioteca di scienze politiche*, s. III, p. 131 e sgg.

Per maggiori notizie: ESPOSITO, *Organo ufficio ecc.* negli *Annali dell'Università di Camerino*, 1932, p. 251-330.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a molti dei rapporti, che, intercedono fra lo Stato e i suoi organi.

Si cercò, a tal uopo, di cancellare tutte le note differenziali, che la scuola aveva, con tanta fatica, notato fra rapporto organico e rappresentanza; si analizzarono e prospettarono sotto nuova luce le figure del nuncio, del mandatario o del rappresentante, per concludere che, *mutatis mutandis*, molti di quei rapporti, che si erano raccolti sotto il concetto di *Organschaft*, rientravano bellamente sotto l'una o sotto l'altra delle figure succenate. I vari rami del diritto interno e il diritto internazionale offrivano largo campo di esemplificazioni, anche se non tutte e non sempre calzanti allo stesso modo (1).

In verità, dopo tante discussioni e conclusioni più o meno elaborate sulla posizione e sulla natura degli organi, dopo tanto meditare, attraverso tante incertezze e perplessità, di cui si è appena riusciti a dar un breve saggio, sembra che ad una soluzione unitaria e generale debba preferirsi quella che più tien conto della esperienza storica e delle varietà offerte dai diversi ordinamenti.

Ma tempo è ormai di giungere a quel che più direttamente interessa questo saggio, e di soffermarci su alcuni tentativi, che la dottrina recentissima ha compiuto, allo scopo di chiarire il concetto di rappresentanza o di dargli nuova veste.

IV.

Nel corso delle discussioni svoltesi intorno a quest'argomento taluno osservò che la dottrina relativa agli organi statuali era nata dal bisogno di tradurre in termini giuridici le realtà politiche che si erano venute prospettando con l' instaurarsi del governo costituzionale o parlamentare. La distinzione fra diritto e politica s'impose come un canone basilare e indispensabile, specie per l'intelligenza di certi rapporti della vita dello Stato;

---

(1) Arangio Ruiz G., *Intorno alla rappresentanza di diritto pubblico*, negli *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda*, v. IV, p. 101-117.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e siffatta distinzione fu tenuta segnatamente d'occhio nel determinare la posizione giuridica delle camere parlamentari, che nella lettera e nello spirito delle costituzioni moderne erano il centro e l'anima del governo rappresentativo.

Fu così che, appagando le esigenze di una tecnica più progredita, si pose, a integrazione del concetto politico, un concetto giuridico della rappresentanza. E il processo di differenziazione si spinse fino al punto di finire in una vera contrapposizione: « La rappresentanza giuridica necessaria allo Stato persona giuridica per svolgere la sua attività, è istituto radicalmente diverso dalla rappresentanza politica, necessaria al popolo per la partecipazione al Governo. Per la prima la persona o le persone investite di un pubblico ufficio hanno il potere di manifestare la volontà dello Stato in quisa da dover ritenere come atto della persona giuridica statuale l'atto degli organi secondo la competenza tassativamente determinata. Per la seconda, sono chiamate le varie tendenze sociali e politiche a mezzo dei rappresentanti, all'esercizio di funzioni politiche e giuridiche, affinchè il Governo senta e subisca la pressione, più immediata possibile secondo le differenti condizioni sociali, della pubblica opinione [1].

Lo stesso sforzo di tradurre in termini giuridici la realtà politica, nello stesso spirito e con gli stessi metodi caratteristici della pubblicistica del secolo passato, continua, in vario modo, a travagliare quella odierna, anche dopo la scomparsa delle dottrine e degli istituti dello Stato liberale; ma al criterio di distinzione fra diritto e politica, quantunque tenuto d'occhio entro certi limiti, non sempre è attribuita la stessa importanza e non sempre è serbato lo stesso rispetto. Il che è abbastanza manifesto in certi studi recentissimi dedicati al concetto di rappresentanza.

Alla rappresentanza è attribuita in questi studi una nuova qualifica, (e la nuova qualifica è suggerita dal bisogno di eliminare tutti i dubbi e di superare tutti gli ostacoli contro cui spesso s'infransero altre dottrine: e si sa che nel mondo dei giuristi, come nel mondo dei poeti, le parole sogliono avere un po-

---

(1) Arangio Ruiz, p. 115.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tere presso che magico), e alle parole si attribuisce una grande importanza. La rappresentanza di diritto pubblico è oggi qualificata — vedremo presto su qual fondamento — per *istituzionale*.

Rappresentanza istituzionale. Che significa?

La risposta a questa domanda non è molto agevole, per la semplice ragione che il concetto di rappresentanza istituzionale, che, nella mente dei novissimi pubblicisti, dovrebbe superare le posizioni contradittorie o manchevoli di quello di rappresentanza organica, ha avuto diverse formulazioni, di cui naturalmente ciascuna si raccomanda da se, perchè da se si proclama come la più autentica. Per taluno essa trarrebbe la sua ragion d'essere dal contrasto con la rappresentanza funzionale e si attuerebbe quando un ente istituzionalmente investito della tutela degli interessi di una categoria abbia capacità di agire, con efficacia obbligatoria, per conto dei titolari degli interessi rappresentati ([1]). Per altri essa verrebbe a confondersi o a coincidere col concetto di rappresentanza corporativa o con qualunque altra che prescinda dai risultati di congegni elettorali ([2]). Per altri, più baldanzosi e più sicuri di trovarsi in possesso del vero concetto, la rappresentanza istituzionale sarebbe nella stessa organizzazione, nell'ordinamento dell'istituzione, il mezzo con cui si attua la partecipazione alla vita del mondo giuridico esterno e alla vita giuridica interna dell'istituzione ([3])

Ho sempre pensato modestamente che quando i giuristi si arrovellano, con minor o maggior fortuna, allo scopo di rinvenire i *veri* estremi di un *vero* concetto, e quando ciascuno di essi si sente autorizzato dalla propria forza inventiva a proporre e accreditare, come più *vero*, quello che ha scoperto, c'è sempre da diffidare. A tali conclusioni mi è toccato giungere studiando, nel loro contenuto e svolgimento, certi concetti, come, ad esempio, quello di Stato giuridico o di separatismo.

Ma poichè il concetto di rappresentanza istituzionale non

([1]) CHIARELLI, *Lo Stato corporativo*, 1936, p. 173.

([2]) PANUNZIO, *Contributo all'esame dei problemi relativi all'istituzione della Camera dei Fasci e delle corporazioni*. In *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, p. 199 e sgg.

([3]) ZANGARA, *La rappresentanza istituzionale*, Bologna, 1939, p. 105 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sempre si risolve, come in certe fattispecie, in un cumulo di parole vuote, ma è talora frutto di ricerche severe, compiute con dignità di metodo e non per esigenza del mestiere, in quanto tale e perchè tale, ha diritto all'attenzione degli studiosi.

Nella sua forma più sobria e più armonica il concetto di rappresentanza istituzionale sbocca da una critica stringente al concetto di rappresentanza organica. La quale è respinta perchè in essa, si dice, l'aggetivo ha ucciso il sostantivo (1). Non esiste una forma di rappresentanza che sia propria e specifica delle persone giuridiche. Nè l'organo, nè il funzionario rappresentano la persona giuridica. Costui non è soggetto autonomo che agisca per conto di quella, ma il preposto all'organo o all'ufficio, che consenta all'uno o all'altro di agire nel campo del diritto, e non rapresenta, quindi, in verun modo, la persona giuridica; nel caso, in cui esso entri in rapporto con i terzi e agisca con la veste di rappresentante, è un rappresentante che in nulla differisce da tutti quegli altri che agiscono nel mondo del diritto.

Anche qui vengono sapientemente e convenientemente sfruttati gli studi della privatistica.

Si muove contro il comune concetto della rappresentanza per sostenere che con la definizione, per cui l'istituto verrebbe qualificato dal fatto che gli effetti giuridici dell'attività esplicata dal rappresentante ricadono sul rappresentato, si coglie solo un elemento estrinseco e, non badando a quel ch'è intrinseco e sostanziale, si dà alla descrizione di ciò che accade più comunemente, il valore di una definizione; si assume come momento essenziale e generico dell'istituto l'elemento empirico e non concettuale, che riscontrasi, di solito, nella rappresentanza che si attua tra soggetti privati. Alla formola corrente occorre, quindi, sostituirne un'altra, proposta dal Nattini, stando alla quale, il rappresentante, agendo in nome e per conto del rappresentato, compie atti che hanno lo stesso effetto di quelli identici del rappresentato, sia che riguardino personalmente il rappresentato, sia che si estendano a produrre conseguenze per i terzi. Questa definizione, opposta a quella più comune perchè

---

(1) Esposito, *La rappresentanza istituzionale,* Tolentino 1938, p. 17.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

aprioristica, è particolarmente raccomandata ai pubblicisti, per chè più atta a render conto e a *costruire* giuridicamente certi rapporti di diritto pubblico (¹) e specialmente quelli relativi al governo rappresentativo e all'ordinamento corporativo.

Ma se per la rappresentanza organica fu detto che l'aggettivo aveva ucciso il sostantivo, per la novissima forma potrebbe agevolmente osservarsi che l'eccidio è anche esteso al sostantivo. Il concetto di rappresentanza è, difatti, scomparso, per cedere il posto a quello di « situazione giuridica », come quello che designa il particolare stato di fatto che precede un evento giuridico, quando si sono verificati solo alcuni elementi necessari al nascere dell'evento. In tal modo la rappresentanza non si risolve, come molti superficialmente credono e credettero per lunghi anni, in un diritto o in un potere o in un complesso di diritti o poteri o doveri, ma consiste in una situazione giuridica. Questa situazione è limitata solo a una sfera dell'attività dei soggetti, riguarda solo alcuni momenti, che il diritto obiettivo regola e prevede; il rappresentante ha una ragione estrinseca e accidentale, e siffatta ragione fa sì che gli venga affidato il compito di agire o volere per altrui conto. L'aspetto peculiare della rappresentanza istituzionale sarebbe dato dalla circostanza che in essa, anzi che riscontrarsi una situazione contingente e particolare, si ha una situazione generale quanto il concetto di capacità; il rappresentante, assume, nella vita giuridica, il posto del rappresentato (²).

Il concetto di rappresentanza istituzionale ci pone, dunque, in grado di risolvere ogni dubbio e ogni sorta di dualismo del genere di quelli lamentati nella vecchia dottrina; e alla sua luce le norme di diritto ricevono una nuova e più giusta interpretazione.

Fra queste norme vanno in prima linea ricordate quelle contenute negli artt. 2 e 41 dello Statuto, di cui l'una prevede gli ordinamenti propri di un governo monarchico rappresentativo, l'altra, ormai sprovvista di ogni valore, dichiara che i de-

---

(¹) Esposito, p. 82 e sgg.
(²) Esposito, p. 95 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

putati rappresentano la Nazione e non le province o i collegi in cui vengono eletti. In entrambi i casi non è lecito raffigurare quella forma di rappresentanza politica, che la dottrina si è illusa, per lungo tempo, di contrapporre alla rappresentanza in senso giuridico andando contro la lettera e lo spirito dello Statuto, ma un tipo di vera e propria rappresentanza in senso tecnico; giacchè gli organi dello Stato agiscono sempre in nome della Nazione, soggetto ideale, autoritario e sovrano, e quella non si identifica col popolo, nè si risolve in una somma qualsiasi di individui o nella stirpe o nella razza o in un'unità culturale o etica ma è lo Stato stesso come ente sociale e politico (1).

Altro esempio analogo di siffatta rappresentanza qualificata per istituzionale è offerto dal contenuto dell'art. 5 della L. 3 aprile 1926 n. 563; ma di essa tratteremo più oltre.

Il concetto di rappresentanza istituzionale è, in siffatta costruzione o ricostruzione, contenuto entro limiti modesti e abbastanza lontani da certe elucubrazioni, per cui i dominii andrebbero allargati quanto e forse più di quel che non pensasse il fortunato oratore dell'assemblea convenzionale ricordato in precedenza (2). Qui si fa leva sul concetto di Nazione

---

(1) Esposito, p. 23.

(2) Mi piace riferire letteralmente questo brano, in cui si appalesa la larghissima capienza del concetto di rappresentanza istituzionale:

« Sono organi rappresentativi del Popolo . . . . . gli organi dello Stato ».

« Infatti lo Stato è l'Istituzione che rappresenta giuridicamente la Società o — tradotta questa espressione in termini giuridici — il Popolo ».

« Si è affermato comunemente che lo Stato rappresentativo è un tipo di Stato che coincide con lo Stato moderno e si è dato a tale formulazione un significato tutto particolare e speciale. È tuttavia da rilevare che ogni Stato è rappresentativo, poichè, appunto, ogni Stato rappresenta il Popolo ».

« Gli organi dello Stato, che rappresentano lo Stato, sono, quindi, tutti rappresentativi del Popolo. Alcuni di essi, però, hanno un grado particolare di rappresentatività e sono i cosidetti organi politici ».

« Tra questi, in prima linea, nel nostro ordinamento costituzionale, sono organi rappresentativi: la Corona, il DUCE, Capo del Governo, il Gran Consiglio del Fascismo, il Senato del Regno, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le Corporazioni e il Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Altre forme di rappresentanza

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e la Nazione è veramente il fulcro, la colonna centrale di tutto l'edificio (1).

Per una esatta valutazione di questa e altre dottrine relative al concetto di rappresentanza istituzionale, occorrerebbe risalire a un'indagine lunga e minuta, che, per ragioni facili a comprendere, non può trovare il posto più adatto in questo scritto. Occorrerebbe particolarmente esaminare le varie teorie, che, nel campo del diritto privato, si sono più recentemente prospettate sul concetto di rappresentanza e occorrerebbe indagare quale sia la ragione e il fondamento della pretesa, che vorrebbe sostituire alla vecchia classificazione delle persone giuridiche una nuova più aderente alla realtà.

Mi limiterò a qualche breve osservazione sui casi pratici, che dovrebbero offrire gli esempi più palmari dell'attuazione del concetto di rappresentanza istituzionale.

Molta ardita è certo l'interpretazione dell'art. 2 dello Statuto e ancora più ardito è il proposito di ricavare da siffatta dichiarazione un principio generale, per cui il concetto di rappresentanza non si limiterebbe alle assemblee parlamentari ma dovrebbe estendersi a tutta quanta l'organizzazione dello Stato.

I precedenti storici e gli altri documenti, che sono in grado di illuminarci intorno al senso e alla portata delle disposizioni statutarie non saprebbero offrire il minimo conforto alla nuova interpretazione. Tanto il nostro costituente, quanto quelli che gli servirono di modello attribuiscono unanimemente al termine Nazione e a quello di rappresentanza nazionale un signifiato inequivocabile; e, quantunque, in certi casi, in apparenza o in realtà, sia dato notare qualche equivoco, nell'art. citato il senso è abbastanza chiaro e palese: l'instaurazione di una nuova forma di governo fondata sopra principî e ordinamenti opposti a quelli

---

istituzionale di carattere costituzionale sono poste in essere mediante il Partito Nazionale Fascista e le associazioni professionali legalmente riconosciute, che non sono organi dello Stato, ma istituzioni costituzionali, ausiliarie dello Stato ». (ZANGARA, *La rappres. istitus.* p. 109 e sg.). «Tout est réprésentation dans l'ordre sociale ! ».

(1) ESPOSITO, p. 21 e sgg. Per maggiori sviluppi: *Lo Stato e la Nazione italiana*, Padova 1937.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

attuati nella monarhia assoluta. Se per poco si perda d'occhio o si obliteri questo dato incontestabile, non si riuscirà mai a farsi un'idea esatta delle esigenze politiche del tempo e del movimento ch'ebbero a teatro tutta l'Europa liberale, e particolarmente la Francia dalla prima metà del secolo decimonono. Governo rappresentativo era proprio quello instaurato in Francia con la costituzione del 1830; quello che necessariamente supponeva l'esistenze di camere e controlli parlamentari, senza preoccuparsi gran che di quanto poi dovesse accadere nel resto de' nuovi ordinamenti, che non avrebbero potuto scostarsi dallo spirito e dalla lettera dei principii postulati dal liberalismo politico; il quale non avrebbe potuto mai pensare a una qualsiasi forma di rappresentanza politica senza camere e senza suffragio elettorale. Governo rappresentativo era, dunque, nella mente dei compilatori dello Statuto albertino come nella classe politica del tempo, il governo costituzionale sul tipo inglese o francese: quello che avrebbe dato al popolo, rinato a libertà, il modo di partecipare direttamente o indirettamente, alla vita dello Stato e all'esercizio dei pubblici poteri. Tutto ciò è incontestabile [1].

Anche le espressioni adoprate nell'art. 41 dello Statuto vanno interpretate alla luce di questi principii e precedenti storici.

Il termine Nazione è qui messo in contrapposto a qualunque altro che stia a indicare il collegio, la provincia o qualsiasi altra circoscrizione elettorale, e non fa che esprimere esattamente un altro principio, che il domani della rivoluzione francese cominciò ad affermarsi durevolmente: il principio della generalità della rappresentanza, che tardò ad essere riconosciuto in maniera definitiva anche nella Monarchia inglese, dove sino a un certo tempo, forse sino al secolo decimosesto, se non oltre, il deputato rappresentava il collegio, il borgo, la contea e non la generalità dei cittadini. Quando lo statuto dichiara che il deputato rappresenta

---

[1] CROSA, *Sulla classificazione delle forme di Governo*, p. 29 sg. Negli *Scritti giuridici in onore di S. Romano*. Il principio accolto dallo Statuto albertino: che il deputato rappresenta la nazione e non il collegio, non è che la ripetizione dello stesso principio, formulato la prima volta nella costituzione del 3 sett. 1791. (DUGUIT, *Les constitutions de la France*, p. 10).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

non il collegio ma la Nazione null'altro vuol significare se non che esso rappresenta la totalità dei cittadini, tutto il popolo e non semplicemente quelli che, facendo parte del collegio, hanno partecipato all'elezione. La Nazione non è — almeno in questo caso — l'ente sovrano, ideale autoritario, che si sovrapporrebbe allo stesso Stato, ma una sua parte o un suo elemento: il popolo, in quanto e perchè e comunque è rappresentato nella camera cui esso dà vita.

Questi articoli hanno un senso ben determinato solo in quei paesi e per quelle costituzioni, che accolsero e codificarono, nei loro ordinamenti giuridici, i principii del liberalismo politico. Coll'instaurarsi di ordinamenti a tipo strettamente gerarchico o totalitario non potrebbero avere alcun senso se non per ragione di contrasto. Abolito il corpo elettorale ed eretta la camera dei fasci e delle corporazioni su basi affatto originali, qualunque appiglio alle citate disposizioni statutarie riesce forzato e fallace. Vero è che il concetto di rappresentanza istituzionale, grazie alla sua grande elasticità e in conseguenza della sua poca precisione, vorrebbe costruire sopra tali disposizioni un nuovo edificio, cercando di convellere gli attuali ordinamenti e quelli ormai sorpassati, entro lo stesso concetto di governo rappresentativo, insistendo sulle frasi adoperate dallo Statuto albertino, ma ognuno è in grado di vedere su quali basi si eriga la novissima *costruzione*.

Tutto ciò non toglie che le leggi odierne adoperino, in altri casi e con altro senso, la stessa locuzione adoprata in detto articolo dal nostro costituente, ma dimostra soltanto che a essi non è lecito attribuire un significato diverso da quello che ho cercato di lumeggiare.

Non sembra però che al concetto di Nazione possa attribuirsi, sul terreno giuridico, una portata talmente straordinaria da sovrapporsi allo stesso concetto di Stato. Anche prescindendo dalla circostanza che tutto il movimento volto a soppiantare le istituzioni del governo liberale tende, soprattutto, ad avvalorare e a corroborare il concetto di Stato, questo ebbe ed ha un significato preciso e ben delineato, mentre impreciso ed equivoco è tuttora — almeno nel campo della pubblicistica — il concetto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di Nazione; e, se ha un senso, questo è sempre, quando non sia in esso contenuto, correlato al concetto di Stato.

L'ente ideale e reale, autoritario e sovrano è, dunque, stando alle nostre leggi e ai nostri ordinamenti politici, solo ed esclusivamente lo Stato. La Nazione e il governo rappresentativo, nella specifica dichiarazione del nostro costituente, non hanno il senso latissimo, che preveda e ordini una rappresentanza istituzionale, nel senso che tutti gli organi agiscano, senza eccezione e in permanenza, come organi della Nazione, ma ne hanno uno più preciso e meglio delimitato, e cioè quello che si è visto: l'instaurazione di un governo costituzionale sul tipo di quelli già instaurati, in omaggio ai principii del liberalismo politico ([1]).

V.

Degno di maggiore attenzione mi pare il tentativo di sospingere nell'amplissimo quadro della rappresentanza istituzionale anche quella, di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Refutate le opinioni, che configurano la rappresentanza, di cui in detto articolo, come politica o come giuridica o come politica o giuridica secondo i vari momenti, si finisce per concludere che quando le nostre leggi dichiarano che le associazioni riconosciute rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori, le categorie dei datori di lavoro o dei lavoratori, non dicono ch'esse abbiano determinate funzioni, ma che, una volta istituite per una data categoria di lavoratori o datori di lavoro, agiscono come rappresentanti di una massa amorfa e fluttuante, agiscono invece di tal massa e sostituiscono la propria capacità alla incapacità dei lavoratori o dei datori di lavoro; non si attribuiscono funzioni,

---

([1]) Basta leggere attentamente i processi verbali del Consiglio di Conferenza per vedere che il Governo costituzionale o rappresentativo sono considerati come la stessa cosa e che l'esempio della Francia era, più di ogni altro, presente nelle varie discussioni, che prepararono la concessione dello Statuto. Il governo rappresentativo è quello in cui il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere, di cui una a vita, l'altra elettiva, ed è rappresentativo per l'esistenza delle camere parlamentari (Zanichelli, *Lo Statuto di C. Alberto*, Roma 1898, p. 46, 55, 66).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma si qualifica l'associazione e si determinano le funzioni a essa affidate, i diritti o i poteri, non per quello ch'essa è ma per quel che rappresenta.

Anche qui soccorrono gli stessi criteri d'interpretazione adoperati per meglio intendere il significato degli artt. 2 e 41 dello Statuto. Anche qui non si tratta di una rappresentanza d'interessi, che dovrebbe tener il posto di una rappresentanza di volontà, ma di un altro caso, in cui il diritto attribuisce a una persona o a una istituzione giuridica la possibilità di sostituire nella vita giuridica enti di fatto, creando nel soggetto che sostituisce una generale situazione giuridica (1). Anche qui i rappresentanti, lavoratori o datori di lavoro, non sono che un aspetto particolare della Nazione: la Nazione che lavora o dà lavoro e che, individuata da' suoi fini o interessi particolari, ha una propria rappresentanza. Vicino alla rappresentanza in generale, di cui agli articoli 2 e 41, si ha così, una rappresentanza speciale, ch'è quella regolata nella legge del 3 aprile 1926 (2). E poichè il potere di rappresentanza non è un momento accidentale ma accompagna l'associazione per tutta la sua vita, come quella che riguarda la persona giuridica stessa nella sua essenza e nella totalità dei suoi atti, qualifica generale e assooluta, che si estende quanto la personalità o la capacità di diritto, la rappresentanza sindacale va correttamente concepita come rappresentanza istituzionale (3).

Il nuovissimo concetto dispiega, in tal guisa, la sua grande forza di espansione; e il vecchio Statuto di Re Carlo Alberto si ricongiunge, mediante i processi della logica giuridica, nello spirito e nella lettera, ai recentissimi ordinamenti dello Stato corporativo.

Se alcuno di quei valentuomini, che vissero in Torino nel clima politico del quarantotto ammirando l'ultima costituzione francese e bramando di trapiantarla, con le dovute modifiche, in Piemonte, sollevasse, per inatteso prodigio, la testa dal sepolcro,

(1) Esposito, p. 28 e sgg.
(2) Esposito, p. 44.
(3) Esposito, p. 49.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e potesse udire quanto sinora si è detto, commentando o interpretando gli artt. 2 e 41 dello Statuto, resterebbe, senza dubbio, molto meravigliato, senza rendersi il minimo conto di quanto è accaduto e di quanto va accadendo, da parecchi anni a questa parte, nella costituzione del Regno.

Le osservazioni precedentemente fatte a tal proposito potrebbero, su per giù, ripetersi e rivolgersi contro lo sforzo di costringere a rientrare nelle strette maglie della rappresentanza prevista dal nostro costituente anche quella relativa alle associazioni professionali. Conviene invece andar innanzi per altra via e indagare se e fino a qual punto il nuovissimo concetto debba accogliersi o respingersi.

Che cosa ha voluto intendere il legislatore quando ha detto: « Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti delle categorie per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale dove operano »? Semplicemente questo: che le associazioni riconosciute, le quali agiscono in una data zona del territorio dello Stato, esplicano attività, manifestano volontà, compiono atti non solamente per conto proprio ma anche per conto di tutti quelli, che, pur non essendo iscritti, appartengono alla categoria. Si attribuisce, in altri termini, alle associazioni il potere di estendere gli effetti giuridici posti in essere in conseguenza della loro capacità, anche ad altre persone o gruppi di persone. Il senso logico e grammaticale, l'intima *ratio* della legge inducono, quando non si voglia eccessivamente sottilizzare, a credere che, se la dottrina, all'infuori di qualche voce isolata rimasta senza seguito (1), ha cercato di riassumere o comprendere questo potere o questi poteri nel concetto di rappresentanza, non ha fatto altro che applicare i canoni di una saggia ermeneutica.

Che la rappresentanza abbia di mira gli interessi o le volontà dei rappresentati, che essa debba configurarsi come politica

(1) SANTORO-PASSARELLI, *Contratto e rapporto collettivo*: nella *Rivista di diritto pubblico*, 1933 I, p. 357 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

o giuridica o in altro modo, e che su questo argomento ancora si discuta non senza calore, non può recare meraviglia. E che cosa starebbero a fare tanti giuristi se non avessero a risolvere di questi problemi Una cosa è, però, certa, a mio modesto avviso ,e cioè che, di qualunque tipo esso sia, rappresentanza è quella di cui si tratta all'art. 5.

Dalla circostanza che tra le funzioni dalla legge affidate alle associazioni talune si limitino ai soli iscritti o a una sola azienda non sembra che si possa trarre argomento contro l'esistenza dello stesso potere di rappresentanza, che, entro certi limiti, la legge concede a tutte le associazioni; nè sembra che si debba necessariamente cadere in contradizione quando si ravvisa nell'art. 5 il conferimento di un potere di rappresentanza e si riconosce che questa può, in dati casi, mancare o svolgersi in un campo più limitato. E che importanza e fondamento può avere l'affermazione che altri testi, pur riconfermando il carattere rappresentativo delle associazioni nell'atto in cui loro si attribuiscono determinate funzioni, *non deducono il carattere rappresentativo delle stesse funzioni*, di fronte all'esplicita e inequivocabile dichiarazione dell'art. 5 che attribuisce alle associazioni riconosciute la rappresentanza legale? [1].

In verità, per chi non voglia troppo raziocinare, l'art. 5 non può avere che un senso, e cioè quello attribuitogli dall'intenzione del legislatore: conferimento di un potere di rappresentanza, segnatamente per quanto riguarda la stipulazione di contratti collettivi e rapporti di natura processuale; dico segnatamente, perchè il contenuto di siffatto potere è, com'è risaputo, abbastanza più ampio. E non sembra che si debba far ricorso a labo-

---

[1] Fra i testi che alla rappresentanza fanno qualche riferimento: l'art. 10 della l. 3 aprile 1923 n. 563; l'art. 17, 18, 3° e 4° c.; l'art. 57 del R. D. 1 luglio 1926, n. 1130. Si tenga anche conto della legge che regola l'ordinamento e il funzionamento delle corporazioni (5 feb. 1934 n. 163) e in particolar modo della relazione ministeriale. Cfr. in proposito: NAVARRA, *La organizzazione sindacale corporativa*, Napoli 1935 p. 129 e sgg.; BORTOLOTTO, *Diritto corporativo*, Milano 1934, p. 143 e sgg. PERGOLESI, *Istituzioni di diritto corporativo*, Bologna 1939, p. 69. SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano*, Roma 1929, I, p. 174 e sg. CIOFFI, *Istituzioni di diritto corporativo*, Milano 1936, p. 144 e sgg., 313.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

riosissimi processi di ricostruzione per foggiare una rappresentanza di nuovo tipo quando i vecchi schemi sono in grado di darci ragione di quel che accade nei rapporti, che intercedono tra l'associazione riconosciuta e la categoria.

Se si ammette che la rappresentanza legale o convenzionale, si concreta nel fatto che, per cause diverse, la volonta produttiva di effetti giuridici per l'interessato è emessa da un terzo (1), sembra che realmente il testo della legge configuri un tipo di rappresentanza legale. E difatti qual altro scopo ha mai quella sindacale se non quello di dare alla massa informe e disorganizzata offerta dalla categoria la possibilità di avere una volontà, attraverso quella dichiarata dall'associazione riconosciuta e che perciò la rappresenta? Questa è certamente la funzione prima e fondamentale dell'associazione: rappresentare, nell'orbita della sua competenza, tutti i lavoratori o datori di lavoro. Funzione imposta da un'esigenza pratica imprescindibile, che ha indubbiamente una ragione e un fondamento pubblicistico, in quanto deriva dalla capacità dell'ente e in quanto è concessa dallo Stato per l'attuazione di finalità collettive; e appunto per ciò è lecito asserire che il potere di rappresentanza si estende genericamente a tutti gli scopi che l'associazione si prefigge di raggiungere, sieno essi rivolti all'assistenza o siano limitate all'attività professionale.

Il fatto che l'associazione possa agire, nell'esercizio delle funzioni che la legge le assegna, anche all'infuori della rappresentanza legale, estendendo le conseguente della sua attività a tutti i membri della categoria, siano o non siano iscritti, non toglie che quanto è detto all'art. 5 basta per configurare un potere di rappresentanza nel significato che la tecnica giuridica attribuisce a questa espressione. Quando l'associazione stipula un contratto collettivo non agisce forse anche nell'interesse e in nome altrui? E l'istituto della rappresentanza non è forse nato per far sì che abbia una volontà chi effettivamente non può averne nel campo del diritto?

---

(1) Barassi, *Diritto sindacale corporativo*, Milano 1938, p. 141 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Se, d'altro canto, la rappresentanza di cui ci occupiamo, si esplica e consiste in un potere, in una o più facoltà previste e regolate dal legislatore, come al caso nostro, e può, quindi, configurarsi correttamente come una *publica potestas,* non per questo ci apparirà intrinsecamente diversa da quella che nella civilistica ha il nome di rappresentanza legale. Anche per quest'ultima è la legge che ordina la sostituzione della volontà del rappresentante a quella del rappresentato; ma il comando del legislatore — proprio come accade nella rappresentanza sindacale — nulla toglie alla fisionomia dell'istituto, e nulla toglie che di vera e propria rappresentanza si tratti.

VI.

Questa rapida corsa in certe zone dei domini della scienza giuridica — ammesso che di scienza, a rigore, sia lecito parlare — compiuta con poveri mezzi e senza il solito convoglio di lunghe note e solenni apparati bibliografici; questo avvicendarsi di opinioni contrarie o discordi; questo sorgere e perire e risorgere di vecchie formole o nuovi schemi potrebbe riempirci di sconforto, se non si pensasse che la storia delle scienze, anche di quelle che più sono in grado di aver diritto a questo titolo, è intessuta di errori, e che la verità è, in ultimo, figlia di tali errori. E, come tutti gli sforzi, che nelle nostre e in altre discipline si compiono, non sono che maggiori o minori approssimazioni verso la verità. in ciò sta il loro pregio e perciò son degne di considerazione. La nostra corsa non è, dunque, del tutto inane se essa fornisce motivi di conforto e ci suggerisce alcune considerazioni che potranno giovare a chiudere convenientemente questo saggio.

Ci sia permesso d'insistere su' punti più essenziali.

Non si pretende di affrontare in pieno certi problemi fondamentali, che richiederebbero un assai lungo discorso, ma di chiarire alcuni punti, che, per la soluzione di siffatti problemi, hanno, nel campo della pubblicistica, importanza basilare.

Un primo punto d'interesse preliminare è quello che riguarda i rapporti fra diritto e politica.

Il movimento fascista ha il merito grande di avere svegliato

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

i pubblicisti italiani dal lungo sonno, che dormivano da molti anni tranquillamente, per costringerli all'esame di realtà troppo spesso trascurate, e per richiamarli dalle altezze di elucubrazioni formali o concettuali alle bassure di esperienze o dati storici. Ma la scossa è stata così forte da render tuttora difficile lo sforzo di tenersi in equilibrio. Ritornano, da parecchi anni, alla ribalta vecchi problemi, che parevano ormai risolti e in modo definitivo, non ultimo quello del metodo, al quale il sottoscritto — mi si perdoni l'autocitazione e l'immodestia — diede quel contributo, un tempo ben noto, ma ora ignoto ai giovani pubblicisti. Si riesamina la vecchia questione dei rapporti fra diritto e politica; ma, in verità, non sembra che la distinzione sia debitamente tenuta d'occhio e convenientemente rispettata negli scritti di autori recenti, del resto e per altro aspetto, pregevoli. Si è giunti, in tal modo, a introdurre nel campo della pubblicistica nozioni o concetti, che, per la loro intima imprecisione, non giovano certamente a sistemare o a chiarificare; concetti, ch'ebbero ed hanno un senso e spesso un alto senso politico, ma che trasferiti, *sic et simpliciter*, nell'orbita della giurisprudenza, generano, non di raro, una certa confusione.

Fra questi concetti quello di Nazione ha il posto eminente che merita; ma non si può dire che nel determinare le sue relazioni con quello giuridicamente più saldo e più comprensivo di Stato si proceda con quel rispetto alle esigenze di una tecnica avveduta, che costituì, per un certo tempo, la più grande preoccupazione degli studiosi; e molti tra loro resterebbero, assai probabilmente trasecolati nel sentir parlare di Stato *ente di fatto* e di Stato persona giuridica, e, in altri termini, che lo Stato-Nazione va distinto dallo Stato-Persona e che questo si pone in rappresentanza di quello; e tutto ciò in base a precise norme di diritto e, quel ch'è più, in base a norme contenute nello Statuto albertino, che andrebbe palesando tali forze di adattamento da sorreggere, con pari saldezza, la monarchia liberale dell'ottocento e lo Stato totalitario del novecento. E più ancora resterebbero trasecolati i grandi maestri, che, nel secolo passato, nutrirono abbondantemente alla loro mensa tutti i giuristi del mondo civile, in quella stessa Germania, che oggi ripudia i loro dogmi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e fa strazio persino di quella dottrina della personalità dello Stato, che permise al diritto pubblico tedesco di meglio comporsi a sistema, e colloca al posto dello Stato detronizzato il concetto di popolo come razza (¹), ovvero risolve, in una sintesi metafisica, il concetto di Nazione in quello di popolo e patria per caratterizzare l'intimo aspetto della repubblica popolare (Volk, Volkstum und Vaterland (²).

In Italia, forse perchè i giuristi furono quasi sempre assistiti da un certo senso d'equilibrio e non ebbero mai o quasi mai il gusto della metafisica, non siamo ancora arrivati a questo punto, ed essi non hanno ancora volto interamente le spalle ai grandi maestri. Ma nelle loro costruzioni o ricostruzioni è talvolta assegnato all'elemento politico un posto così preponderante che mortifica o umilia il criterio tecnico. Il che è abbastanza manifesto nell'argomento di cui ci occupiamo.

Per siffatte costruzioni o ricostruzioni fornisce buon terreno la rappresentanza istituzionale.

Entro questo schema di una straordinaria larghezza trovano il loro posto adeguato tanto gli ordinamenti rappresentativi dello Stato liberale, quanto quelli dello Stato totalitario; e, mentre da un lato si afferma l'identificazione fra il concetto di Popolo e quello di Nazione, dall'altro si cerca di dimostrare — può immaginarsi con quanto successo — che la stessa costituzione dello Stato (di qualunque Stato, *sub specie aeternitatis*) genera un rapporto di rappresentanza, per la ragione semplicissima che ogni Stato rappresenta la Società, ogni organo dello Stato rappresenta lo Stato e quindi la Società, per cui ogni organo dello Stato è rappresentativo del Popolo. E, dopo questo ragionamento che non fa una grinza, si ricorre al concetto d'istituzione (ahi, quanto abusato e travagliato!) per scoprire una nuova verità e cioè: che vi è una istituzione originaria, ch'è lo Stato; e per concludere, con la più grande disinvoltura, che esi-

(¹) LEIBHOLZ, *Il secolo XIX e lo Stato totalitario del presente* nella *Rivista internazionale di filosofia del dir.*, 1938, p. 1 e sgg.

(²) WOLFF, *Die neue Regierungsform des deutschen Reiches*, p. 26 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ste una rappresentanza di diritto pubblico, la quale sorge, *ipso facto* e *ipso jure*, dalla istituzione e che perciò va chiamata rappresentanza istituzionale (¹). E non è necessario seguire tutti gli sviluppi e le applicazioni di questa dottrina per apprezzarli nel loro intimo pregio.

So bene che uomini di non dubbio valore e di larga fama hanno espresso non poca ammirazione per la bella scoperta, ma per ogni mente spregiudicata, anche a osservare molto benevolmente, è facile vedere che si tratta di frasi e raziocini, che non spiegano nulla, per voler troppo spiegare, o di semplici affermazioni, che nessuna tecnica, per quanto modestamente progredita, potrebbe appoggiare.

Nè sembra che il tentativo più severo e meglio architettato di accreditare il nuovo concetto nel mondo della pubblicistica, sia stato coronato da maggior successo. E i richiami reiterati alla dottrina dei privatisti, nell'intento di conferirgli nuova forza e più larga base, non fanno che meglio svelarne la fallacia. Giacchè, comunque l'istituto della rappresentanza venga configurato, in essa dottrina, i soggetti hanno sempre una fisionomia precisa e ben determinata, e anche in quella, che più dovrebbe giovare alla bisogna e che ha particolarmente riguardo alla procura, si tratta, in ogni caso, di un negozio giuridico, posto in essere dalla dichiarazione di volontà di una persona (rappresentante), che ha l'efficacia identica che avrebbe se fosse posto in essere dalla dichiarazione di volontà di un'altra persona (rappresentata) nel nome della quale la prima ha agito (²). Persone o soggetti, che, in un dato ordinamento, godono di quelle possibilità di volere o agire che costituiscono la capacità giuridica, e che, in quanto tali, si muovono nel mondo del diritto.

(¹) ZANGARA, p. 65 e sgg. Vedi anche: SERMONTI, *Principi dello Stato fascista nel sistema del diritto pubblico generale* (Riv. di dir. pub. 1939, p. 361 e sgg.), dove si nota la stessa confusione di elementi politici e giuridici.

(²) NATTINI, *La dottrina generale della procura*, Milano 1910, p. 2 e sgg. SAGGESE, *La rappresentanza*, Napoli 1933, p. 14 e sgg. PACCHIONI, *Dei contratti in generale*, Padova 1839, p. 295 e sgg. MOSSA: *Diritto commerciale*, Milano 1937, vol. I, p 70 e sgg. KELSEN, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin 1925, p. 262 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Non è agevole comprendere come entro questo schema così esattamente delineato possa trovar posto la cosidetta rappresentanza istituzionale, che ha la modesta pretesa di superare tutte le difficoltà e incongruenze lamentate nella dottrina della rappresentanza organica, mentre non fa che aumentarle o complicarle, come deve necessariamente accadere quando, anche nella pubblicistica guidata da un buon metodo, si vogliano introdurre concetti, che hanno contorni imprecisi e sfumati, quali quelli di Società, Nazione, ecc. E se la vecchia dottrina, che per molti anni si assise, realizzando un vero progresso, sul concetto della personalità giuridica dello Stato, non è ancora riuscita a superare tutti gli ostacoli che si oppongono alla concezione e sistemazione degli organi, come mai potrà aversi un superamento proponendo nuove figure per origine equivoche ed incerte?

Forse, in siffatte costruzioni o ricostruzioni si è perso di vista o non si è abbastanza tenuto presente che tutte le teorie intorno alla rappresentanza hanno un intimo nesso con quelle relative alla persona giuridica, e, più precisamente con quelle, che, attraverso i secoli, vennero elaborandosi intorno al concetto di corporazione. Il problema della natura dei rapporti fra lo Stato e i suoi organi è nato, com'è risaputo, il giorno in cui esso venne concepito e analizzato come corporazione territoriale.

Anche a questo proposito la storia, senza avere minimamente la pretesa di sostituirsi alla dommatica, sarà in grado di fornire quella certa luce, che tante sottili elucubrazioni non potranno mai dare.

Il problema della personalità della corporazione non è nuovo, chè s'impose di buon'ora anche ai giuristi romani; ed è particolarmente degno di nota che in quest'argomento si ebbero notevoli interferenze fra il diritto pubblico e il privato. Fu così che sul concetto di *res publica* venne elaborato in seguito quello della corporazione privata. Anche questa ha, come la *civitas*, struttura e organi adatti al suo funzionamento [1]. Ma ciò che

---

[1] BETTI, *Diritto romano*, Padova 1935, p. 160 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ha maggiore interesse è dato dal fatto che, com'è agevole apprendere dalle pagine di un libro non molto letto ma molto citato, alla dottrina della rappresentanza hanno largamente contribuito legisti e canonisti del medioevo, applicandola agli ordinamenti della città libera o a quelli della Chiesa, e soprattutto, formulando la massima, che la riassume e la precisa, e cioè che nella corporazione (città, diocesi, capitolo) la manifestazione di volontà dei rappresentanti ha la stessa efficacia giuridica della volontà dei rappresentanti (²).

La dottrina della rappresentanza è, dunque, intimamente legata a quella della persona giuridica. Ma ecco che un nuovo concetto, quello d'istituzione, che ha ancora molto bisogno di chiarimenti e precisazioni, è posto quale punto di riferimento per sostiutire al vecchio concetto di rappresentanza organica quello recentissimo di rappresentanza istituzionale. Ma se questa deve risolversi in una situazione giuridica, la cui peculiarità differenziale sarebbe data dal fatto che gli organi o soggetti per essa operanti agiscono in conseguenza di una capacità di carattere generale e permanente perchè radicata nella stessa natura della persona o dell'ente ideale, si costruisce sul concetto di competenza, che non era, del resto, estraneo alle dottrine medioevali testè ricordate (³). E se in tutte le persone giuridiche, in quanto e perchè tali, com'è risaputo, la struttura, la natura stessa delle medesime richiede che la volontà e attività dell'ente si esprima necessariamente attraverso l'attività o volontà di organi o persone fisiche, e se anche questi agiscono nel limite della propria competenza con la veste di rappresentanti, il concetto di rappresentanza istituzionale andrebbe, senz'altro, esteso indistintamente a tutte le persone giuridiche. E non si aggiungerebbe nulla, tranne che una espressione equivoca o pleonastica, a quanto finora è stato detto. Giacchè, per chi voglia respingere il concetto di organo e dar risalto esclusivamente ai soggetti che agiscono o vogliono in no-

(²) GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, III, p. 390 e sgg.; 594 e sgg. RUFFINI AVONDO, *Il principio maggioritario nella storia del dir. can.* Nell'*Archivio giuridico*, 1925.

(³) GIERKE, III, p. 599 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

me e per conto della persona giuridica, la rappresentanza è configurata in termini identici o molto analoghi, tanto sul terreno del diritto privato quanto su quello del diritto pubblico; e per chi, invece, voglia nettamente differenziare e dar risalto alla posizione degli organi, in quanto distinti dai loro titolari e in quanto necessariamente e permanentemente esprimono, nei limiti della loro competenza, l'attività o la volontà dell'ente, di cui fan parte, il concetto tradizionale di rappresentanza organica appare più esatto e più aderente ai dati della realtà.

Per ciò che in particolar modo concerne lo Stato italiano, si potrebbe, infine, osservare che se certi pubblicisti, specie quelli che più inclinano ad attribuire al nuovissimo concetto un ricco contenuto, non fossero, come sono, straniati dal mondo della storia, si sarebbero accorti, in tempo e agevolmente, ch'esso è, nelle origini e nello svolgimento, sospeso a presupposti teorici popolareschi e a procedimenti elettoralistici in perfetta disarmonia coi principii basilari della dottrina fascista. E sembra strano che i medesimi, continuando a versare abbondantemente vino nuovo in otri vecchi, abbiano perso di vista certi aspetti peculiari e basilari dei nostri ordinamenti e persino quello, più di tutti appariscente, che salta anche agli occhi dell'osservatore più distratto, quello cioè, che pone al centro e all'apice di essi ordinamenti, un'autorità o un organo, che muove, vigila e ravviva, direttamente o indirettamente, ogni rapporto che, in un modo o nell'altro, interessi la costituzione o l'amministrazione dello Stato.

Se avessero convenientemente badato a simili circostanze, si sarebbero accorti di buon'ora che, pur facendo un certo posto al concetto di rappresentanza, altri, e soprattutto quello di gerarchia, sembrano più adeguati a darsi ragione dei vari istituti e anche a costruire giuridicamente.

Ma questo avverrà forse in un secondo tempo.

Carmelo Caristia

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Intorno al NO-BRIDGE e alla scienza economica corporativa

In una mia lunga nota critica, dedicata a uno scritto del compianto Filippo Carli e di W. Cesarini Sforza, e intitolata «*Intorno a un «proclama» corporativo di Filippo Carli e di W. Cesarini Sforza*» ([1]), io, dopo molte altre considerazioni qui fuori d'opera, facevo la seguente enunciazione: «Il Carli e il Cesarini-Sforza, per rappresentarci lo Stato, non come agente politico sull'economia ma come attore economico nell'economia, per portare lo Stato non al limite iniziale o al termine finale dell'economia ma dentro la trama stessa dell'equilibrio individualistico in via di pervenire a un equilibrio anche statalistico, dovevano dare la dimostrazione che fra Stato economico e individuo economico c'è ponte, non esiste il *no-bridge*, o, in altre parole, dovevano dare la dimostrazione che lo Stato è un rappresentante economico perfetto, cioè marginalmente, infinitesimalmente perfetto dell'individuo scambista, che di questo è veramente e propriamente l'*alter ego* economico. Che esso ne sia il rappresentante puntuale con mandato o senza mandato, è questo un problema — il problema della libertà della scelta economica — che è anteriore, e perciò esteriore, al problema economico vero e proprio (questo sta tutto nella identità o non identità delle scelte, libere o non libere che siano); ma il pro-

(1) Nuovi Problemi di politica e economia, 1937, fascicoli 1-12.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

blema della rappresentanza doveva, dagli estensori del proclama, essere risolto in maniera rigorosamente positiva, e il non averlo fatto, e neanche essercisi provati, invalida definitivamente, sul terreno teorico, il tentativo di costruzione del Carli e del Cesarini-Sforza ». Con queste parole, lo si vede bene, io fissavo queste premesse: che, cioè, per poter anche solo iniziare la costruzione d'una scienza economica non individualistica, e p. es. corporativa, era indispensabile, come per ogni atto di politica economica redistributore di utilità, stabilire ben chiaro che lo Stato, o governante, sa a puntino che cosa è, quale è, quanto è l'utile dell'individuo governato; e che, non facendo così, una scienza economica corporativa non poteva neanche essere tentata.

Come ha risposto, ora, il Cesarini-Sforza a questo mio enunciato di evidente portata pregiudiziale? « Il corporativismo, egli scrive nella sua replica *Intorno ai « Principii giuridico-economici del corporativismo »* (¹) non pretende affatto che lo Stato sia capace di definire quale è la massima soddisfazione per tutti i singoli. Tale capacità può essere attribuita al potere politico in via di ipotesi, ma non si verifica nella realtà. Se si verificasse, ciò vorrebbe dire che fra Stato economico e individuo economico c'è il famoso *bridge,* ossia che la massima soddisfazione universale sarebbe sempre raggiungibile e sempre raggiunta.... Quell' ipotesi è diventata il programma del comunismo, un programma il quale necessariamente doveva risolversi in una grande illusione. Nel corporativismo, invece, la vita economica persiste con i suoi incessanti moti verso l'equilibrio, con un incessante raggiungere questo per poi perderlo e tendervi ancora.... Ma, nello stesso tempo, il corporativismo, mediante un determinato ordinamento giuridico, che rende possibile l'organizzazione delle scelte economiche, tende a realizzare equilibri sempre più vasti, ossia ad attuare compiutamente l'ipotesi del mercato razionale ». Vi sono, in questo testo, alcune incoerenze (p. es. il continuo obliquo passaggio dalla ipotesi statica a quella dina-

(¹) Archivio di studi corporativi, 1938, fasc. III.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mica e viceversa) che una analisi anche non troppo sottile potrebbe disvelare, ma quel che qui soltanto ci preme ricordarne è questo: che il Cesarini-Sforza ritiene che la scienza economica corporativa possa essere costruita senza che sia necessario attribuire al governante la capacità di valicare il *bridge* verso il governato, e, anzi, senza che sia neanche necessario che ci sia il *bridge*, il quale d'altronde, secondo il Cesarini-Sforza, non c'è.

Ubicate così le reciproche posizioni polemiche di partenza, o pregiudiziali, il compito dei due contendenti sarebbe questo: il Cesarini-Sforza dovrebbe mostrare che si può fabbricare una scienza economica corporativa o di governo senza che *mai* vi sia *bridge* fra governante e governati, e mostrarlo costruendola, ciò che finora egli, in funzione di questa specifica sua premessa, nè ha fatto nè ha tentato di fare; e chi scrive qui dovrebbe far vedere che questa scienza economica corporativa o di governo non si può fabbricarla se non si presuppone che ci sia *sempre* il *bridge* tra governante e governati, e farlo vedere (il suo compito è, forse, più facile) analizzando, una per una, le surrogazioni che il governante fa di sè al governato come produttore, consumatore, risparmiatore ecc. ecc. Ma, invece, in attesa che il Cesarini-Sforza cui incombe l'acchito inizi la partita, e visto che, per mio conto, io sono frattanto già tornato sia pure indirettamente sulla questione in un lungo scritto ([1]), mi metterò qui a una più ristretta, se pur connessa, bisogna teorica: cercherò, cioè, di saggiare, spregiudicatissimamente, la premessa pregiudiziale stessa che è alla radice del contrasto fra il Cesarini-Sforza e me: cercherò, in altre parole, di vedere se questo famoso *bridge*, o questo famoso *no-bridge*, esiste o non esiste; cercherò, poichè la questione ha due faccie, se esiste o no il *bridge* dell'individuo, cioè del governato, con sè stesso, ossia intraindividuale, e se esiste o no il *bridge* da individuo a individuo, cioè del governante col governato, ossia interindividuale. E la

([1]) *Fisica economica, politica economica e corporativismo.* Nuovi Problemi di politica e economia. 1939, fasc. 1-12.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ricerca sarà fatta, lo si ripete, spregiudicatissimamente, sia perchè questo è il dovere in ogni disputazione scientifica, sia perchè, qualunque sia l'esito dell'indagine, ne uscirà sempre un risultato risolutore — a danno dell'uno o dell'altro, poco importa — della controversia.

Se infatti emergesse, che il *bridge* non c'è mai, nè quello intraindividuale nè quello interindividuale, sarebbe impossibile tanto per me mettere insieme la scienza economica libera quanto per il Cesarini-Sforza mettere insieme la scienza economica corporativa; se, invece, venisse fuori che c'è il *bridge* tanto intraindividuale quanto interindividuale, io potrei far su la scienza economica libera, e lui, a pari titolo, quella corporativa; quando, al contrario, risultasse che c'è il *bridge* intraindividuale ma quello interindividuale non c'è, io potrei fabbricare la scienza economica libera, ma il Cesarini-Sforza non potrebbe fabbricare quella corporativa; che se, poi, si concludesse che c'è il *bridge* interindividuale ma non c'è quello intraindividuale, potrebbe il Cesarini-Sforza costruire la scienza economica corporativa, ma io non potrei più costruire la scienza economica libera. Di queste quattro eventualità però, la terza e la quarta — pur meritando anch'esse un sottilissimo esame, che ancora, a quanto ne sa lo scrivente, non è stato fatto, e che egli forse tenterà — la terza e la quarta sono da scartarsi senz'altro, essendo inammissibile (per le ragioni che vedremo qui avanti) che vi sia *bridge* di Tizio con sè stesso e non vi sia da Tizio a Caio, oppure da Tizio a Caio vi sia e non di Tizio con sè stesso. Ma delle due che restano in palio, la prima, che nega anche il *bridge* intraindividuale, è estremamente improbabile, e, in ogni caso, cozza contro la comune opinione, sia pure, come si vedrà, abbastanza superficialmente elaborata; e non resta perciò in lizza che la eventualità seconda, quella che ammette il *bridge* sia intraindividuale che individuale. E' essa, perciò, che faremo oggetto centrale della nostra ricerca, tanto più che, pur facendo centro qui, potremo, e anzi dovremo, scorrere qua e là per tutte le altre eventualità che sono in gioco, e, sopratutto, sulla prima che, in fondo, propone, sia pure in forma più improbabile e inconsueta, lo stesso problema della seconda.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

Il problema generale se esiste o non esiste il *bridge*, o il *no-bridge*, non nasce, naturalmente, neppure, se non si ammetta che la scienza economica, sia libera che corporativa, sia una scienza naturale, cioè di quantità sperimentali trattate matematicamente, ma sia una pure e semplice « scienza morale » ossia una predicazione,« un auspicio, un imperio ecc. ossia quella coagulazione di elementi vari, ma tutti in quantitativi, che compongono ciò che si chiama politica. Non v'è dubbio, però, che la scienza economica, anche quella più approssimativa o, come si dice, letteraria, lavora, discorre e ragiona con alcuni elementi quantitativi di natura fisica, come sono il peso o il volume di quelle sostanze naturali o artificiali che si chiamano merci, l'estensione di quella merce che ha nome terra, l'energia variamente misurata delle varie macchine, e tra esse, macchina delle macchine, quella che è conosciuta col nome di lavoro materiale, e in genere, lavoro. Ma il problema generale del *bridge* o del *no-bridge* nasce quando, dalla presenza di questi elementi fisici si vuol passare, (al loro entrare in contatto con gli uomini, nel che appunto consiste ogni economia) agli elementi psichici corrispondenti (se corrispondenza vi è: e qui, appunto, è il problema); nasce quando dalla presenza d'una certa quantità di una data merce come un chilo di pane, un quintale di carbone, un grammo d'oro si vuol passare a stabilire quanta sia l'utilità che ne risente l'individuo che li ha a propria disposizione; oppure quando dalla già misurata quantità di energia lavorativa erogata da un individuo, si vuol passare a fissare quanto sia la disutilità o pena che egli ne risente; oppure negli innumerevoli, diversissimi altri casi in cui si ha contatto fra una quantità fisica accertata e una quantità psichica non accertata, nel che appunto, si ripete, consiste ogni e qualsiasi economia.

Ma qui, veramente, si deve domandarsi una prima cosa: da che cosa mai risulti che tra questi elementi fisici e altri elementi psichici detti utilità, disutilità vi è una qualunque relazione, e in che cosa questa relazione, ammesso che ci sia, consista; e si vedrebbe in tal caso che tale questione, che ha l'aria

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

oziosa, inconcludente e pleonastica, è viceversa quella radicale e decisiva, tantochè, a seconda che vi si risponda con un si o con un no, con altri si e altri no si deve rispondere alle questioni che vengono poi. Ma quando — come si vedrà tra poco — qui si sarà data una risposta affermativa, un'altra cosa è da aggiungere: e cioè che, dato e concesso che la relazione esiste ed è fatta in un certo modo, essa non dovrà essere soltanto asserita, e sia pure anche provata in termini generici e sommari, ma dovrà essere indicata in termini di indefinita precisabilità, dovrà essere presentata, in parole povere, come suscettibile, almeno teoricamente, di analisi infinitesima, e, a rigore, di una analisi tanto minuziosa, illimitatamente minuziosa o minuziosa al limite, quanto lo è quella a cui si possono sottoporre le quantità fisiche d'una merce qualunque, d'un corpo umano lavorante, ecc. ecc. Così non si può ancora qui dire — lo si potrà, crediamo, tra poco — se sia fondato e su che cosa sia fondato quello che non è solo uno dei concetti essenziali, ma il presupposto stesso di ogni scienza economica, vogliamo dire il presupposto della utilità decrescente di tutti i beni e della disutilità crescente di tutti i lavori, presupposto che è una vera e propria postulazione di *bridge* sia intraindividuale che interindividuale; ma si può, però, dire che il nostro problema se e come e quanto esiste il *bridge* o il *no-bridge* non potrà dirsi risolto secondo le più severe e migliori regole, se non quando si sarà stabilito che si può o non si può, dato che un bene cresca di tanto, fissare di quanto cala l'utilità, e, dato che un lavoro cresca di un tanto, di quanto cresce la disutilità: il tutto con rigore e determinatezza, diremo così, di vera e propria funzione.

Il nostro problema — esso, lo si è visto, è doppio: intraindividuale e interindividuale — non potrà dirsi risolto, anche nel suo aspetto intraindividuale, che quando lo sia stato con la severità e la puntualità che si è detto, ma, prima ancora, ci si deve chiedere: su che cosa è poggiato, ed è poggiato su qualcheccosa, questo presupposto della utilità decrescente intraindividuale? ossia questo postulato (come tale è presentato) che io, io, avverto una utilità tanto minore quanto più il mio, mio bene è in grande quantità? e una disutilità, una pena tanto mag-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

giore quanto più il mio, mio lavoro è in grande quantità? Appare evidente che io questo avvertimento di me su me non posso averlo, che io non posso portare questo giudizio economico su di me, se non uscendo col giudizio dall'istante stesso in cui lo formulo e giudico; se non proiettandomi sia pur solo di un attimo indietro fino a ritrovarvi qualche mia precedente esperienza; se non proiettandomi, e sia pur solo di un attimo anche qua, proiettandomi avanti per prevedervi la mia futura esperienza economica come conforme alla mia esperienza passata; se non ponendo, nei due sensi, il problema della mia identità personale, e risolvendolo con l'affermativa. Ma questa questione è tutt'altro che semplice e piana, e sebbene gli economisti — neanche quegli inglesi, che avevano in caso ottimi elementi teorici per trattarla — non se ne siano mai (almeno che sappia chi scrive qui) occupati, pure è una questione basilare, che è anzi il presupposto del presupposto stesso del *bridge* o del *no-bridge* e di ogni scienza economica: perchè, se noi immaginiamo che non ci fosse l'individuo ma che esso fosse divisibile negli atti, che non ci fosse neanche l'attore economico ma soltanto l'atto economico isolato, e questo non fosse neanche compatto ma alla sua volta fosse divisibile per così dire nella sua arsi e nella sua tesi, ogni scienza economica, in quanto è scienza degli uomini, cadrebbe di colpo; e, in suo luogo, non ci resterebbe posto che per una specie di meccanica probabilistica dei vari getti di merci e di quei getti d'energia fisica chiamati, tanto per capirsi, lavoro umano.

Ma osservazioni dello stesso genere, e anzi ancor più penetranti in cavità, si possono fare circa la postulata utilità decrescente (o disutilità crescente) interindividuale; ossia circa l'asserzione che ogni individuo che scambia sa di scambiare con un individuo fatto in un certo modo: tale che avverte una utilità decrescente man mano che dispone d'una quantità crescente del bene che gli si offre; e che avverte anche una disutilità crescente via via che è chiamato a fornire una quantità crescente di lavoro. Qui, in effetti, le questioni non sono più una soltanto, ma tre: qui non si tratta solamente di dare per esistente la identità personale dell'individuo col quale scam-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bio la mia merce o il mio salario: ma si tratta anche di spiegare, se, innanzi tutto, io posso conoscere, dato e concesso che egli ha una regola intima di utilità, questa sua regola; e, se ciò non mi è possibile, di spiegare poi in qual modo riesco egualmente a entrare così nella sua testa a prendervi delle misure. Ora, di queste due ultime questioni specifiche del *bridge* o *no-bridge* interindividuale, la prima è la più grossa questione della semantica generale, a cui è male che anche gli economisti, per quel che li riguarda, non abbiano mai rivolto lo sguardo, mentre i prezzi, che sono il loro linguaggio, sono anche assunti come il linguaggio, il segno, l'indicatore delle utilità; e la seconda è tra le più grosse questioni concernenti i limiti in cui io posso, per via di riffessioni probabilistiche, dedurre dal comportamento esterno di un individuo p. es. il pagamento di un prezzo oppure la prestazione di un lavoro, quale sia il suo giudizio economico interno, e dedurre dal suo giudizio economico di oggi il suo giudizio economico, conforme o disforme e di quanto, di domani. Ed esse sono così rilevanti, ed anzi pregiudiziali a ogni economia di scambio, che, se si ammettesse che io non posso prevedere nè deduttivamente nè probalisticamente il giudizio di utilità o disutilità che darà il mio coscambista dinanzi allo scambio che io gli propongo, di cui io gli porgo l'occasione e l'ambiente obiettivi, le mie offerte e le mie domande diventerebbero cieche, nè più nè meno che un lancio di dadi fatto su una tavola sconvolta.

* * *

Non ci vuole molto a capire che questi quattro problemi della scienza economica — il passaggio dalle quantità delle merci o del lavoro alle quantità di utilità o disutilità; la misurazione marginale di queste in quelle; l'esistenza di un individuo, che possa misurarle in se; la possibilità che un individuo le misuri in un altro — sono anche quattro problemi pregiudiziali della scienza in generale, poichè essi involgono, tutti quattro, nè più nè meno che il problema della validità dell'esperienza, di qualunque esperienza scientifica, e il problema della validità della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

deduzione matematica, quale che sia l'oggetto sperimentale a cui essa si applica. A seconda, infatti, che vi è o non vi è passaggio dalla quantità delle merci o del lavoro all'utilità o alla disutilità, vi è anche passaggio fra un qualunque oggetto fisico e la percezione e rappresentazione (dato e non concesso che siano due cose distinte) che un individuo ne ha; a seconda che l'utilità o la disutilità delle merci o del lavoro si possono o non si possono misurare nell'attore economico, si potrà misurare, graduare qualsiasi oggetto fisico, o, se è cosa diversa, il concetto che uno scienziato se ne forma; via via che l'attore economico esiste o non esiste come individuo senziente di utilità o disutilità identico a se stesso, si può anche dire che esiste o non esiste uno scienziato sperimentatore; e, egualmente, a seconda che un attore economico (p. es. il governante) conosce o non conosce l'utilità e la disutilità d'un altro individuo (p. es. un governato) uno scienziato potrà ritener buone o non buone, con più o meno probabilità, l'esperienza e le deduzioni di un altro scienziato. Ma, appunto perchè questo problema del *bridge* e del *no-bridge* è un problema generalissimo della scienza — siamo in quel terreno che si chiama epistemologia — una conseguenza subito ne deriva: e cioè che, quale che sia la soluzione che gli si potrà dare, essa non potrà (e non dovrà) essere per la scienza economica più severa e perentoria che per tutte le altre scienze della natura, denominate anche logico-sperimentali: bastando alla scienza economica, che oggi non è certo in testa ma che domani potrebbe anche portarvisi, di tenere il passo con le sue sorelle maggiori ed essere loro pari in consapevolezza di sè e in dignità di strutturazione teorica.

Ma, se questo è tuto quello che si può (e che, in ogni modo, qui si vuole) ambire è evidente che la soluzione a questo nostro specifico problema di teoria e, anzi di preteoria economica, potrebbe essere quella che si volesse, purchè avesse il carattere di essere di portata generale, valevole cioè per ogni esperienza e per ogni deduzione scientifiche: è evidente, quindi, che potremmo portare qui a contributo tuto l'enorme travaglio teorico di ogni genere, che, proprio in tema di alta metodologia del pensiero scientifico, ci hanno arrecato questi ultimi trent'anni, con tutta

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quella loro messe di invenzioni e di inversioni, in cui sopratutto la nuova meccanica e la nuova fisica ci appaiono come prodigi gemelli di sperimentalismo squisito e di ancor più squisita deduttività. Non è questo, però, ciò che si farà qui: sia perchè il discorso diventerebbe infinitamente lungo, e, pur augurando che altri trovi altrove la sede ospitale di così degna fatica, non è questo il luogo per farlo; sia perchè più sarebbe lungo e meno conclusivo sarebbe il nostro discorso, che, bene o male, ha il dovere, diciamo dissertativo e polemico, di concludere nettamente pro o contro l'esistenza del *bridge* o del *no-bridge;* e sia sopratutto perchè ci sembra, se non ci sbagliamo di grosso, che è possibile trovare nella *communis opinio* intorno all'esperimentare e al dedurre oggi dominante suppergiù in tutti gli scienziati, un gruppo di concetti mediani, una specie di *no-man's-land* teoretica, in cui anche la scienza economica può trovare, in tanta incertezza, un sicuro, anche se modesto, rifugio. Rifugio modesto, ma, per la sua stessa peritosità (come si vedrà) sicuro, ciò che viene a colmare, salvo errore, il bisogno più urgente di cui oggi è preda la scienza economica di ogni specie e colore: perchè può essa, tardi venuta fra le scienze, tra esse male cresciuta, respirante oggi in un clima teoretico tempestivo, può essa ambire a farsi guida alle altre scienze? può essa neanche osare di assumere per conto proprio una posizione di punta? no, non può; e d'altra parte, tutti i suoi numerosi interni strazi — essere scienza economica pura o storica, descrittiva o prescrittiva, di libertà o di vincoli, ecc. ecc. — fanno capo tutti. o quasi, a questo problema: *bridge* o *no-bridge,* che in quello che si dirà può trovare, appunto, almeno una equa e soddisfacente soluzione.

La si può, questa soluzione che ci accingiamo a profilare, chiamarla equa e soddisfacente perchè essa ha un carattere teorico mediano, mediatizzatore, e, diciamo, transazionale: perchè in essa sono contemperate insieme le esigenze, diciamo pure, tradizionali di ogni costruzione scientifica, e, insieme, le nuove esigenze che la recente critica interna della scienza ha affacciato e propugna; perchè, insomma, in essa la scienza economica finirà per trovarsi come in un angolo di congiunzione (ma non

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un bivio equivoco) tra la sua passata coscienza teorica, e la nuova più critica coscienza di sè che può, e deve, avere. In linea generale si può dire, infatti, che la scienza economica si è mossa, ha saputo di muoversi e ha voluto muoversi lungo il tracciato della scienza che, per intenderci, chiameremo positivistica, e, come tale, mentre essa ha fatto alterno uso e della esperienza e della deduzione, non si è resa però un conto critico, e cioè sempre un po' scettico, nè dell'una nè dell'altra. Si può dire, però, anche, che se vi è un carattere distintivo della scienza di oggi, e che perciò deve esserlo anche dalla scienza economica, questo è, oltre il continuato impiego e della esperienza e della deduzione, anche l'analisi della loro struttura spontanea, il dubbio sulla loro massiccia e candida compattezza, in altre parole la coscienza critica, per non dire roditrice, della loro compagine e della loro efficienza. E, pertanto, quel che ci proveremo, come possiamo, di fare qui è di enunciare alcuni dubbi, di esporre qualche contraddizione, di suggerire talune vie di conciliazione, che, pur presentando l'immagine abbastanza netta di una soluzione, servano specialmente (se pur questa stessa non è già una soluzione) a collocare bene il problema in tutti i suoi vari pezzi, e, mettendo in vista questa scacchiera di concetti, invitare chi voglia e possa, ad andare avanti e più in su.

Per arrivare a questo non ci sarebbe impossibile valerci dei nostri mezzi e cioè della nostra modesta prosa, ma preferiamo, perchè è più cauto, perchè sarà infinitamente più interessante per il lettore, e anche perchè non si potrebbe (e non fa meraviglia) dir meglio, servirci della penna di Davide Hume [1]; la freschezza e ricchezza dei motivi intuitivi di lui, la sua perspicua complicatezza di congiunzioni e disgiunzioni logiche, la sua scessi sempre vigile e mai inconclusiva sono oggi ancora (a giudizio, diciamo pure, di profano) incomparabili e non superate; e non superata in ogni caso, è la nettezza con cui in lui e da lui si vedono svolgersi parallele, qua e là contigue e poi di nuovo distanti, le due linee maestre, secondo cui un secolo

[1] *Trattato su l'intelligenza umana*. Traduzione di A. Carlini, Bari, Laterza, 1926.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

fà si pensò e si fece la scienza, ivi compresa quella economica, e, oggi, la si sta ripensando e rifacendo. Si vedrà, infatti, che tutte quattro le faccie del problema del *bridge* o *no-bridge* che sopra abbiamo esposte ricevono, dalle parole di Home, una luce talvolta diretta, talvolta indiretta, ma sempre, in ogni caso, d'una straordinaria, scarnificante penetrazione. E non deve il lettore lasciarsi traviare o inquietare da alcuni impensatissimi ravvicinamenti che l'Hume fa, da alcune esemplificazioni qualche volta semplici fino al puerile e al fanciullesco, da alcune crudezze di pensiero e di locuzione che hanno quasi l'aria oltraggiante. Veda e guardi, al di là di tutto ciò, lo scheletro sottile, lineare dei concetti primi, veda, e rifissi, al di là di tutto ciò, alle intuizioni balenanti che illuminano a scatti tutta l'originale, quasi inaudita architettura, e ricordi sempre, che tutte le pagine di Hume sono un alto duello di un pensiero spregiudicato e signorile contro il pregiudizio del senso comune e volgare.

* * *

Si provi ora, chi legge il brano che segue, a sostituire mentalmente le parole generali *spazio, estensione, movimento* con le parole, specificatamente economiche, *quantità di merci, quantità di lavoro* ecc., e a mettere al posto delle parole generali *desiderio, passione,* le parole propriamente economiche di *utilità, disutilità,* ecc.; e subito gli apparirà che Hume inizia qui la trattazione, dall'alto, proprio della prima faccia del nostro problema del *bridge* e del *no-bridge,* cioè della relazione — se c'è, e in quanto c'è — fra le quantità fisiche dei beni che un individuo scambia, anche con sè stesso, e la quantità (se lo sono) di utilità o disutilità che egli, o anche un altro individuo, ne risenta.

« E' questa, scrive Hume, una questione curiosa, che ci può condurre a scoperte di considerevole importanza. La prima nozione dello spazio e dell'estensione deriva unicamente dal senso della vista e del tatto: soltanto ciò che è colorito e tangibile ha le parti disposte in modo da produrre questa idea. Il sapore diminuisce ed aumenta per noi, ma non nello stesso modo di un oggetto visibile, e, se diversi suoni colpiscono insieme il nostro orec-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

chio, soltanto l'abitudine e la riflessione ci aiutano a formarci del grado di distanza o contiguità dei corpi, dai quali provengono. Tutto ciò che esige un posto alla proprio esistenza, o deve essere esteso, o deve essere un punto matematico, senza parti o composizione. Ma ciò che è esteso, deve avere una figura particolare, p. es. quadrata, circolare, triangolare: nessuna delle quali potrebbe convenire a un desiderio, e neppure ad una impressione o idea non derivante dai due sensi su menzionati. Ma un desiderio, benchè individuale, non può neanche essere considerato come un punto matematico: poichè, in questo caso, sarebbe possibile, con l'aggiunta di altri, fare due, tre, quattro desideri, e questi disposti in modo da avere una determinata lunghezza, larghezza, spessore, ciò che, evidentemente, è assurdo. Dopo questo, nessuno si stupirà, se metto innanzi una massima condannata da molti metafisici e stimata contraria ai principii più certi della ragione umana. Questa massima è che *un oggetto può esistere, e tuttavia non essere in nessun luogo,* e affermo che, non soltanto ciò è possibile, ma che la maggior parte degli esseri esistono, e debbono esistere, in questo modo. Infatti, si può dire che un oggetto non esiste in nessun luogo quando le sue parti non sono situate, l'una rispetto all'altra, in modo da formare una figura o una quantità, nè il tutto è rispetto agli altri corpi in modo da corrispondere alle nostre nozioni di contiguità e distanza. Ora questo è, evidentemente, il caso di tutte le nostre percezioni o oggetti, eccettuate quelle della vista e del tatto. Una riflessione morale non si può mettere a sinistra o a destra d'una passione; un sapore e un suono non possono avere una figura quadrata o circolare. Questi oggetti, o percezioni, non soltanto non chiedono un posto particolare, ma sono assolutamente incompatibili con esso, e nemmeno l'immaginazione può assegnargliene uno. E quanto alla difficoltà di concepirli come non esistenti in nessun luogo, si consideri che, se le passioni e i sentimenti si presentassero alla percezione con un posto particolare, l'idea dell'estensione dovrebbe derivare da essi così come dalla vista e dal tatto; contrariamente a ciò che abbiamo già stabilito. Se *appariscono* non aver un posto particolare, vuol dire che esistono così: poichè tutto ciò che si può concepire è possibile ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Fin qui, come si vede, Hume nega risolutamente, nel suo linguaggio, che vi possa essere, che vi sia congiunzione, passaggio, *bridge* fra una merce che è sempre estesa e una utilità che non lo è mai; ma egli non si dissimula, però, che, viceversa, il *bridge* fra l'estensione e il pensiero, fra la quantità e l'anima, o, direbbe un economista, fra le merci e l'utile, è da tutti unanimemente, risolutamente dato per certo; e passa a spiegare le cagioni di questa stranissima e diffusissima credenza. «.... La questione dell'unione locale (fra l'estensione e il pensiero, *alias* fra le merci e l'utile) non soltanto si presenta nelle controversie metafisiche riguardanti la natura dell'anima, ma anche nella vita pratica abbiamo ogni momento occasione d'esaminarla. Supponiamo per es. di considerare un fico ad un capo della tavola, ed un'oliva all'altro: è evidente che, nel formare le idee complesse di queste sostanze, una delle più ovvie è quella del loro sapore differente; ed è pure evidente che noi congiungiamo e incorporiamo queste qualità e quelle del colore e del tatto; l'amaro dell'una e il dolce dell'altro noi li pensiamo proprio nei relativi corpi visibili, e come separati l'uno dall'altro da tutta la lunghezza della tavola. E' questa una illusione così notevole e naturale, che può essere utile chiarire il principio da cui deriva. Ecco. Benchè un oggetto esteso non sia suscettibile di unione nello spazio con un altro che esista senza posto o estensione, tuttavia tra loro sono possibili molti altri rapporti. Così il sapore, l'odore di un frutto sono inseparabili dal suo colore e tangibilità; e qualunque di essi sia la causa o l'effetto, certo sono sempre coesistenti. E queste qualità sono non soltanto coesistenti, in generale, ma anche contemporanee nella loro apparizione alla mente: quando il corpo esteso colpisce i nostri sensi, noi ne percepiamo il sapore e odore particolare. Ecco, allora, che *questi rapporti di causalità e simultaneità del loro apparire* dell'oggetto esteso e delle qualità esistenti senza un luogo particolare, hanno, di necessità, sullo spirito un effetto tale, che all'apparire del primo il pensiero immediatamente si volga alla concezione delle seconde. Nè questo è tutto. Non soltanto rivolgiamo il pensiero dall'uno alle altre, a causa del loro rapporto, ma sentiamo altresì di dar a loro un nuovo rapporto, cioè quello di *unione locale,* mercè la quale rendia-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mo tale passaggio più facile e naturale. Poichè è una proprietà che avrò spesso occasione di notare nella natura umana, e spiegherò più ampiamente a suo tempo, che, quando gli oggetti sono uniti da qualsiasi rapporto, noi propendiamo ad aggiungere qualche altro rapporto per rendere l'unione più completa. Noi le cose le ordiniamo sempre mettendo vicine quelle che si somigliano, o almeno in punti di vista corrispondenti. Questo perchè proviamo soddisfazione a unire il rapporto di contiguità con quello di somiglianza, e il rapporto di somiglianza di situazione con quello delle qualità. Gli effetti di questa propensione sono stati già osservati in quella somiglianza che noi supponiamo così facilmente fra le impressioni particolari e le loro cause esterne. Ma l'effetto più evidente lo troviamo nel caso presente, dove, dal rapporto di causalità e di contiguità nel tempo fra due oggetti, immaginiamo altresì quelo di una unione nello spazio allo scopo di rafforzare la connessione ».

Volendo trascrivere qui in termini economici (e correnti e spiccioli per giunta, come accade ogni volta che si ha a che fare proprio coi concetti più alti che sono insieme fondamentali e elementari) quel che Hume ci ha or ora enunciato, potremmo dire così: che quando io cedo ad un altro un paio di scarpe e ricevo da lui un cappello, la disutilità, o dolore, che io provo non avendo più le mie scarpe, e l'utilità, o piacere, che io provo avendo adesso un cappello non sono affatto connesse la prima col paio di scarpe e la seconda col cappello, non sono affatto tali che vi sia una relazione necessaria, a me visibile e conosciuta, tra il paio di scarpe e il mio dolore di scambista e tra il cappello e il mio piacere di scambista; ma che, viceversa, io (e anche l'altro, naturalmente, lo stesso, solo che rovesciando i termini) ho tanto l'abitudine di osservare che, quando non ho l'impressione fisica di un paio di scarpe mio ho anche l'impressione psichica di un dolore, e che quando ho l'impressione fisica di un cappello mio ho anche l'impressione psichica di un piacere, che anche questa volta, pur non sapendo niente di questo nuovo caso speciale e concreto, associo il mio dolore (o disutilità) alla assenza di un mio paio di scarpe e il mio piacere (o utilità) alla presenza di un mio cappello. C'è qui, lo si vede a colpo d'occhio, la celeberrima e po-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

polarissima critica di HUME ad ogni concetto di connessione necessaria fra due qualunque impressioni esterne fra di loro, e, a egual ragione, fra una impressione esterna qualsiasi e un'altra qualsiasi interna. E, nello stesso tempo, c'è la sua non meno celebre e popolare attestazione e spiegazione del risorgere del concetto di connessioni necessarie sia fra le impressioni esterne fra di loro e sia fra esse e le impressioni interne in forza, puramente e semplicemente, della loro connessione di fatto ripetuta con frequenza, che ce ne da una abitudine così inveterata che ci pare una inevitabilità. C'è insomma, per quel che ci riguarda, il *bridge* fra le merci e l'utilità negato in pieno dalla logica, ma riaffermato in pieno dall'abitudine.

* * *

Tramite Hume, si è ora discorso di *unione locale,* di relazione, e insomma di passaggio generico o *bridge* fra le merci obiettive e l'utilità subiettiva dell'individuo che scambia; ma questo è evidentemente troppo poco, o, per lo meno, si può dire di più; si può determinare con più precisione di che relazione si tratta, stabilire meglio che cosa passa su questo *bridge;* in altre parole, visto che tra le merci e utile un rapporto, sia pure come figlio naturale dell'abitudine, c'è, fissare di che rapporto si tratta. E, anche in questo passo innanzi, che illustra poi come si vedrà la seconda faccia del nostro problema, è sempre Hume che ci giova, Hume che ce lo enuncia risolutissimamente (egli che nega il rapporto logico di causa ed effetto) come un rapporto, soltanto abitudinario ma inevabibile di causa ed effetto, Sentiamolo.

« Da questa ipotesi rispetto alla *unione locale* delle nostre percezioni, possiamo passare a un'altra più importante, cioè a quella riguardante la *causa* delle nostre percezioni. Materia e movimento, si dice comunemente nelle scuole, per quanto mutino, restano sempre materia e movimento, e non producono altra differenza che di posizione e situazione degli oggetti. Dividete un corpo quanto volete, sarà sempre un corpo: disponetene le parti come volete, non ne verrà fuori mai altro che una certa

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

figura, o rapporto delle parti: movetele, queste, come vi pare, avrete sempre movimento, ossia un mutamento di rapporti. E' assurdo per es. immaginare che il moto circolare non sia altro che un semplice moto circolare, mentre quello di un'altra direzione, poniamo elittico, possa diventare altresì una passione o una riflessione morale; oppure che l' urto di due particelle sferiche diventi una sensazione di dolore, e che l'incontro di due particelle triangolari possa dare un senso di piacere. Ora, siccome questi differenti urti, queste variazioni e mescolanze sono i soli mutamenti di cui la materia sia suscettibile, e siccome questi non ci danno l'idea del pensiero e della percezione, è impossibile, si conchiude, che la materia sia causa del pensiero. Pochi sono stati capaci di resistere all'apparente evidenza di questo ragionamento, e tuttavia non c'è confutazione più facile di questa. Basta solo riflettere a ciò ch'è stato da noi dimostrato lungamente: che noi non percepiamo nessuna connessione fra causa ed effetto, e che è soltanto per esperienza della loro costante unione che possiamo giungere a conoscere in qualche modo tale rapporto. Ora poichè tutti gli oggetti che non sono contrari sono suscettibili di unione costante; e poichè nessun oggetto reale è contrario a un altro: da questi principi ho già concluso che, a considerare la questione *a priori*, ogni cosa può produrre ogni cosa, e che noi non scopriremo mai la ragione per cui un oggetto può o non può essere la causa di un altro, per quanto grande, o per quanto piccola, sia la somiglianza fra loro. Questo, evidentemente, distrugge il precedente ragionamento su la causa del pensiero, o della percezione; poichè, se non si vede nessuna connessione tra il movimento e il pensiero, il caso non è diverso per tutte le altre cause ed effetti. Ponete un corpo del peso di una libbra all'estremità di una leva, e un altro dello stesso peso all'altra estremità: non troverete in essi nessun principio di movimento dipendente dalla loro distanza dal centro, più di quello che vi troverete un principio di pensiero o di percezione. Se, quindi, pretendete di provare, *a priori*, che una certa posizione dei corpi non può mai produrre il pensiero, poichè, da qualunque parte si voglia girarli, non ne viene fuori mai altro che una posizione dei corpi, con lo stesso ordine

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di ragioni voi dovete conchiudere che neppure può mai produrre il movimento, perchè non apparisce una maggiore connessione in un caso che nell'altro.

Ma, siccome questa ultima conchiusione è contraria all'esperienza evidente, e siccome è possibile che abbiamo una eguale esperienza delle operazioni della mente, sì da percepire una costante unione del pensiero col movimento — voi ragionate troppo affrettatamente, quando dalla semplice considerazione delle idee conchiudete essere impossibile che il movimento produca mai il pensiero, o che una differente posizione delle parti non possa far nascere una passione o una riflessione differente. Anzi, non soltanto è possibile avere una tale esperienza, ma è certo che l'abbiamo, perchè ognuno può vedere che la differente disposizione del suo corpo cambia i suoi pensieri ed i suoi sentimenti. E se si dicesse che ciò dipende dall'unione dell'anima col corpo, risponderei che dobbiamo separare la questione della sostanza spirituale da quella della causa del pensiero, e che, limitandoci a quest'ultima, noi troviamo, paragonando le nostre idee in proposito, che pensiero e movimento sono differenti l'uno dall'altro, e tuttavia vediamo per esperienza che sono costantemente uniti: le quali due considerazioni, essendo le sole che entrino nell'idea di causa ed effetto, quando questa viene applicata alle operazioni della materia, possiamo conchiudere con certezza: che il movimento può essere, ed è effettivamente, la causa del pensiero, e della percezione ».

Ma se la merce che ho è la causa, proprio la causa con tutto quel senso che hanno le cause fisiche, dell'utile che io avverto possedendola, ed essa è, certamente, una quantità misurabile, io potrò sempre, misurando la quantità della merce, misurarne anche il mio utile che ne è l'effetto, e, in questa misurazione parallela, istituire un vero e proprio, e preciso *bridge*. « ....Vedendo, leggiamo in Hume, che la stessa proporzione, la quale fa sì che due figure producono nell'occhio quell'apparenza che chiamiamo *uguaglianza*, le fa anche corrispondere l'una all'altra (e alle misure comuni con cui sono confrontate) — ci formiamo dell'eguaglianza una nozione mista, derivante dai confronti fatti naturalmente e insieme da quelli fatti con metodo più esatto. Ma ancora non siamo soddisfatti; poichè mentre la sana ragione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ci convince che ci sono corpi *enormemente* più piccoli di quelli che appaiono ai sensi, una falsa ragione ci vorrebbe persuadere che ce ne sono di *infinitamente* più piccoli. Noi ci accorgiamo, allora, di non possedere uno strumento o un'arte di misurare tale che ci assicuri di non incorrere in qualche errore o incertezza. Convinti che l'addizione o la sottrazione d'una minima particella sfuggirà sempre al senso e alla misura, e poichè pensiamo che due figure, se prima erano uguali, non possono esserlo più dopo quella sottrazione o addizione — supponiamo che ci sia una norma di uguaglianza, capace di correggere esattamente l'impressione e la misura, e di cogliere la proporzione di quelle figure interamente. Tale norma è puramente immaginaria: l'idea vera e propria di uguaglianza è quella data da una particolare apparenza, corretta con la sovrapposizione o con una misura comune; sì che la nozione di una correzione che sorpassa gli strumenti e l'arte di cui disponiamo, è una funzione tanto inutile quanto incomprensibile. Ma, sebbene questa norma sia soltanto immaginaria, tale finzione è del tutto naturale, nè c'è nulla di più usuale del proseguire che fa lo spirito per questa via in ogni sua operazione, anche quando la ragione che gliela fece intraprendere sia venuta meno. Questo si vede molto chiaramente rispetto al tempo: per quanto sia evidente che noi non abbiamo un metodo esatto per determinare la proporzione delle sue parti, meno ancora che per l'estensione, pure, con varie correzioni alle nostre misure e ai loro gradi di maggiore o minore esattezza, siamo riusciti a una nozione oscura e implicita di uguaglianza intera e perfetta. E così in molti altri casi. Un musicista, ad es., notando che il suo udito diventa ogni giorno più debole, e correggendolo con la riflessione e l'attenzione, prosegue nello stesso atteggiamento mentale anche quando gliene manca la ragione, e pensa alla nozione di una terzina e di un'ottava perfetta senza poter dire d'onde ha ricevuto quel modello di perfezione. Un pittore si fa la stessa finzione per i colori, e un meccanico per il movimento: l'uno immagina che la luce e l'ombra, l'altro che la velocità e la lentezza siano capaci di un confronto e di una uguaglianza superiore per esattezza al giudizio dei sensi ».

Trascriviamo ora anche qui, rapidissimamente, in linguag-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gio econonomico palpabile. Dato (e concesso nel senso che più sopra si è visto) che la merce è la causa del mio utile, che ne è l'effetto, io posso sempre, quando la quantità della mia merce varia alquanto in più o in meno, sapere che anche il mio utile varierà alquanto in più o in meno, ma, se la quantità della mia merce varia in una misura infinitesimale, io veramente non posso più valutare di quanto varierà il mio utile; sapendo, però, per abitudine, che, se varia la quantità della merce, anche il mio utile varia, io estendo questa mia abitudine di giudizio alle variazioni anche minime, minimissime, della merce, e imagino un calcolo, una misura infinitesimale del mio utile, e parlo di utilità marginale, di utilità marginale della marginale ecc. ecc., illimitatamente. Tutto ciò è una immaginazione figlia dell'abitudine e di nient'alro, ma non lo è nè più nè meno di quel che sia l'infinitesimalismo del fisico e del meccanico: onde il *bridge* dell'economista è fittizio sì, ma è inevitabile nè più nè meno di una qualunque funzione matematica, che è appunto un *bridge* tra due fenomeni esterni, ritrovato dalla meccanica razionale.

* * *

Come sarebbe, però, possibile che io prendessi l'abitudine (si noti l'abitudine) di considerare certe merci come le cause di certe mie utilità, e le loro variamti quantità come la causa delle mie varianti quantità di utilità, se in qualche modo — genuino o fittizio, si vedrà poi — io non sono sempre la stessa persona, lo stesso individuo (indiviso anche nel tempo) che rileva le cause, collega cause ed effetti, avverte gli effetti? Hume, infatti, affronta a questo punto il problema dell'identità personale, e svolge delle riflessioni di cui l'economista incline a trattare la nozione di individuo, di attore in un modo piuttosto sommario e sbrigativo, potrebbe far tesoro; non soltanto per questo suo problema pregiudiziale del *no-bridge,* ma anche per molti altri, fra cui, uno per tutti, quello essenzialissimo del tempo, e poi quello della distinzione fra statica e dinamica, dei periodi lunghi e brevi ecc. ecc. Ma lasciamolo parlare.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

« Ed ora, egli scrive, veniamo alla natura *dell'identità personale,* divenuta una questione di così grande importanza nella filosofia. E' evidente che dobbiamo anche qui seguire lo stesso modo di ragionare, il quale ci ha spiegato con tanta chiarezza l'identità delle piante e degli animali, delle navi e delle case, e di tutte le produzioni complesse e mutevoli sia dell'arte che della natura. L'identità che noi ascriviamo allo spirito umano è una identità fittizia, dello stesso genere di quella che ascriviamo ai vegetali e agli animali. Essa, quindi, non può avere un'origine diversa, ma deve procedere da una operazione simile dell'immaginazione su oggetti simili.... E' evidente che l'identità che si attribuisce allo spirito umano, per quanto perfetta lo si voglia considerare, non è in grado di risolvere la pluralità delle percezioni in una sola, nè di far perdere loro il carattere di distinzione e di differenza che è loro essenziale: resta sempre che ogni percezione distinta, che entra nella composizione della mente, è una esistenza distinta ed è differente, distinguibile e separabile, da ogni altra percezione o contemporanea o successiva. Ma poichè non ostante questa distinzione e separabilità, noi supponiamo tutta una catena di percezioni unite dalla identità, nasce naturalmente una questione a proposito di questa identità: se, cioè, è qualcosa che unisce insieme realmente le nostre diverse percezioni, o se ne associa soltanto le idee nell'immaginazione. In altri termini: se nel sentenziare l'identità di una persona, osserviamo qualche legame reale tra le sue percezioni, ovvero sentiamo un legame soltanto fra le idee che di queste ci formiamo. Queste questioni possiamo facilmente risolverle se ricordiamo ciò che è stato già ampiamente dimostrato: cioè che l'intelligenza non coglie mai nessuna connessione reale fra gli oggetti, e che anche l'unione di causa ed effetto, esattamente esaminata, si risolve in un'associazione abituale delle idee. Poichè ne segue, evidentemente, che l' identità non appartiene realmente a quelle differenti percezioni, nè le unifica affatto; ma è semplicemente una qualità a loro attribuita a causa dell'unione delle idee di esse nell'immaginazione, quando vi riflettiamo su. Ora le sole qualità che possono unire le idee nell'immaginazione sono i tre rapporti... di somiglianza, di con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tiguità e di causalità; e poichè la vera essenza di questi tre rapporti consiste nel produrre un facile passaggio da un'idea ad un'altra, ne segue che le nostre nozioni di identità personale derivano esclusivamente dal cammino piano e ininterrotto del pensiero attraverso una serie di idee connesse, conforme ai principii su esposti ».

Ma si è veduto che, tra le mie merci e il mio utile, vi è il rapporto di causa ad effetto, e seguiamo dunque Hume quando egli prosegue a chiarire che proprio e più specialmente dal rapporto di causa ed effetto, o meglio dalla inevitabile supposizione che l'abitudine ce ne suggerisce, fluisce naturalmente la nozione di identità personale, ossia nel caso nostro dell' « individuo » economico « In quanto alla *causalità,* si noti che lo spirito umano è veramente da considerare come un sistema di differenti percezioni, o differenti esistenze, legate insieme da rapporto di causa ed effetto, le quali si generano reciprocamente, si distruggono, influenzano e modificano l'una o l'altra. Le nostre impressioni fanno sorgere idee corrispondenti, e queste alla loro volta generano altre impressioni. Un pensiero ne caccia un altro, trascina con sè un terzo, dal quale è a sua volta espulso. Da questo lato non potrei paragonare l'anima meglio che a una repubblica, a uno stato, i cui diversi membri sono uniti da un vincolo reciproco di governo e di subordinazione, e danno vita ad altre persone, le quali continuano la stessa repubblica nell'incessante cambiamento delle sue parti. E come una stessa repubblica, non soltanto può cambiare i suoi membri, ma anche le sue leggi e la sua costituzione, nello stesso modo una medesima persona può mutare carattere e disposizione, così come le sue impressioni e le sue idee, senza perdere la propria identità. Qualunque cambiamento subisca, le sue parti sono sempre connesse dal rapporto di causalità. E da questo punto di vista la nostra identità rispetto alle passioni serve a corroborare quella dell'immaginazione, facendo in modo che le percezioni distanti si influenzino a vicenda, e ci diano un interessamento sempre presente per i dolori e per i piaceri passati e futuri. E poichè la memoria, sola, ci fa conoscere la continuità e la estensione di queste successioni di percezioni, essa deve essere considerata, per tale ragione principalmente, l'ori-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gine dell'identità personale. Se non avessimo la memoria, non si potrebbe avere nessuna nozione della causalità, nè, per conseguenza, di quel concatenamento di cause e di effetti che costituisce il nostro io, la nostra persona ».

E', così, la memoria che una certa quantità di una certa merce mi ha causato un certo utile, quello che mi induce a ritenere, *rebus sic stantibus,* che essa me lo causerà ancora, ed è in questa assimilazione del mio passato col mio presente e col mio futuro che io produco, produco *ex novo*, la mia qualità di individuo economico distinto, identico a me stesso. Dal momento però, in cui, mediante la memoria dei miei scambi precedenti, io mi sono creato l'idea della mia identità personale economica, questa la prolungo, per forza d'abitudine, ossia di inerzia, anche agli scambi passati che non ricordo affatto, e anche a quelli futuri che mi figuro solo vagamente e anzi non mi figuro affatto. « Ma, una volta segnalata per mezzo della memoria questa nozione di causalità, noi possiamo estendere la medesima catena di cause, e per conseguenza l'identità della nostra persona, al di là della memoria e comprendervi epoche, circostanze, azioni che abbiamo completamente dimenticato, ma che in generale supponiamo come esistite. Chè ben poche sono le azioni passate di cui serbiamo memoria. Chi è per esempio, che può dirmi quali furono i suoi pensieri, le sue azioni al 1° gennaio del 1715, l'11 di marzo del 1719, e il 3 di agosto del 1739? O vorrà egli affermare, perchè ha completamente dimenticati gli incidenti di quei giorni, che il suo io presente non è la stessa persona di quel tempo, e capovolgere in tal modo le più accettate nozioni sull'identità personale? Da questo lato la memoria non tanto *produce,* quanto *scopre* l'identità personale, mostrandoci il rapporto di causa ed effetto fra le nostre diverse percezioni. A coloro che affermano che la memoria produce interamente l'identità personale incombe l'obbligo di trovare la ragione per cui noi possiamo estendere l'identità al di là della memoria ».

Ma trascriviamo anche qui Hume nel nostro lessico economico volgarizzato, e diciamo allora così: che la memoria che io serbo dei miei passati rapporti fra varie quantità di merci e varie quantità di utile, la proiezione dietro a me e avanti a me di un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

unico *io* scambista, realizza in pieno, anche per tutta la durata della mia esistenza fisica, la mia qualità di individuo economico indiviso e indivisibile, la mia qualità di attore economico unito, ininterrotto, compatto: perchè essa getta un lunghissimo *bridge* fra tutte le quantità della mia utilità, e così risolve insomma in senso affermativo il problema del *bridge* intraindividuale. Si afferma, infatti, che tra la merce di adesso e il mio utile di adesso vi è connessione, non più di quella che pare ci sia fra due oggetti fisici che mi appaiono uno subito dietro l'altro, ma neanche meno; e che questa connessione io la posso estendere, anzi non posso non estenderla, fra tutte le mie merci passate e future e tutte le mie utilità di ieri e di domani: costituendo così in me, di me, una continua comunione di connessioni di scambio, e poi una ulteriore connessione di connessioni; costituendo in me e di me, ripetesi, una persona continua, una continuità, come è una continuità una distesa di equazioni matematiche concatenate, che esprimono appunto, e alla perfezione, il concetto di *bridge*.

* * *

Delle moltissime cose essenziali che ci ha detto Hume, e delle pochissime soltanto ermeneutiche aggiunte dallo scrivente, è apparso sì, con quel tanto di perentorietà (ma non più) che ci può essere nella concezione humiana, che il famoso *bridge* di me con me stesso, ossia quello che abbiamo chiamato intraindividuale, esiste; ma non è apparso affatto, almeno direttamente, che esista l'ancor più famoso *bridge* fra me e un altro, quello che abbiamo denominato interindividuale; e ciò mentre che esista il *bridge* intraindividuale tuti gli economisti, pur senza darsene troppa ragione, ne sono convinti, e invece nessuno o quasi nessuno di essi è convinto che ci sia anche il *bridge* interindividuale, che è anzi il vero e proprio e spinosissimo problema cruciale di tutta la scienza economica. Dal contenuto stesso, però, di quel che si è detto qui sopra con la penna di Hume deve essere anche apparso che le basi per affermare che anche il *bridge* interindividuale esiste sono gettate; perchè, se anche il *bridge* intraindividuale non è, in fondo, che una abitudine che io ho a vedere dei rapporti fra

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

le mie merci e il mio utile come se fossero dei rapporti fra due oggetti fisici a me esterni e tra loro spesso accoppiati, non è chiaro che anche il *bridge* interindividuale, ossia il giudizio economico che io do di Caio, ossia il rapporto che io gli attribuisco fra le sue merci e il suo utile, è un giudizio, è un rapporto della stessa natura di quelli, che io istituisco fra due oggetti fisici esterni? non essendo le *sue* merci e il *suo* utile, che due oggetti a me esterni più o meno frequentemente congiunti?

Ma, al solito, diamo la parola a Hume. « ....A fine di conservare fin da principio — egli ci ammonisce — il significato comune delle parole e segnare le diverse gradazioni di evidenza, sarebbe forse più conveniente distinguere la ragione umana in tre specie: cioè quella della *conoscenza*, delle *prove* e della *probabilità*. Per conoscenza intendo la certezza che nasce dal confronto delle idee; per prove le argomentazioni di rapporto causali, completamente libere da dubbi e incertezze; per probabilità l'evidenza ancora accompagnata da incertezza.... Le probabilità delle cause sono di differente specie: ma tutte derivano dalla stessa origine, cioè dall'*associarsi delle idee ad una impressione presente*. Ma poichè l'abito che produce l'associazione proviene dalle frequenti unioni degli oggetti, esso deve giungere alla sua perfezione, e acquistare nuove forze a ogni caso che cade sotto la nostra osservazione. Il primo caso ha poca o niuna forza; il secondo vi aggiunge qualche cosa; lentamente, il giudizio giunge alla piena certezza della conoscenza. Ma, prima di raggiungere i punto di perfezione, esso passa attraverso parecchi gradi inferiori ed in ciascuno di essi deve venir riguardato come una supposizione o probabilità. La gradazione, quindi, dalla probabilità alla prova è in molti casi impercettibile, e la differenza fra questi due generi di credenza è più facilmente percepita nei gradi molto distanti che in quelli vicini e contigui.... Dobbiamo osservare che la supposizione *che il futuro assomiglia al presente* non si fonda sopra alcuna specie di argomenti, ma è derivata unicamente dall'abitudine, mediante la quale siamo portati ad aspettare dal futuro lo stesso ordine di fenomeni ai quali siano stati abituati. Questa abitudine, o disposizione, a trasferire il presente nel futuro è piena e perfetta, e, per conseguenza, il primo impulso dell'immaginazione in que-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sta specie di ragionamento possiede le stesse qualità ». Così, per quel che ci concerne, si avrebbero questi successivi passaggi: l'impressione fisica che io ho di me, scambista, è uguale o quasi a quella che ho di un altro scambista, che è un mio simile; le impressioni fisiche che io ho di lui nei suoi successivi momenti sono eguali o quasi a sè stesse, perchè egli stesso è simile a sè medesimo. Immagino, perciò, che anche in lui si svolga, come in me in cui ogni giorno lo osservo, un rapporto di causa ad effetto fra le quantità di merci e le quantità di utile, e che tal rapporto sia eguale o quasi a quello che si svolge in me che sono un suo simile; e immagino altresì che questo suo rapporto perduri in lui con la stessa figura e con lo stesso andamento che vi ho osservato, o che anche induco dal suo aspetto esteriore se questo si conserva simile a se stesso o anche soltanto simile a quello di altri scambisti, in cui ho osservato quella figura e quell'andamento di rapporto fra merci e utilità. Questo mio immaginare di lui, questo mio attendermi in lui tale o tale altro rapporto non ha il carattere nè di una conoscenza, nè di una assunzione provata, ma soltanto quella di una previsione munita di grande probabilità. Ma, in ciò, questo mio immaginare e prevedere di lui scambista è eguale all'immaginare e al prevedere che io faccio di me; perchè neanche di me io non so con certezza, e neppure solo con buone prove, che domani il mio raporto fra merci e utile sarà identico a quello di ieri; ma lo ritengo soltanto, per la esperienza mia e anche forse di quella da me supposta negli scambisti a me simili, una cosa probabile, molto probabile.

Ma ascoltiamo ancora Hume: « La quarta specie di probabilità.... è quella derivante dalle regole o norme generali.... Si potrebbe chiedere perchè gli uomini si formano queste regole generali.... Rispondo che ciò proviene, a mio avviso, da quegli stessi principii, dai quali tutti i giudizi concernenti le cause e gli effetti dipendono, cioè dall'abitudine e dall'esperienza. Una volta abituati a vedere un oggetto unito a un altro, la nostra immaginazione passa dal primo al secondo per naturale transizione.... Ora la natura dell'abitudine non è soltanto di agire con tutta la sua forza quanto sono presenti oggetti esattamente eguali a quelli ai quali siamo stati abituati, ma anche di agire,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in grado inferiore, quando ne scoprimo dei simili; e sebbene perda qualcosa delle sue forze ad ogni differenza, tuttavia è di rado distrutta quando resta ferma qualche circostanza importante. Un uomo che mangiando pere e pesche ha fatto l'abitudine alle frutta, si accontenterà di poponi quando non troverà di meglio; e così, uno che è diventato ubriacone col vino rosso, si butterà presso a poco con lo stesso furore al vino bianco, se glielo offrono. Con questo principio si è illustrato dianzi quelle specie di probabilità fondate sull'analogia, mediante le quali trasferiamo un'esperienza passata a oggetti somiglianti, ma non esattamente eguali. A mano a mano che la somiglianza diminuisce, diminuisce anche la probabilità, pur serbando qualche forza finchè resta alcuna traccia di somiglianza ». Così nasce, si forma e sta il *bridge* interindividuale, ed è un ponte che l'economista può percorrere passo passo, per intervalli piccolissimi, minimi, e, se vuole, anche infinitesimali. « La.... riflessione è fondata su quelle grandi probabilità, delle quali la mente può giudicare e osservare le minime differenze. Quando i casi o esperimenti ascendono a diecimila da un lato e dall'altro a diecimila e uno, il giudizio da la preferenza a quest'ultimo gruppo, per la sua superiorità: benchè sia evidentemente impossibile che la mente possa percorrere ogni aspetto particolare e distinguere la vivacità superiore dell'immagine, che nasce dal numero superiore, dove la differenza è di così poco momento. Avviene così anche nelle affezioni. Quando un oggetto produce una passione che varia col variare della quantità, è evidente che quella passione, propriamente parlando, non è una emozione semplice ma composta di un gran numero di passioni più deboli, derivate da un aspetto di ciascuna parte dell'oggetto: poichè, altrimenti, sarebbe impossibile che la passione aumentasse con l'aumentare di queste parti. Così, un uomo che desiderasse mille lire sterline, ha in realtà mille e più desideri che, uniti insieme, sembrano formare una sola passione, benchè la composizione si riveli subito a ogni alterazione dell'oggetto, con la preferenza che egli dà al numero più grande, anche se superiore soltanto di una unità. E' certo, tuttavia, che una differenza così piccola non potrebbe essere suscettibile nè potrebbe rendere le passioni di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stinguibili, l'una dall'altra. Quindi, il differente nostro modo di procedere, nel preferire il numero più grande, non dipende dalle nostre passioni, ma dall'abitudine e dalle *norme generali*. Noi abbiamo trovato in un gran numero di casi che con l'aumento del numero aumenta la passione, là dove i numeri sono precisi e la differenza sensibile. La mente col suo senso immediato avverte che tre ghinee producono una passione maggiore di due; questo fatto lo applica, per somiglianza, a numeri più alti e per una norma generale assegna a mille ghinee una passione più forte che a novecentonovantanove ».

Qui non c'è che da sostituire, o, meglio, determinare la parola *passione* con la parola *utilità* per essere in pieno nel nostro problema del calcolo economico, e non solo del calcolo economico — utilità totale, marginale ecc. — riferita da me a me, ma anche riferito da me a un terzo, o, in altre parole, per essere in pieno nel *bridge* interindividuale anche infinitesimalizzato. Il « gran numero di casi », infatti, di cui discorre Hume sono, indistintamente, casi miei e casi altrui, e ciò che solo li distingue è di essere poco o molto, pochissimo o moltissimo numerosi; tantochè se i casi altrui, rivelanti un certo rapporto fra quantità di merci e quantità di utilità, fossero numerosissimi, e viceversa i casi miei rivelanti lo stesso rapporto fossero scarsissimi o non ce ne fosse neanche uno, io avrei il diritto di affermare l'esistenza del *bridge* interindividuale, e non lo avrei, invece, di affermare l'esistenza del *bridge* intraindividuale: il *bridge* di me con Tizio sì, e il *bridge* di me con me no.

* * *

E' intuitivo che a tutte le riflessioni suesposte si possono, per lo stesso piano in cui si muovono, opporre, purchè stiano sullo stesso piano, svariate considerazioni, ma poichè qualunque cosa se ne pensi — tutta la scienza di oggi si muove, suppergiù, nella loro orbita — non se ne può negare la grande elevatezza, e la grande congruenza, si può ben trarne, ricapitolando e ordinando, le conclusioni circa il nostro specifico problema, ed esse suonano così. E' cosa certa, o almeno molto provata, o almeno molto probabile che l'individuo sa che c'è una relazione fra le quantità di merci di cui dispone o di cui non dispone, e la utili-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tà o la disutilità che egli ne risente; ed egli sa anche che tale relazione da causa ad effetto fra le merci e l'utile è cosiffatta che, quando variano in una certa misura le quantità delle merci, varia anche in una certa altra misura la sua utilità o disutilità: sa, in una parola, che in lui il *bridge* c'è. Ma conoscenza sperimentale del proprio *bridge,* cioè conoscenza matematica dei propri rapporti di interna causazione delle merci obiettive sugli apprezzamenti subiettivi di utilità, vuol dire semplicemente questo: che ogni individuo può figurarsi e anche realizzare la propria condotta economica effettiva come una condotta matematica e, in ciò, razionale; così matematica e razionale come, nè più nè meno, se egli fosse un oggetto meccanico in movimento. E', egualmente, cosa certa, o, almeno altrettanto provata o probabile, che l'individuo scambista sa che l'individuo col quale scambia una qualunque merce con una qualunque altra, ha un certo rapporto fra le merci che gli offre e la sua utilità e fra le merci di cui egli si priva e la sua disutilità; sa che fra queste cause e questi effetti in altrui esiste un rapporto tale che, quando le merci-causa variano in un certo modo, gli effetti-utilità variano in un certo altro: sa, per farla breve, che tra lui e l'altro *bridge* c'è. Ma essere in *bridge* con l'altro, conoscere il rapporto di lui fra merci e utilità, vuol dire poter prevedere, da parte del primo individuo, quale è la condotta economica razionale, e proprio matematica, del secondo individuo. il cui interno rapporto gli sta dinanzi anche qui netto e preciso come se si trattasse del rapporto fra due gravi.

Stando così le cose, non si può dire che la scienza economica libera — che ha per premessa la esistenza del *bridge* intraindividuale — si trovi in una posizione teorica diversa da quella della scienza economica corporativa, di cui la premessa è la esistenza del *bridge* interindividuale: non può dirsi: perchè tanto la prima che la seconda possono a buon diritto e a pari titolo costruirsi un sistema, a uno o più individui, egualmente razionale: razionale sarebbe, infatti, il sistema costruito dalla scienza economica libera perchè ivi ogni individuo, munito del proprio *bridge,* conformerebbe la propria condotta economica in maniera matematicamente perfetta, o, che è lo stesso, utilitariamente massima; e razionale, nello stesso modo, sarebbe il siste-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma costruito dalla scienza economica corporativa, dal momento che qui abbiamo che un individuo (capo del sindacato, della corporazione, dello Stato) sarebbe fornito del *bridge* di tutti gli altri individui a lui pertinenti (membro del sindacato, della corporazione, governato in genere) e, così fornito, potrebbe guidare la loro esistenza economica in maniera matematicamente perfetta, ossia utilitaria al grado massimo. Ma di qui, una conseguenza molto ovvia: che non può la scienza economica libera contestare la legittimità teorica della scienza economica corporativa, opponendo che questa è, necessariamente, irrazionale e cioè mera politica; perchè necessariamente irrazionale sarebbe se non esistesse il *bridge* interindividuale, ma, poichè questo esiste, essa può essere scienza economica razionale. E l'altra conseguenza, parallela: non potere, cioè, la scienza economica corporativa disconoscere la fondatezza teorica della scienza economica libera oppugnandole di essere costituzionalmente irrazionale; perchè questa non dovrebbe, dovrebbe, esserlo, che se mancasse il *bridge* intraindividuale, e questo ,viceversa, esiste.

Ma dalle riflessioni di Hume esposte qui dietro risultano, oltre queste due, altre conclusioni, e queste si possono esprimere nei seguenti termini. Il *bridge* intraindividuale — di solito è dato per certo — non ha una esistenza certa, proprio certa, ma soltanto più o meno provata, ma soltanto più o meno probabile, così come un individuo se lo può immaginare ricordando le proprie esperienze economiche, ricordando che in lui si è avverato un certo rapporto fra merci e utile, e supponendo che ciò che è stato, o sarà tale quale, o varierà secondo una regola, che, anche quella, gli è sperimentalmente conosciuta. Ma questa sua opinione, appunto perchè ha origini sperimentali e cioè più o meno probabilistiche, non è affatto una certezza; e può quindi darsi sempre che il suo atto economico, implicando necessariamente un attimo di futuro, sia non razionale, non deducibile matematicamente, non massimamente utile e in ciò non economico: il *bridge* intraindividuale è aleatorio. Alla sua volta il *bridge* interindividuale — di solito è dato per incerto — non è affatto neanche esso certo, ma è, esso pure, soltanto provato più o meno, soltanto più o meno probabile, è quel che può risultare dalla raccolta di casi sperimentali passati da cui appare a un

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

individuo che un altro individuo ha in sè un qualche rapporto fra merci e utilità, e che si prolungano congetturalmente tali e quali (comprese, beninteso, nell'identità anche le variazioni che si sono verificate) nell'avvenire. Però questa congetturazione che Tizio fa sul futuro economico di Caio è, per quanto mentalmente inevitabile, in tutto e per tutto arbitraria, e può ben darsi così che, quando l'individuo prevede che l'altro individuo avrà in se un dato qualunque rapporto fra merci e utile, si sbagli, si sbagli interamente; e poichè è su questa sua previsione che egli conforma la propria guida economica dall'altro individuo, questa risulta non dedotta, non matematica, non razionale, non utile al grado massimo, e cioè non economica.

Sotto tale aspetto così non si può dire che la scienza economica libera si trovi in una situazione teorica differente dalla situazione in cui si trova la scienza economica corporativa: perchè alla scienza economica libera è presupposto indispensabile il *bridge* intraindividuale, e questo c'è, sì, ma è aleatorio, probabilistico e perciò può dirsi o irrazionale o soltanto munito di razionalità probabilistica; e perchè non può aversi scienza economia corporativa se non sussiste il *bridge* interindividuale, e questo sussiste bensì, ma non è anch'esso che casualistico, probabilistico, non razionale, o soltanto probabilisticamente razionale. Si supponga, infatti, che, mentre si sta mettendo insieme la scienza economica libera come un sistema razionale di uno o molti individui, nessuno di questi, perchè sono cambiati i suoi gusti o i suoi ostacoli o tutti e due, ritrovi più il proprio *bridge* intraindividuale, non attuì più nessuna regola del proprio passato a conformare la propria condotta economica presente, che, rispetto a quel passato, è un futuro. Ebbene, il sistema, come sistema sperimentale deduttivo o logico — sperimentale che sia, cadrà di colpo; e, in luogo di esso, lo scienziato dovrà, o rinunziare a qualunque deduzione e previsione e la scienza economica libera morrà, oppure dovrà prevedere a caso, letteralmente a caso, costruirà un aggruppamento di concetti del genere da quelli che accompagnano le estrazioni dei numeri di una lotteria. Ma la prospettiva non cambia se si suppone che sia la scienza economica corporativa che venga a trovarsi in un tale frangente: se, infatti, tutti gli individui

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mutano all'improvviso o tutti i loro gusti o tutti i loro ostacoli o tutti due, il capo del sindacato o della corporazione o del governo che vuole averli in vista per guidarne l'esistenza economica, si trova senza più *bridge* sperimentale nei loro confronti. E, mancando di questa regola essenziale per prevedere quali sono i loro mille e mille rapporti fra merci e utilità, o dovrà anche qui rinunziare alla sua impresa scientifica, oppure dovrà proseguirla gettando nel caos degli individui nuovi un qualunque *bridge* di fantasia, il quale potrà o non potrà coincidere coi nuovi rapporti fra merci e utili dei vari individui non più e non meno che un colpo di fucile può colpire un bersaglio invisibile, insospettato e forse anche inesistente.

Se quel che si è detto fin qui ha qualche senso, si vede che nè il Cesarini-Sforza nè io abbiamo, l'uno sul'altro, un diritto poziore per costruire o la scienza economica corporativa o la scienza economica libera, le quali sono entrambe costruibili deduttivamente in quanto c'è sia il *bridge* interindividuale sia quello intraindividuale, e entrambe costruttibili solo probabilisticamente in quanto e il primo e il secondo *bridge* sono soltanto probabilistici. Qui, per uscire, se è possibile, da questo vicolo cieco, ci potremmo chiedere: vi è una regola, sia pur solo probabilistica, per stabilire se è più probabile il *bridge* intraindividualistico o il *bridge* interindividualistico? per stabilire se è più deducibile, quindi, la scienza economica libera o la scienza economica corporativa? Questa regola, sia pur soltanto probabilistica, se pure c'è, non può trovarsi che nella esperienza, cioè in una somma di casi economici storici, perchè è dalla esperienza soltanto, detta anche storia di casi, che si ricavano le verità di probabilità. Ma è questa una ricerca, che non ha niente a che fare col nostro problema qui; che ci auguriamo sia fatta, non con la sbrigatività con cui ci danno i giudizi storici e politici, ma col rigore con cui si conduce una esperienza scientifica vera e propria; e che, in attesa che sia almeno impostata e orientata, ci lascia fermi nelle conclusioni, nettamente paritetiche, a cui, sulla scorta di Hume e indulgendogli, siamo passo passo arrivati.

N. Massimo Fovel

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

POSTILLA

Posso, per il cortese interessamento della Direzione di questo Archivio, riprendere subito la parola nella discussione col Prof. Fovel intorno a quella concezione dell'economia corporativa che, collaborando col compianto Carli, ebbi tempo fa occasione di delineare, molto schematicamente, in questa stessa rivista. Lo studio di Fovel è notevole per l'ingegnoso ricorso alla teoria della conoscenza dello Hume, dalla quale si ricava la dimostrazione che la prevedibilità del giudizio economico, cioè il famoso bridge *o ponte intraindividuale oppure interindividuale, è fittizia ed aleatoria. Di conseguenza nè la scienza economica libera (individualista), che presuppone la possibilità del « ponte » intraindividuale, nè la scienza economica corporativa, presupponente la possibilità del « ponte » interindividuale, avrebbe più dell'altra diritto ad essere considerata come la sola razionale, mentre la tesi sostenuta da Carli e dallo scrivente assumeva (ed assume) che razionale è solo l'economia corporativa, intesa sia come forma di attività economica, sia come forma di conoscenza scientifica.*

Bisogna intanto prendere atto che Fovel, ammettendo che ambedue le scienze, quella corporativa e quella individualista, possono considerarsi come razionali, non nega più, come una volta, la razionalità dell'economia corporativa. E' vero che in entrambi i casi si tratta di una razionalità « probabilistica » e quindi, a rigore, di una falsa razionalità, sicchè per decidere quale delle due è « più deducibile », vale a dire più razionale, occorrerebbe, secondo Fovel, metterle alla prova dell'esperienza. Però dietro questo empirismo o addirittura scetticismo foveliano (la colpa è di Hume!), non è forse difficile intravvedere un terreno più solido. Sappiamo già che una scuola di economisti cerca di scoprire il « ponte », ossia di arrivare alla definizione scienti-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fica del massimo utile collettivo (si tratta del « ponte » interindividuale) mediante rilevazioni statistiche, non essendo praticamente possibile calcolare il « numero favoloso di equazioni » di cui parla Pareto; e non è detto che con tale metodo sperimentale od empirico non si possano raggiungere dei risultati, come la formulazione di leggi statistiche che consentano delle previsioni di un certo grado, e quindi delle scelte quanto meno è possibile irrazionali. Ma questo tentativo di girare la difficoltà presuppone per l'appunto che il « ponte » interindividuale non esista o esista solo come ipotesi destinata a non mai realizzarsi. Anche quello che Fovel immagina di poter costruire, è dal medesimo costruttore riconosciuto come fittizio e aleatorio. In realtà, non esiste neanche il « ponte » intraindividuale, o, per meglio dire, esiste solo in ipotesi, in quella ipotesi, dell' homo oeconomicus *sulla quale è costruita l'economia individualista. Si può pensare un soggetto che regoli la sua condotta in modo perfettamente economico, realizzando il suo massimo utile, un soggetto sempre identico a sè stesso, agente tra condizioni invariabili e quindi da lui conosciute esattamente, in grado di scegliere liberamente i suoi fini e i correlativi mezzi, un soggetto insomma isolato, che ignori gli altri soggetti e si muova nello spazio economico con piena indipendenza: quest'uomo economicamente felice non avrà bisogno di costruire « ponti » interindividuali, esaurirà in sè stesso ogni problema economico e li risolverà tutti alla perfezione. Così la scienza dell'* homo oeconomicus *è indubbiamente razionale, ma ha il torto di essere soltanto razionale, perchè l'ipotesi su cui si basa rimane una pura ipotesi, e di conseguenza l'economia individualista finisce per apparire quello che è, ossia un modello della realtà nel quale non si riconosce più l'originale.*

All'altro polo, capovolgendo la posizione individualista, si trova nè più nè meno che l'economia comunista, quella che invece presuppone, o assume come sua ipotesi fondamentale, l'esistenza del « ponte » interindividuale e prescinde dal « ponte » intraindividuale. La nozione dello Stato che Fovel presta all'economia corporativa, appartiene realmente all'economia comunista, nella quale lo Stato o il governante opera come se sapesse a pun-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tino che cos'è, qual'è e quanto è l'utile dell'individuo governato, di guisa che la scelta da esso fatta equivale perfettamente a quella dell'individuo e l'esaurisce in sè. Il soggetto, per il comunismo, non ha bisogno di « ponti » intraindividuali, perchè versa tutto al di fuori di sè stesso ed è riassorbito, insieme a tutti gli altri molteplici soggetti economici, in un soggetto unico, che è lo Stato. Ma anche l'ipotesi basilare del comunismo è puramente razionale, e la realtà la smentisce. Quel che capita all' homo oeconomicus, *il quale pretende di vivere isolato nello spazio e naturalmente vi riesce — per quel tanto che vi riesce — solo combinando svariati guai per sè e per il resto della collettività alla quale non può non appartenere, capita anche allo Stato comunista, il quale, per l'appunto come un* h. oec. *unico ed enorme, pretende di esaurire tutto in sè, di essere insieme collettività e individuo, e riesce ad attuarsi — se vi riesce — solo a prezzo di finzioni sopraffattrici. Finzione è che l'utile del tutto si puntualizzi nell'utile del singolo, non meno di quella per cui l'utile individuale si espanderebbe come utile collettivo: due finzioni, due « ponti » immaginari.*

L'economia corporativa non ha pretese del genere di quelle ora indicate. Più precisamente, essa non attribuisce affatto allo Stato o al governante — almeno secondo l'opinione dello scrivente — la capacità di definire qual'è il massimo utile per tutti i governati e di raggiungere in ogni caso la massima soddisfazione universale. Lo Stato corporativo non elimina, nei singoli soggetti economici, nè la disparità delle rispettive posizioni di partenenza (tende ad accorciare le distanze, non a sopprimerle!) nè la libertà d'iniziativa, ma, fermo in questi presupposti — i quali significano che si riconoscono gli individui nella loro concretezza, come forze economiche variabilissime ma reali —, lo Stato corporativo « organizza » le condizioni (non tutte, ma quante più è possibile) tra le quali le scelte economiche dovranno avvenire. Così l'economia corporativa risulta dall'incontro delle scelte individuali con quelle statali, e lo Stato s'inserisce nelle equazioni dell'equilibrio economico al posto di un numero più o meno grande di altri elementi, che diversamente sfuggirebbero al calcolo. Quegli interventi statali che per l'economia indi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vidualista sono puramente perturbatori e per l'economia comunista risolvono in sè, negandola, tutta la vita economica, diventano, per l'economia corporativa, realizzatori d'equilibri non teorici, ma raggiungibili effettivamente mediante il regolamento imperativo di quante più condizioni è possibile delle scelte individuali.

*Si può dire che lo Stato, in tal modo, rimanga al margine, al limite esterno dell'equilibrio economico? Al contrario, la corporatizzazione dell'economia significa che si è acquistata piena coscienza — volgare e scientifica — di un fatto importantissimo, dall'economia individualista, operante con la nozione dell'*h. oec. *ignorato per partito preso: del fatto cioè che lo Stato non sta mai al margine, ma con la sua azione regolatrice e disciplinatrice forma la trama necessaria ed ineliminabile di tutta quanta la vita sociale, e in primo luogo di quella economica, inserendovisi come elemento costitutivo. In concreto, nella realtà storica, dove e come operano gli individui se non nello Stato, mediante lo Stato? Si comprende che questo non s'inserisce nelle equazioni dell'equilibrio generale costruite sull'ipotesi individualista; bisognerà, per ritrovarlo (è il solito «circolo» delle costruzioni scientifiche) che tali equazioni siano invece costruite inserendovelo, cioè tenendo conto degli effetti della sua azione regolatrice delle scelte individuali.*

Economia statica o dinamica? La risposta agli economisti. Allo scrivente sembra che partendo dall'ipotesi individualista come da quella comunista sia difficile concepire l'economia dinamicamente. Tanto l'astrazione del massimo utile individuale quanto quella del massimo utile collettivo rappresentano (sia pure con la finzione del «ponte» intra- o interindividuale) la soluzione di problemi: posizione per eccellenza statica. Ma concependoli anch'essi, quei massimi individuali o collettivi, come problemi sempre aperti (perchè il «ponte» non c'è), l'economia diviene invece un moto incessante verso l'equilibrio, e perciò teorizzabile soltanto nel suo dinamismo.

W. Cesàrini Sforza

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La tutela economica del lavoratore nel diritto internazionale privato italiano

1. — La profonda evoluzione verificatasi nel campo economico negli ultimi due secoli ha indotto quasi tutti gli Stati ad emanare una serie di previdenze legislative per porre su nuove basi i rapporti economici fra datori di lavoro e prestatori d'opera, rapporti che, o non erano regolati dalla legislazione ordinaria, per lo più emanata prima che tale evoluzione si manifestasse, o che non lo erano adeguatamente. Scopo di queste previdenze legislative — il cui complesso è denominato legislazione o diritto del lavoro — è quello di tutelare il lavoratore nei suoi rapporti di dipendenza con il datore di lavoro, di rendere, cioè, meno aspre le conseguenze di quella che era sinteticamente detta la «dittatura contrattuale del datore di lavoro» (1).

Ma questa tutela del lavoratore, attuata da tutti i paesi economicamente progrediti, viene a riconoscere implicitamente un antagonismo fra le due classi dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, antagonismo che rappresenta il presupposto primo per un intervento dello Stato, onde difendere la classe lavoratrice posta in una condizione di inferiorità nei confronti della classe dei datori di lavoro.

Tale antagonismo, è da tutti risaputo, non esiste nello Stato fascista, perchè attraverso l'ordinamento corporativo, datore di lavoro e lavoratore sono posti sullo stesso piano, essendo en-

(1) Riva Sanseverino L., *Corso di diritto del lavoro*, Padova 1938, p. 9.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trambi considerati come *fattori principali della produzione* e come tali protetti dallo Stato.

La legislazione o diritto del lavoro nello Stato italiano non ha più la funzione protettiva nel senso inteso dagli altri paesi, venendo a mancare il presupposto necessario, identificabile nella lotta di classe, ma deve essere considerato come quell'insieme di norme disposte dallo Stato a favore dei lavoratori e destinate a disciplinare i rapporti economici individuali di natura contrattuale sorgenti fra questi e i datori di lavoro [1].

Tali rapporti trovano, come è noto, la loro principale regolamentazione nel contratto di lavoro.

Questa serie di norme ha avuto un'influenza notevole, oltre che sulla comune legislazione, anche sul diritto internazionale privato del lavoro e particolarmente sulla disciplina internazionale del contratto di lavoro.

La ricerca dell'influenza avuta in questo campo dal nuovo assetto legislativo italiano è appunto lo scopo del presente studio.

2. — Abbiamo detto che attraverso il contratto di lavoro, di regola, vengono disciplinati i rapporti intercedenti fra datori di lavoro e prestatori d'opera, ed è quindi necessario fermare la nostra attenzione su questo punto per brevemente esaminare fin dove il nuovo assetto legislativo italiano abbia influito sul regime giuridico cui era sottoposto questo contratto.

Innanzi tutto è necessaria qualche precisazione di carattere generale [2].

---

(1) Parliamo di *rapporti economici individuali di natura contrattuale*, giacchè solo questi, a mio avviso, rientrano sotto l'impero della legislazione del lavoro, essendo tutti gli altri rapporti economici non contrattuali e relativi a tutti i produttori in generale, regolati da un gruppo di norme che formano il diritto corporativo.

Per maggiori notizie su questo argomento si veda l'opera citata di RIVA SANSEVERINO (pp. 7-26) e la bibliografia ivi indicata.

(2) Parlando di contratto di lavoro intendiamo riferirci tanto al contratto individuale, quanto al così detto contratto di *équipe* perchè anche in questo caso non possiamo parlare di una convenzione collettiva, risolvendosi il rapporto fra il gruppo di lavoratori e il datore di lavoro in tanti contratti individuali. (Cfr. GEMMA S. *Il diritto internazionale del lavoro*. Padova, 1938, p. 151).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E' noto come il nostro codice civile, modellato su quello francese, all'art. 1570 regolando la locazione, faccia rientrare sotto questa figura giuridica i due tipi di contratto che, seguendo la tradizione romana, la dottrina civilistica distingue in *locatio operis* e *locatio operarum,* a seconda che si prenda come elemento preponderante il « lavoro » o « il risultato » ottenuto con il lavoro. Ed è opinione dominante sia nella dottrina italiana che in quella straniera, che nel termine *contratto di lavoro* si debba comprendere solo quella figura in cui l'elemento lavoro presenta una importanza preponderante: che cioè questo tipo di contratto deve essere identificato con *la locatio operarum* (1).

Alla classificazione del contratto di lavoro fra i contratti di locazione si perviene perchè anche il lavoro viene considerato come una prestazione di godimento (godimento di una energia lavorativa) mediante prezzo (nel nostro caso mercede).

E' stato giustamente osservato, (2) che, per potersi dare una esatta idea del contratto di lavoro, è necessario attentamente esaminare il rapporto esistente fra il debitore del lavoro ed il lavoro che egli ha contrattualmente promesso. Da tale esame scaturisce una importante constatazione: che il lavoro non può essere considerato una *cosa,* un *quid,* cioè, capace di costituire l'oggetto di rapporti giuridici, dato che il lavoro non ha una esistenza esteriore autonoma. Il lavoro non può essere separato dal lavoratore, perchè esso altro non è che un modo di essere dei muscoli e della intelligenza dell'uomo, un determinato atteggiamento umano, il quale nel contratto di lavoro presenta, come caratteristica differenziale, quella di essere atto ad influire sul mondo esteriore in modo utile per una terza persona. La nuova dignità cui il lavoro è stato elevato in Italia dal Regime impedisce, dunque, di continuare a considerare il lavoro come una cosa in senso giuridico, donde la necessità di separare nettamente il contratto di lavoro dalla locazione.

---

(1) Cfr. Baldoni C., *Il contratto di lavoro nel diritto internazionale privato italiano,* in «Rivista di diritto internazionale», 1932, pp. 347-349 e la bibliografia ivi citata.

(2) Cfr. Riva Sanseverino L., *op. cit.,* pp. 157-158.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Tale necessità è stata sentita dal legislatore italiano il quale già nel primo libro del codice civile ha sottratto la capacità per la stipulazione del contratto di lavoro alla comune capacità richiesta per gli altri negozi giuridici, mentre nel progetto preliminare del libro delle obbligazioni il contratto di lavoro viene a godere di una vita autonoma e riceve una regolamentazione giuridica, le cui linee direttive sono tratte dalla Carta del Lavoro, e nella quale, come si legge nella relazione del Guardasigilli al progetto definitivo, trovano attuazione «gli indirizzi etici, politici, economici e sociali del Regime che, dato il valore giuridico programmatico delle dichiarazioni della Carta stessa, non avrebbero potuto realizzarsi se non attraverso la formulazione di espresse norme».

Esula dagli scopi del presente studio un esame delle norme contenute nel progetto definitivo del codice relativo a questa materia, importando solo constatare che pur non apparendo chiaro se si sia voluto o meno abbandonare la vecchia distinzione fra *locatio operis* e *locatio operarum* (1), si è collocato, accogliendo i voti di una parte della dottrina, il contratto di lavoro (per quanto si riferisce alla prestazione di lavoro subordinato) in una categoria giuridica a sè, mentre il contratto di lavoro autonomo viene disciplinato come contratto di appalto.

Quanto precede, come vedremo, riveste, ai fini che ci siamo proposti, una notevole importanza e ci sarà di guida per risolvere il problema postosi dalla dottrina internazionalistica, se, cioè, la nuova disciplina dei rapporti di lavoro abbia in tutto o in parte sottratto il contratto di lavoro al precedente regime giuridico.

---

(1) Dalla lettura della relazione ministeriale, che accompagna il progetto relativo al contratto di appalto, sembra piuttosto che preoccupazione del legislatore non sia stata quella di superare la vecchia distinzione, bensì di accentuare la diversità fra i due tipi di contratto. Si legge infatti nella relazione del Guardasigilli: «anzitutto non è apparsa perfettamente esatta la dicotonia «compimento di un lavoro o un'opera» perchè se l'esecuzione di un'opera *appare veramente il risultato di un'attività e non delle energie di lavoro impiegate per conseguirlo,* invece l'espressione «compimento di un lavoro» poteva indurre in equivoco e far pensare che non si *era tenuto sufficientemente presente il criterio discretivo fra locatio operis e locatio operarum*».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3. — Un altro problema preliminare, che occorre risolvere, è quello relativo alla vecchia distinzione fra obbligazioni *civili* e *commerciali,* applicata anche al contratto di lavoro, e che aveva decisiva importanza prima della promulgazione del libro primo del nuovo codice civile, per il diverso trattamento che le disposizioni preliminari del codice del 1865 facevano all'una o all'altra categoria di obbligazioni.

E' noto come nella dottrina del diritto internazionale privato italiano vivo dissenso esistesse sulla interpretazione degli articoli 9 delle disposizioni preliminari e 58 del codice di commercio e come gli scrittori fossero divisi su questo importante argomento, perchè se qualcuno cercava di dimostrare l'eguaglianza di trattamento fra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali, la maggioranza della dottrina, considerando la volontà delle parti quale un vero e proprio criterio di collegamento, riteneva applicabile l'art. 9 delle disposizioni preliminari alle obbligazioni di natura civile, lasciando le obbligazioni di natura commerciale sotto l'imperio dell'art. 58 del codice di commercio, il quale non teneva alcun conto della volontà delle parti e le sottoponeva alla legge del luogo dove il contratto era stato concluso, o alla legge nazionale comune dei contraenti, qualora esistesse (1).

La formulazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari del vigente codice civile, che sostituisce l'art. 9 del vecchio codice, contempla un sistema di collegamento diverso, distinguendo fra obbligazioni che nascono da contratto e obbligazioni non contrattuali: le prime, in mancanza di legge voluta dalle parti, sono regolate dalla legge comune dei contraenti e, in difetto di questa, da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso, mentre le seconde saranno regolate sempre dalla legge del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato loro origine.

Questo sistema vale per tutte le obbligazioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualifica in civili e commerciali,

---

(1) Le varie opinioni in proposito sono sinteticamente riassunte, con l'indicazione della vasta bibliografia sull'argomento, dal BALDONI (*op. cit.* p. 349 e segg.).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e si abbandona così il criterio dell' art. 58 del codice di commercio ([1]).

Eliminata la diversità di trattamento finora fatta dal diritto internazionale italiano alle obbligazioni civili e commerciali, viene anche meno la necessità di distinguere i contratti di lavoro a seconda della loro natura civile o commerciale e non vi è più scopo di esaminare l'altro problema, che tale distinzione comportava, in base, cioè, a quale ordinamento giuridico siffatta qualifica dovesse venire stabilita.

Si può, quindi, concludere che secondo il diritto internazionale privato italiano la legge applicabile al contratto di lavoro, quale risulta dall'art. 15 disposizioni preliminari e per quanto riguarda la sostanza e gli effetti, deve essere individuata secondo i seguenti criteri: 1) volontà manifestata dalle parti; 2) cittadinanza ad esse comune; 3) luogo nel quale il contratto è stato conchiuso.

Alcune importanti modificazioni ha introdotto il legislatore al precedente sistema di diritto internazionale privato italiano relativamente alla capacità dei contraenti ed alla forma degli atti.

Per quanto riguarda la capacità si è innanzi tutto risolto il noto dissidio cui dava origine la formulazione dell'art. 6 disposizioni preliminari del codice abrogato, a proposito di stabilire se per la legge personale si dovesse intendere quella di cittadinanza o quella di domicilio. Adottando la dizione « legge dello Stato » nell'art. 7 disposizioni preliminari del codice vigente, il nostro legislatore ha confermato l'opinione, sostenuta dalla dottrina più corretta, che per legge personale deve intendersi quella di cittadinanza. E non può dirsi ([2]) che possono sorgere dubbi in proposito in seguito all'aggiunta, nel secondo comma dell'art. 7, della disposizione per cui uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, deve essere considerato capace

---

([1]) Cfr. SCERNI M., *Il diritto internazionale privato nella nuova codificazione*, Milano 1939, p. 76.

([2]) Cfr. GEMMA S., *op. cit.*, pag. 153, n. 1.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

se per tale atto, secondo la legge italiana, sia capace il cittadino. Tale eccezione, a mio avviso, non è tale da infirmare la regola, e non può ritenersi neppure una innovazione, perchè questo principio era già sancito per le obbligazioni commerciali, con l'art. 58 del codice di commercio. Si è voluto semplicemente estendere anche nel campo del diritto civile un concetto che prima era di dominio del solo diritto commerciale [1] e tale estensione era più che mai necessaria se si tiene presente il concetto che ha ispirato il legislatore, ed al quale abbiamo accennato di sopra, di dare, cioè, alle obbligazioni, siano esse civili o commerciali, una identica regolamentazione.

Una volta accolto il principio della unicità di trattamento delle obbligazioni civili e commerciali per quanto si riferisce alla sostanza delle medesime, era logico che tale principio avesse completa attuazione e quindi fosse esteso anche alle norme regolanti gli altri requisiti delle obbligazioni.

Per tornare al problema che ci occupa, legge regolatrice la capacità dei contraenti un contratto di lavoro sarà la legge di cittadinanza delle parti, salvo il caso di un contratto di lavoro stipulato fra un cittadino ed uno straniero, in cui dovrà farsi sempre riferimento alla legge italiana, che all'art. 3 del codice civile stabilisce una capacità professionale del minore diversa dalla comune capacità. Ma si deve osservare che il citato articolo oltre a stabilire una età generale, fissata in anni 18, prevede anche una età inferiore che sia ammessa dalle leggi speciali ed alla quale si dà la preferenza.

Per cui, nell'applicazione della legge italiana, in materia di capacità professionale, si dovrà seguire il criterio seguente: *a*) legge speciale; *b*) legge generale (codice civile).

Altra innovazione ha portato il legislatore con l'art. 16 disposiz. prelim., per quanto riguarda la legge regolatrice della forma degli atti. Mentre col codice del '65 erano competenti o la legge del luogo o quella nazionale dei contraenti, secondo il citato articolo il numero delle leggi competenti in questa materia sale da due a tre e cioè: la legge del luogo nel quale

---

[1] Cfr. SCERNI M., *op. cit.*, pag. 29.

l'atto è compiuto, quella che regola la sostanza dell'atto, quella dei contraenti, se è comune.

Quindi anche per la forma del contratto di lavoro si possono invocare queste tre leggi non sussidiariamente, ma alternativamente senza vincolo di gerarchia [1].

4. — Su un ultimo problema di carattere generale occorre fermare la nostra attenzione, quello della *territorialità del diritto del lavoro.*

E' questo un argomento, come si è giustamente notato, sul quale nella dottrina si riscontra una singolare concordia almeno quanto ai risultati finali [2], seppure a questi risultati si pervenga per vie diverse e qualche volta in contrasto fra loro.

Una prima indagine si impone per individuare la natura giuridica dell'ordinamento posto dal diritto del lavoro, individuazione che può essere fatta richiamando i criteri distintivi tradizionali fra diritto pubblico e diritto privato.

Ma proprio a questo punto nasce nella dottrina un dissenso che ha importanti riflessi anche nella giurisprudenza. Vi è infatti chi crede di poter considerare il diritto del lavoro come comprendente norme di diritto pubblico e di diritto privato [3], mentre altri lo considera come un *corpus* di norme di diritto pubblico [4] ed altri ancora un *corpus* di norme di diritto privato [5].

E' necessario esaminare questa questione assai importante

---

(1) Cfr. SCERNI M., *op. cit.*, p. 81.

(2) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale del lavoro* nel Trattato di diritto del lavoro diretto da U. Borsi e F. Pergolesi, Padova 1938, vol. IV, pag. 514.

(3) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.*, p. 516 e seg.

(4) Cfr. DE AMICIS, *Legge applicanda ai rapporti di lavoro fra stranieri svoltisi in Italia* in « La Magistratura del lavoro », 1937, n. 8, p. 1126 e seg. - CERETI C., *La legge regolante il rapporto di lavoro svoltosi nel Regno, in base ad un contratto stipulato all'estero, fra una ditta straniera ed un italiano* in « Rivista del Lavoro » 1934, pp. 791-794.

(5) RIVA SANSEVERINO L., *op. cit.*, pp. 23-26.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nei confronti del diritto internazionale privato e particolarmente nel caso che ci occupa, perchè, come è ovvio, l'accoglimento di una o di un'altra teoria può avere notevole influenza e condurre a diverse conclusioni.

Se, ad es., si aderisse all'opinione che considera il diritto del lavoro come un misto di norme di diritto pubblico e di diritto privato, qualora si trattasse di esaminare quale legge sia applicabile a un dato rapporto di lavoro, il giudice dovrà preliminarmente indagare se esista nell'ordinamento giuridico italiano una legge di diritto pubblico capace di regolare quel dato rapporto. In caso affermativo questo sarà inderogabilmente regolato dalla legge italiana a norma dell' art. 18 dispos. prelim. Se, al contrario, quello stesso rapporto fosse regolato secondo l'ordinamento giuridico italiano, da una legge di diritto privato, allora il giudice dovrà, secondo i principi di diritto internazionale privato sanciti negli artt. 15 e 16 delle preleggi, determinare la legge competente e, nell'ipotesi che risulti competente una legge straniera, esaminare se alla sua applicazione non ostino le disposizioni contenute nell'art. 21 dispos. preliminari.

Diciamo subito che non ci è possibile aderire alla teoria per cui il diritto del lavoro deve considerarsi come un *corpus* di norme di diritto pubblico, e quindi un sistema di leggi di polizia del lavoro. Quella parte della dottrina e della giurisprudenza (1) che in tal modo considerano il diritto del lavoro, partendo da considerazioni di carattere politico - sociale, perdono di vista il vero scopo del diritto del lavoro e lo confondono con quell'insieme di leggi e di norme, comprese sotto la denominazione di diritto corporativo, e dirette alla tutela dell'interesse pubblico.

E' ben vero, come afferma il CERETI, che l'attuale disciplina legislativa considera il lavoro come un dovere sociale e non come mero esercizio della facoltà del privato, che esiste ormai un vero e proprio codice del lavoro, interamente ispirato

---

(1) Cfr Cassazione del Regno, 28 luglio 1934, *Società Onorugnu e Mazzi* in «Diritto del lavoro» 1934, III, p. 791, con nota adesiva del CERETI (*già cit.*).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

agli scopi di interesse nazionale perseguiti dallo Stato corporativo e i cui principi vanno ricercati nella Carta del Lavoro. Ma da queste premesse non può scaturire una conclusione come è quella che troviamo nella citata sentenza del Supremo Collegio, che, cioè, *tutte le diverse leggi del lavoro* con le loro varie forme permissive e proibitive, precettive e punitive, si riannodano indiscutibilmente ad un solo organico sistema di leggi, che attendono rigorosamente al diritto pubblico interno, perchè si sostanziano in un *corpus* di leggi di polizia del lavoro dirette alla tutela dell'interesse pubblico, rivolte a scopi di utilità generale e che limitano la libertà dei singoli per il prevalente interesse della Nazione e della generalità dei cittadini.

Qui si è caduti evidentemente in un equivoco, perchè non si è tenuto presente che nel nostro ordinamento giuridico il lavoratore deve essere considerato sotto un duplice aspetto: nei suoi rapporti con lo Stato e nei suoi rapporti con il datore di lavoro.

Sotto il primo aspetto il lavoratore deve essere considerato, come si è detto altrove, *fattore principale della produzione* sullo stesso piano del datore di lavoro e come tale è tutelato da norme cui non può disconoscersi la natura di diritto pubblico, perchè instauranti un rapporto intercedente fra lo Stato ed un suo soggetto per il perseguimento di scopi di interesse generale.

Sotto il secondo aspetto, e cioè nei suoi rapporti col datore di lavoro, il lavoratore esplica una attività privata, che si attua generalmente in una serie di norme di natura contrattuale, cui non può evidentemente riconoscersi la natura di norme di diritto pubblico, sia perchè non instaurano un rapporto fra l'ente pubblico Stato ed un suo subietto, sia perchè non hanno come mira prevalente un interesse collettivo, ma un interesse individuale. E' bensì vero che questa attività del singolo trova dei limiti in norme poste dallo Stato nell'interesse della collettività, norme alle quali il privato deve uniformarsi nell'esplicazione della propria attività e i cui limiti non può superare, ma non per questo il lavoratore nei suoi rapporti con il datore

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di lavoro cessa di esercitare una attività privata e non per questo le norme che regolano tale attività cessano di essere norme di diritto privato, cioè riferentesi alla disciplina di rapporti giuridici fra privati, per assurgere a norme di diritto pubblico, aventi per soggetto lo Stato o altri enti pubblici invece di singoli cittadini, portatori di interessi privati.

E neppure è rilevante l'argomento addotto dal CERETI e dal Supremo Collegio nella citata sentenza, che, cioè, ormai esiste un vero e proprio codice del lavoro interamente ispirato agli scopi di interesse nazionale perseguiti dallo Stato corporativo e i cui principii generali vanno ricercati nella Carta del Lavoro, perchè tutti i codici, compreso quello civile, che per eccellenza è un codice di diritto privato, sono ispirati a principi, a scopi di interesse generale. Anzi il nuovo codice italiano in alcune sue parti (confronta ad esempio il progetto definitivo del libro delle obbligazioni nella parte che riguarda la disciplina giuridica del contratto di lavoro) è ispirato ai principi generali contenuti proprio nella Carta del Lavoro, e non per questo si potrà dire che tali norme sono norme di diritto pubblico anzichè di diritto privato.

Negando, come noi facciamo, che il diritto del lavoro italiano sia formato da un organico sistema di leggi di diritto pubblico neghiamo di conseguenza che esso possa sostanziarsi in un *corpus* di leggi di polizia del lavoro, perchè da un lato evidentemente diretto alla tutela dell'interesse pubblico e dall'altro a limitare la libertà di contrattazione e di condotta dei singoli (1).

Tale affermazione, si è scritto giustamente, si ispira ad una visione eccessivamente statica di quella che è la vigorosa originalità costruttiva della nostra legislazione del lavoro che nel suo possente dinamismo interiore considera elevato il fattore lavoro da oggetto dell'economia a soggetto attivo e ope-

(1) Cfr. DE AMICIS *op. cit.*, p. 1126. Considera legge di polizia del lavoro la legge sull'impiego privato il BALDONI: *La sfera d'applicazione della legge italiana sull'impiego privato e la clausola compromissoria per arbitrato estero* in « Rivista di diritto internazionale » 1934, p. 12 dell'estratto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rante (1) e non considera nel suo giusto valore lo scopo e la funzione del diritto del lavoro.

Siamo d'accordo che anche le norme di diritto del lavoro, in conformità degli orientamenti assunti per l'influenza dei principii corporativi, hanno di mira una utilità generale della collettività, un interesse pubblico, ma è necessario tener presente che questo interesse pubblico si realizza giuridicamente con la tutela di un interesse privato, intensificando ed estendendo la rilevanza giuridica dell'azione dei singoli come privati, per cui questa influenza dell'interesse pubblico sulle norme del diritto del lavoro, porta, in linea generale, ad una ulteriore specificazione della qualifica del diritto del lavoro, quale ordinamento giuridico di diritto privato (2).

E neppure è sufficiente dire, per restringere la nostra legislazione del lavoro al concetto di *polizia,* che essa limita la libertà di contrattazione e di condotta dei singoli, perchè tale facoltà limitativa è propria di tutte le norme sia di diritto pubblico che di diritto privato, non potendo lasciare lo Stato ai singoli una libertà assoluta in nessun campo. Se dovessimo considerare leggi di polizia tutte le norme limitative della libertà di contrattazione e della condotta dei singoli, dovremmo classificare, ad es., fra le norme di tal genere quella contenuta nell'articolo 289 del c. c. che limita la libertà di condotta dei privati in materia di adozione. E gli esempi si potrebbero facilmente moltiplicare. In altre parole, ammettendosi l'opinione che stiamo esaminando, si verrebbe ad ammettere, come è stato opportunamente osservato dalla Magistratura del lavoro di Roma, che la legislazione del lavoro, al pari delle leggi di polizia amministrativa, esaurirebbe prevalentemente il proprio compito nel porre limiti negativi alla proprietà ed alle attività private, mentre ha invece virtù eminentemente costruttiva e di difesa delle energie lavorative della nazione (3).

---

(1) Cfr. Andreoli M., *Sulla legge da applicare ai rapporti di lavoro eseguiti da stranieri in Italia* in « Massimario di Giurisprudenza del lavoro » 1937, p. 618.

(2) Cfr. Riva Sanseverino L., *op. cit.*, p. 24.

(3) Vedi questa sentenza in « Massimario di Giurisprudenza del lavoro » 1937, pag. 614 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il ricorso al concetto di « polizia » anzichè a quello di ordine pubblico, per negare l'applicazione di norme straniere a contratti di lavoro da eseguirsi in Italia, è dovuto ad una inesatta valutazione di quest'ultimo, per quanto riguarda gli effetti che può produrre.

Si è, infatti, affermato, che, se pure tanto le leggi di diritto pubblico quanto quelle di ordine pubblico producono l'effetto negativo di escludere l'applicazione della legge straniera, per il sol fatto che il nostro diritto positivo le contempla separatamente, vi è una sostanziale differenza fra quanto riguarda gli effetti e cioè, mentre l'effetto delle leggi di ordine pubblico è quasi costantemente *negativo* nel senso che esse impediscono l'applicazione della legge straniera, le leggi di diritto pubblico hanno un effetto prevalentemente *positivo* nel senso che portano oltre che alla esclusione della legge straniera anche alla applicazione della legge territoriale per il regolamento del rapporto, accordando così a qualcuna delle parti diritti che essa non avrebbe avuto secondo la legge straniera (1).

Come avremo occasione di osservare in seguito, non è detto che tutto il diritto del lavoro sia formato da leggi di diritto privato, per cui quelle leggi che avranno i caratteri di leggi di diritto pubblico cadranno sotto l'imperio dell'art. 18 disp. preliminari; ma, essendo la maggioranza formata da leggi di diritto privato, la loro applicabilità dovrà essere regolata dall'articolo 21 delle preleggi.

Ad ogni modo quello che qui preme rilevare è che non è affatto vero che le leggi di ordine pubblico producano solo l'effetto di impedire l'applicazione della legge straniera, lasciando così non regolato il rapporto e limitando l'opera del giudice alla sola constatazione della non applicabilità della legge straniera competente. Lo stesso CERETI, adoperando l'espressione, *quasi costantemente,* ammette che qualche eccezione può esservi ed una di queste eccezioni è senz'altro il diritto del lavoro italiano, che per i fini etici, politici e sociali che si propone, nei casi in cui la legge straniera non possa trovare applicazione, dovrà

(1) Cfr. CERETI C., nota alla sentenza già citata p. 794.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sostituirsi a questa per regolare quel dato rapporto giuridico, altrimenti verrebbe meno al suo compito specifico di protezione del lavoratore. Ma anche a prescindere da ciò, anche senza far rientrare il diritto del lavoro italiano fra le poche eccezioni ammesse dal principio enunciato dal CERETI, noi riteniamo con una parte autorevole della dottrina che l'ordine pubblico ha la funzione di impedire che in determinati casi la legge di sua natura applicabile possa di fatto trovare applicazione nello Stato, in modo che la legge quivi vigente (legge territoriale) deve nei casi stessi prevalere su quella che dovrebbe ricevere applicazione secondo le norme e i principi generali [1]. In altre parole quando una legge straniera, competente a regolare un dato rapporto giuridico, sia contraria all'ordine pubblico verrà sempre disapplicata (effetto negativo), ma la domanda dell'attore, ove possa essere accolta, in base alle *lex fori*, verrà senz'altro accolta (effetto positivo) [2].

Così intesi gli effetti che possono produrre le leggi di ordine pubblico, non vi è alcun motivo per non ricorrere a questo concetto anche per il diritto del lavoro, invece di travisarne la funzione e la natura, come avverrebbe accedendo alla teoria che abbiamo combattuta.

E neppure è possibile accogliere l'altra opinione che vede nel diritto del lavoro un *corpus* di leggi di diritto privato, essendo al contrario assai facile in esso rinvenire tutta una serie di norme tendenti a far sorgere diritti e doveri fra privati e lo Stato, cioè norme di diritto pubblico.

Basti pensare, ad es., all'obbligo, corredato da sanzioni penali, che hanno i datori di lavoro di assicurare gli operai dipendenti, all'obbligo del versamento dei contributi per la corresponsione degli assegni familiari ecc., per convincersi come il diritto del lavoro contenga, in parte tutt'altro che piccola, norme di diritto pubblico.

Per via di esclusione rimane la teoria che considera il diritto del lavoro come un insieme di norme di diritto pubblico

---

[1] Cfr. DIENA G., *Principi di diritto internazionale*, Roma s. d., parte II, p. 57.
[2] Cfr. PACCHIONI G., *Diritto internazionale privato*, Padova 1935, pp. 211-212.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e di diritto privato ed alla quale aderiamo, perchè trova il suo fondamento nella realtà dei nostri ordinamenti giuridici. Tale distinzione è molto importante agli effetti di dimostrare la territorialità del diritto del lavoro, perchè a seconda che ci si trovi in presenza di norme di diritto pubblico o di diritto privato i presupposti da cui si muove devono essere per necessità assai diversi, dato il diverso trattamento che fa alle une od alle altre il diritto internazionale privato [1].

Abbiamo detto che su questo punto esiste unanimità nella dottrina, seppure le vie che conducono al comune risultato siano diverse e qualche volta tali da non potere essere seguite.

Occorre innanzi tutto ricercare l'elemento preso come criterio generale di collegamento con il nostro territorio e dal quale è fatta dipendere l'applicabilità della legge. E' noto come lo scopo della legislazione del lavoro sia quello di tutelare il lavoratore, considerato non astrattamente come fattore della produzione, ma in quanto volontario collaboratore di un determinato processo produttivo. Quindi la legge ha di mira non il modo come il lavoro deve essere eseguito, ma, indirettamente, l'incremento della produzione nazionale, e, direttamente, le conseguenze derivanti dal fatto che una certa attività lavorativa è stata o deve essere prestata, cioè il lavoro realmente eseguito. Quindi il diritto del lavoro si applica al lavoratore non in quanto tale, ma in quanto esplica la propria attività lavorativa in un determinato luogo e, per quel che riguarda il diritto del lavoro italiano, nei confini territoriali dello Stato. In tal modo viene ad escludersi la competenza del diritto del lavoro nei rapporti intesi a prestare un lavoro fuori dei confini dello Stato, anche se tale lavoro serva ad incrementare la produzione nazionale, perchè la sfera di applicabilità della legge è data dal luogo di esecuzione del lavoro e si applica al lavoro prestato in Italia. Questo è l'elemento a cui la legge si riferisce e rispetto a quest'ultimo deve sussistere la connessione con il territorio italiano affinchè la legge, che è territoriale, riceva applicazione [2].

---

(1) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.*, p. 517.
(2) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.*, p. 519.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tenuto ciò presente è logico dedurre che tutte le volte, in cui ci si trovi in presenza di norme di diritto pubblico, la loro territorialità non ha bisogno di dimostrazione, essendo questa la caratteristica fondamentale delle norme appartenenti a tale categoria.

Maggiori difficoltà si incontrano quando si voglia giungere a dimostrare la territorialità delle norme di diritto privato. Il BALLADORE (1) nega ad es., che si possa dettare una regola generale per sostenere il principio della territorialità della legislazione del lavoro, come tale, in tutto il suo complesso e come è stato fatto dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina, per un equivoco in cui sono incorsi. E l'equivoco consisterebbe nell'avere scambiato per norme di diritto pubblico, la cui territorialità è fuori di dubbio, norme di diritto privato. Ciò premesso questo autore ritiene che per giungere alla dimostrazione della territorialità del diritto del lavoro bisogna battere una via del tutto diversa da quella fin qui seguita, anche perchè l'errore commesso dalla pratica e dalla dottrina consiste nel presupporre l'esistenza di una norma di diritto internazionale privato.

Concordiamo con il BALLADORE in questa sua ultima affermazione, in quanto noi pure non possiamo aderire all'opinione del BALDONI, che crede di trovare questa nuova norma di diritto internazionale privato nell' art. 5 della legge 3 aprile 1926 (2) che, come vedremo, ha una influenza notevole e decisiva sui contratti di lavoro.

A prescindere dalla esattezza o meno del ragionamento del BALLADORE, secondo il quale di solito, e quindi anche nel caso presente, quando il legislatore emana norme in qualsiasi campo non si preoccupa dei problemi di diritto internazionale privato che sono stati risolti una volta per sempre nelle preleggi, a parte ciò, il BALDONI è caduto evidentemente in un equivoco, quando ha voluto trarre dalla lettera del citato articolo la conclusione della efficacia territoriale della predetta legge. Qui e-

---

(1) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.*, pp. 514-517.
(2) Cfr. BALDONI C., *op. cit.*, p. 362.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

videntemente il nostro legislatore non aveva presente un problema di vasta portata quale è quello del diritto internazionale privato, ma uno assai più modesto: qui non può nè deve parlarsi di territorialità della norma in senso internazionalistico, cioè riguardo a tutto il territorio dello Stato, bensì di una territorialità in senso amministrativo. In altri termini quando il legislatore ha dettato l'art. 5 della legge 3 aprile 1926 aveva di mira *soltanto* la delimitazione della sfera territoriale di competenza delle associazioni legalmente riconosciute (si parla infatti di *circoscrizione territoriale*) in riferimento all'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (¹), per i quali l'art. 48 del R. D. 1 luglio 1926 richiede l'indicazione del territorio per cui hanno efficacia. Ma se il citato articolo 48 deve, come giustamente afferma il BALDONI, essere messo in rapporto all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, la conclusione cui si deve giungere è proprio l'opposto di quella cui egli è pervenuto, perchè l'espressione *territorio,* usata nell'art. 48 ha lo stesso significato di circoscrizione territoriale di cui all'art. 5: circoscrizione territoriale nel senso di circoscrizione amministrativa e non nel senso di territorio dello Stato di cui all'art. 11 disposizioni preliminari del codice del '65 e all'art. 18 del vigente c. c.

Ma anche i due argomenti addotti dal BALLADORE per dimostrare la territorialità del diritto del lavoro italiano non appaiono convincenti. Dire, come egli fa che la legislazione del lavoro di diritto pubblico, che ha carattere territoriale, e quella di diritto privato sono spesso in così intima connessione da rendere difficile il poter dare alle une una sfera di applicazione diversa dalle altre, per cui vi è una prima ragione, talora assoluta, di regolare secondo un unico principio di diritto internazionale privato tutta la legislazione del lavoro, costituisca diritto pubblico o privato, dire questo, non significa dare una soluzione al problema, anzi significa ritornare alla teoria che considera il diritto del lavoro un *corpus* di leggi di diritto pubblico, teoria anche dal BALLADORE implicitamente combattuta quando distingue fra norme di diritto pubblico e di diritto privato

(¹) Conforme il BALLADORE PALLIERI, *op. cit.*, p. 523.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e si accinge alla ricerca dei principi di diritto internazionale nei quali la territorialità delle norme di diritto privato possano trovare fondamento. Siamo d' accordo con questo autore delle difficoltà che possono incontrare il giudice e l'interprete quando si accingono a ricercare la natura giuridica di tali norme, ma non può parlarsi di una impossibilità insormontabile dal momento che lo stesso BALLADORE, ad es., riconosce a certe norme, ritenute dal Tribunale di Milano in una sentenza annotata dal BALDONI [1] di diritto pubblico, la qualifica di norme di diritto privato, perchè rivolte esclusivamente a far sorgere diritti e doveri fra privati e non certo fra questi e lo Stato o altri enti pubblici.

Il criterio suggerito da questo autore potrà assumersi come eccezione, nel caso cioè di una norma di cui sia impossibile stabilire esattamente la natura pubblicistica o privatistica, mai, però, come regola generale.

L'altro argomento, del quale lo stesso BALLADORE riconosce l'artificio e la debolezza, consiste nel ricercare la volontà del legislatore, cioè nel vedere se egli, emanando la nuova legislazione abbia o meno avuto l'intenzione di sottoporla alle comuni norme sui conflitti di legge vigenti per la legislazione di diritto privato. Rilevata la mancanza, in questo caso, di una speciale norma di diritto internazionale privato e la natura eminentemente politico-sociale della legislazione del lavoro, il BALLADORE conclude che lo spirito della nostra legislazione del lavoro, gli scopi che persegue, la sfera di efficacia che deve esserle attribuita affinchè li consegua, sono elementi sufficienti a dimostrarne la territorialità. Osserviamo che la ricerca della volontà del legislatore nel caso che ci occupa potrebbe condurre a conclusioni opposte a quelle che l'autore si ripromette. Avendo infatti egli stesso precedentemente affermato che, di solito, quando il legislatore emana norme in un campo o nell'altro il problema di diritto internazionale privato non è stato in alcun modo visto o tenuto presente, avendolo una volta per tutte risolto con le di-

---

(1) Cfr. Tribunale di Milano, 15 maggio 1933 in «Rivista di diritto internazionale» 1934, p. 560 con nota adesiva di C. BALDONI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sposizioni preliminari o con altre poche, viene già ad indicare una volontà del legislatore che si manifesterebbe nel senso di ritenere sottoposta alle regole generali di diritto internazionale privato anche la legislazione del lavoro.

D'altra parte insegna la più autorevole dottrina che in questa indagine l'interprete deve ricercare *non ciò che il legislatore ha voluto, ma ciò che nella legge appare obbiettivamente voluto* (1), senza formulare ipotesi che non trovano riscontro alcuno nella legge, come avverrebbe seguendo la via indicata da questo autore.

D'altra parte neppure dall'esame dello spirito del nostro diritto del lavoro può aversi una indicazione sicura, quando si pensi che possono sorgere divergenze, e il BALLADORE ce ne dà una prova (2), sugli scopi che il diritto del lavoro si propone di raggiungere. Se si ritiene, ad esempio, che la legislazione del lavoro ha di mira prevalentemente l'incremento della produzione nazionale, potrebbe sorgere il dubbio che il legislatore abbia inteso far rientrare nella competenza di questa anche le prestazioni di lavoro che si eseguissero all'estero purchè interessino la produzione nazionale. In questo caso anzichè per la territorialità si dovrebbe concludere per l'extraterritorialità del diritto del lavoro, costruendo un principio per via di interpretazione, che avrebbe la stessa fondatezza del principio opposto formulato dal BALLADORE.

Scartati, così, i criteri indicati da questo illustre autore, vediamo se possa giungersi alla dimostrazione della territorialità del diritto del lavoro per altra via e cioè ricorrendo al concetto di *ordine pubblico*.

Si è detto che le norme di diritto pubblico hanno valore rigorosamente territoriale, e che ad eguali risultati danno luogo le disposizioni di ordine pubblico, seppure abbiano un carattere ed una funzione differenti (3).

Tale affermazione non è però pacifica in dottrina, essendosi

(1) Cfr. FERRARA F., *Trattato di diritto civile italiano*, Roma, 1921, pp. 210-211.
(2) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.*, p. 520-521.
(3) Cfr. DIENA G., *op. cit.*, p. 57.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

negato che si possa giungere alla dimostrazione della territorialità di una norma, e nel caso nostro della legislazione del lavoro, per questa via (1).

Questa opinione si basa su due ordini di motivi: in primo luogo pur riconoscendosi che il diritto del lavoro è formato di norme d'ordine pubblico interno, cioè norme inderogabili dalla volontà privata, norme cogenti e imperative, si afferma che norme d'ordine pubblico in questo significato sono anche quelle di diritto civile, riguardanti i raporti di famiglia e la capacità delle persone, la cui sfera di applicabilità è determinata senza il minimo riferimento territoriale, bensì esclusivamente in base alla nazionalità delle persone.

In secondo luogo si esclude nel modo più esplicito che il diritto del lavoro possa essere considerato come un insieme di norme di ordine pubblico internazionale, cioè urtanti contro quei fondamentali principi, sociali o morali che il nostro Stato considera come assolutamente inderogabili così da negare l'applicazione della legge straniera che vi contravvenga anche in quei casi in cui la legge straniera sarebbe competente alla stregua dei normali principi di diritto internazionale privato.

Per quanto riguarda il primo argomento si potrebbe osservare che tutto dipende da qual punto di vista siano da considerarsi la funzione e gli effetti dell'ordine pubblico.

Se si tenesse presente l'opinione per cui il diritto straniero non ha per sè efficacia ma l'acquista in virtù della norma di rinvio del diritto interno, per cui la norma d'applicazione assume a proprio contenuto il comando della legge straniera e lo fa suo comando (2), se in altri termini si ritornasse, come di recente è stato sostenuto (3), al principio della territorialità, inteso come principio che tollera eccezioni (eccezioni che vengano realizzate mediante richiami di diritto straniero che ciascun legislatore interno è libero di fare o meno e che può fare solo trasformando il diritto richiamato in diritto interno) ponendoci

(1) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.*, pp. 315-316.
(2) Cfr. FERRARA F. *op. cit.*, p. 288.
(3) Cfr. PACCHIONI G., *op. cit.*, p. 208.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da questo punto di vista, sarà facilmente dimostrabile che tutte le norme di ordine pubblico interno sono norme territoriali.

Ma per la legislazione del lavoro è sufficiente esaminare se le norme di diritto privato che la formano sono norme di ordine pubblico internazionale, giacchè simili norme sono contemporaneamente di ordine pubblico interno.

E' risaputo che l'ordine pubblico internazionle è uno di quei concetti vaghi ed elastici, appartenente, come si esprime il FERRARA, a quella categoria di *concetti mobili* che si trovano nella legislazione e che sono posti come valvole di penetrazione di idee sociali, sentimenti etici, esigenze politiche variabili nel tempo e nello spazio, e di cui l'interprete autorizzato è il giudice. Attraverso il concetto di ordine pubblico il legislatore nelle relazioni internazionali vuole attuare *una difesa dell'ordine giuridico* contro leggi o sentenze straniere che possano costituire un danno od un pericolo ai principi fondamentali della nostra legislazione. Nel fare questo apprezzamento bisognerà indagare «del senso e dello spirito delle singole disposizioni di legge, per vedere, quando lo scopo è così grave, sia in relazione etica o sociale, sia per le esigenze politiche o per la sua importanza economica ch'esso debba *realizzarsi incondizionatamente*, anche con il sacrificio ed il disconoscimento del diritto straniero. Non basta quindi che una legge straniera permetta un risultato giuridico, che per il diritto interno invece è proibito o subordinato a certe forme e garanzie, ma bisognerà badare alle *ripercussioni* che l'applicazione della legge straniera può avere per le leggi interne o da rendere illusorio il divieto o frustrare lo scopo delle nostre disposizioni. *Solo quando l'interesse dello Stato è prevalente, e per la sua importanza non deve subir pregiudizio, si nega* applicazione alla legge straniera» (1).

Applicando questi concetti, che delimitano la portata e la efficacia delle norme di ordine pubblico internazionale, vediamo se può trarsi la conclusione, a mio avviso positiva, che il diritto del lavoro italiano è formato da norme di questa natura.

Basta pensare ai principi sui quali poggia lo Stato corpo-

---

(1) Cfr. FERRARA F., *op. cit.*, pp. 293-294.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rativo italiano, quali possono desumersi dalla Carta del Lavoro e dal vasto complesso di leggi a tali principi ispirato, per convincersi di ciò.

Abbiamo detto all'inizio del presente studio che l'ordinamento corporativo se ha posto il lavoratore in una nuova posizione, realizzando la sua parità giuridica col datore di lavoro in quanto sono entrambi considerati come fattori principali della produzione nazionale, ha anche riconosciuto la necessità di una particolare tutela ed assistenza del lavoratore sia in generale, sia nei suoi rapporti contrattuali con il datore di lavoro. Ma questa tutela ed assistenza, si è giustamente affermato, mostrano il lato originale del nostro ordinamento perchè sono ammesse ed attuate solo *in funzione* di quel « benessere » dei « singoli » e di quello « sviluppo della produzione », in cui conformemente alla II dichiarazione della Carta del Lavoro, si riassumono « gli obiettivi unitari della produzione » (1).

Lo Stato, quindi, non considera i rapporti intercedenti fra datore di lavoro e lavoratore, come semplici rapporti patrimoniali privati, il cui regolamento possa essere lasciato alla libertà delle parti, bensì li ritiene tali da investire gli interessi di una collettività, da avere importanti riflessi sulla produzione nazionale, per cui la tutela del lavoratore, che trova attuazione attraverso il diritto del lavoro, è in funzione appunto dell'incremento della produzione e del benessere della collettività.

Oltre a queste supreme esigenze di ordine economico, il diritto del lavoro rappresenta anche l'attuazione di nuove idee etiche e sociali, di esigenze politiche, tutte fra loro coordinate, tendenti a far sì che l'ordine sociale instaurato resti fermo nella propria integrità; fuori di ogni perturbazione che sia opera di relazioni intercedenti fra privati, relazioni che, pur contrattualmente ammissibili, possono nella loro esplicazione turbare l'ordine sociale e offendere l'interesse pubblico (2).

Come appare dalle considerazioni che abbiamo svolto fin

---

(1) Cfr. Riva Sanseverino L., *op. cit.*, pp. 12-13.

(2) Cfr. Fodale E., *Il contratto collettivo di lavoro e i lavoratori stranieri* in « Il Diritto del Lavoro » 1929, p. 726.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

qui, queste norme, pur essendo di diritto privato, tendenti cioè a regolare rapporti privati, toccano, sia pure indirettamente, il pubblico interesse. Di qui la necessità per lo Stato di vietare l'applicazione di leggi straniere, ancorchè competenti secondo le comuni norme di diritto internazionale privato, a quei rapporti cui le norme di diritto del lavoro si riferiscono.

Qualora si tengano presenti lo scopo cui mirano le norme di diritto privato del lavoro (tutela del lavoratore in funzione della produzione nazionale e del benessere della collettività) e di conseguenza, l'interesse prevalente dello Stato alla loro applicazione, non si potrà loro negare la natura di *disposizioni di ordine pubblico internazionale.*

Ma una volta ammessa tale natura, oltre l'efficacia sostitutiva di cui abbiamo già parlato, e tenuta presente la regola per cui le disposizioni di ordine pubblico danno luogo necessariamente alla applicazione della legge territoriale, la territorialità del diritto del lavoro risulterà dimostrata.

5. — Con l'ordine del giorno 6 ottobre 1925 il Gran Consiglio del Fascismo fissava le prime linee fondamentali della nuova legislazione che doveva porre le basi dell'ordinamento corporativo, linee fondamentali che possono così riassumersi: riconoscimento dei sindacati, divieto dello sciopero e della serrata, magistratura del lavoro. Tali principi trovarono la loro attuazione nella legge Rocco del 3 aprile 1926, n. 563, « sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro » che, insieme al R. D. 1 luglio 1926 n. 1130, contenente « le norme di attuazione », costituisce una delle principali fonti del diritto corporativo.

Sono noti i principi fondamentali cui questa legge si ispira: a noi basta qui esaminare la portata di quelle norme che hanno influenza nelle questioni di diritto internazionale, oggetto del nostro studio.

A norma dell'art. 5 della legge 1926 le associazioni sindacali legalmente riconosciute acquistano la personalità giuridica, che è in parte di diritto privato e in parte di diritto pubblico. La prima, irrilevante ai nostri fini, si concreta nella titola-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rità da parte dell'associazione di un patrimonio proprio separato da quello personale di ciascun socio, mentre la seconda consiste in un insieme di poteri espressamente attribuiti dalla legge all'associazione riconosciuta, affinchè essa abbia i mezzi giuridici per attuare di fronte ai soci ed ai non soci i compiti attribuitile nell'ordinamento corporativo (1).

Da ciò balza evidente quale sia la caratteristica principale della disciplina corporativa: è data dal fatto che con essa si svolge un particolare interesse di una data categoria (o di più), eliminando o limitando in modo inderogabile la concorrenza fra i suoi membri (2). Logico corollario è che destinatari di tale disciplina debbono essere tutti i membri della categoria, cioè tutti i soggetti reciprocamente fungibili rispetto alle attività o ai rapporti professionali disciplinati, in quanto altrimenti verrebbe meno la funzione della disciplina. Ciò dimostra anche che destinatari della disciplina corporativa sono tutti gli appartenenti ad una determinata categoria, siano essi cittadini o stranieri. Anzi questi ultimi, si è giustamente scritto (3), quale che sia la posizione ad essi assegnata o negata dal diritto positivo, di soggetti attivi, se pure indirettamente, dell'ordinamento corporativo, debbono comunque considerarsi come soggetti passivi di esso, destinatari della disciplina corporativa; forse, se si vuole, ancora a maggior ragione dei cittadini, onde evitare che essi rechino un danno sensibile a quest'ultimi, mediante forme di concorrenza non disciplinata.

Fra i poteri di diritto pubblico conferiti alle associazioni riconosciute, cui abbiamo accennato, vi è quello della rappresentanza legale degli appartenenti alla categoria, potere questo che si esplica, in maniera preminente, con la stipulazione dei contratti di lavoro, i quali, a norma dell'art. 10 della legge del 1926 « hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti ed i professionisti della categoria a cui il con-

(1) Cfr. Cesarini Sforza W., *Corso di diritto corporativo*, Padova, 1934, p. 123.
(2) Cfr. Jaeger N., *Principii di diritto corporativo*, Padova 1939, p. 112.
(3) Cfr. Jaeger N., *op. cit.*, pag. 127.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano a norma dell'art. 5 ».

Una questione sorge a questo punto in dottrina per precisare la portata dell'obbligatorietà dei contratti collettivi sotto l'aspetto della loro *sfera d'applicazione* circa i soggetti cui si riferiscono e sotto quello degli *effetti* che esplicano nei riguardi di coloro che ad essi risultano sottoposti (¹).

Abbiamo visto più sopra come il BALDONI, nell'intento di accertare quale sia il *criterio* di collegamento da cui è fatta discendere l'appartenenza alle categorie sindacali rappresentate dalle associazioni stipulanti, e quindi il criterio discretivo adottato per la sottoposizione all'uno piuttosto che all'altro contratto collettivo, abbia scambiato la norma contenuta nell'art. 5 della legge per una norma di diritto internazionale privato, derogante ai comuni principi contenuti nelle preleggi, per concludere che il ricercato criterio discretivo è fornito dal *luogo* in cui l'individuo appare in qualità di datore di lavoro o di lavoratore. Non è il caso di ripetere i motivi che hanno indotto a respingere questa tesi, con la quale dissentiamo non sulle conclusioni cui giunge, bensì per la via seguita, di cui ci sembra aver dimostrata l'infondatezza. Alla territorialità della norma in esame ci sembra di poter giungere in altro modo, e cioè proprio tenendo presente i termini usati dal legislatore nella legge del 1926, identici a quelli impiegati nell'art. 11 disp. prelim. del codice civile del '65 e nell'art. 18 delle preleggi del codice civile vigente.

Se ricordiamo le considerazioni precedentemente svolte, relative alla caratteristica della disciplina corporativa e gli scopi che lo Stato si prefigge attraverso di essa, non potrà in alcun modo disconoscersi alle norme contenute negli artt. 5 e 10 della legge sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro la natura di disposizioni di diritto pubblico, di cui all'art. 18 delle preleggi, e quindi di norme vincolanti tutti coloro che esercitino una attività economica sul territorio dello Stato, senza riguardo al-

(¹) Cfr. BALDONI C., *Il contratto di lavoro*, ecc. già cit. p. 361.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cuno alla cittadinanza dei soggetti (¹). Accertata così in modo, mi sembra, più conforme allo spirito ed alla lettera della legge la territorialità della norma in esame; tenuti presenti gli scopi perseguiti dal contratto collettivo, non vi è dubbio che il luogo indicato dalla legge debba identificarsi in quello in cui l'individuo appare in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, cioè il luogo in cui il *lavoro viene effettivamente prestato,* e non quello in cui il contratto di lavoro può risultare concluso (²).

Che tale opinione sia corretta balza evidente da un'altra considerazione. Qualora si ammettesse che la legge ha inteso riferirsi al luogo di conclusione del contratto di lavoro, sarebbe facile eludere le clausole obbligatorie del contratto collettivo, vigente nel luogo in cui il lavoro deve essere eseguito, con la stipulazione del contratto di lavoro in un luogo diverso dove non avesse vigore alcun contratto collettivo. In tale assurda ipotesi, sarebbero frustrati, dalla volontà dei singoli, gli scopi che, attraverso la disciplina corporativa, lo Stato si propone di raggiungere.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, e cioè gli effetti che derivano dal contratto collettivo agli individui che vi sono sottoposti, è facile rispondere che le norme di tali contratti sono *obbligatorie* e *inderogabili* dalla volontà privata e che, qualora si faccia luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro, le clausole in esso contenute, *a pena di nullità,* debbono essere conformi a quelle del contratto collettivo, salvo che siano più favorevoli ai lavoratori, secondo il disposto dell'art. 54 comma 2 del R. D. 1 luglio 1926.

6. — Giunti a questo punto un problema di capitale importanza si presenta alla nostra attenzione e che è necessario

---

(¹) Siamo d'accordo col BALDONI e col GEMMA (*op. cit.* p. 172, n. 2) essere irrilevante il fatto che l'art. 25 del R. D. 1 luglio 1926 n. 1130 adotti il criterio della residenza agli effetti della compilazione delle matricole dei contribuenti, perchè tale criterio soltanto rende possibile evitare eventuali evasioni, criterio del resto, identico a quello seguito dallo Stato per la formazione dei ruoli delle imposte, che prescinde dal luogo in cui viene prodotta la ricchezza.

(²) Conforme BALDONI C., *Il contratto di lavoro ecc.* già cit. p. 363.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

risolvere prima di passare ad esaminare l'influenza del nuovo ordinamento giuridico sui contratti individuali di lavoro: quello della natura giuridica del contratto collettivo.

Sull'argomento si ha una ricca produzione scientifica, che può essere suddivisa in due fasi, rappresentanti tre opinioni che si contendono il campo. Nella prima fase, pur riconoscendosi al contratto collettivo un carattere spiccatamente pubblicistico, si sono manifestate due tendenze opposte: l'una, avente riguardo al termine usato dal legislatore « *contratto* », e al modo di formazione del medesimo, ha affermato doversi riconoscere nel contratto collettivo di lavoro la natura di un vero e proprio *contratto di diritto pubblico* la cui efficacia giuridica avrebbe effetto non solo fra le parti contraenti e i loro mandatari, ma anche per coloro che non appartengono in qualità di soci alle associazioni, efficacia derivante, non dalla intrinseca natura dell'atto, ma dalla legge che quest'atto rende obbligatorio per tutta la categoria (1).

L'altra teoria, al contrario, dando preponderanza al contenuto dell'atto, afferma che al contratto collettivo di lavoro, la cui sostanza è essenzialmente normativa, deve negarsi la natura di contratto per riconoscergli quella di legge in senso materiale.

Come si è autorevolmente affermato, in tal modo il problema della natura giuridica dei contratti collettivi di lavoro, secondo il nuovo diritto italiano, sembra irrigidirsi su due posizioni contrarie, escludentisi a vicenda ad entrambi consistenti in una affermazione ed in una negazione: il contratto collettivo è un vero e proprio contratto e quindi non contiene norme giuridiche; il contratto collettivo contiene norme giuridiche e quindi non è un vero e proprio contratto (2).

La seconda fase è caratterizzata dall'affermarsi di una nuo-

---

(1) Cfr. per la bibliografia relativa a questa ed alle altre teorie che saranno esaminate: MAZZONI G., *I limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro*, Milano 1937, pag. 15 seg.

(2) Cfr. ROMANO S., *Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche* in « Archivio di Studi corporativi » 1930, p. 27.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

va dottrina intermedia, che cerca di conciliare le due opposte tendenze, nel senso che ritiene non esservi contrasto fra il contenuto normativo ed il carattere negoziale del contratto collettivo di lavoro. Tale teoria sostenuta da eminenti giuristi, che differiscono fra loro soltanto nel modo di formularla (1), ha trovato però la sua più precisa formulazione nel ROMANO (2).

Secondo questo autore è un vero pregiudizio ritenere incompatibili ed esclusive l'una dall'altra le due figure del contratto e della norma giuridica. Dopo avere precisato il significato di « norma giuridica » che egli intende in un senso assai ampio, considerando tali anche le clausole contenute nei negozi, sostiene che anche i negozi privati, prima di essere fonti di diritti soggettivi, sono fonti di norme, subordinate a quelle statali e perciò secondarie e complementari; ma sempre norme e quindi leggi, leggi private non pubbliche. Tuttavia — osserva questo autore — nel linguaggio dei testi di diritto positivo per norma o legge si intende solo la norma o legge pubblica: in altri termini, queste parole hanno assunto, per antonomasia, un significato più ristretto di quello che altrimenti avrebbero e che è sempre legittimo attribuire ad esse, purchè si distingua norma da norma. Da ciò discende una importante conclusione che, dal punto di vista del diritto positivo è da ritenersi norma giuridica quella che sia emanata da soggetti di diritto pubblico e sia anche generale e astratta (3).

Ciò premesso, il ROMANO dimostra che la legge 3 aprile 1926, trasformando le associazioni riconosciute in enti pubblici e di-

---

(1) Cfr. SALEMI, *Studi di diritto corporativo*, Padova, 1929, p. 51 e seg. CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova 1927, p. 104 e seg.; dello stesso autore: *Il contratto collettivo* in « Diritto del Lavoro » 1922, pp. 181-186.

(2) Cfr. ROMANO S., *op. cit.*

(3) Identico concetto è espresso dal MORELLI G. (*Limiti dell'ordinamento statuale e limiti della giurisdizione*, in « Rivista di diritto internazionale » 1933, p. 391): « Infatti dire che una norma è giuridica per un dato ordinamento statuale, cioè che a tale ordinamento appartiene, non significa necessariamente che essa emana dalla volontà di determinati organi dello Stato: significa soltanto che essa trae la sua origine da un fatto che è dall'ordinamento dello Stato riconosciuto come idoneo a produrre norme giuridiche ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sponendo che il contratto da essi stipulato abbia efficacia per tutti gli appartenenti alle categorie cui si riferisce, gli ha attribuito quella generalità ed astrattezza, senza cui i suoi effetti rimarrebbero paralizzati. « Ciò significa — scrive testualmente l'autore — che all'autonomia privata, (la legge del 1926) ha sostituito un'autonomia di enti pubblici e, con ciò stesso, ha conferito il carattere di norme pubbliche a quelle che il contratto contiene. Nessun elemento ormai manca perchè tali norme siano considerate tali: non *quello dei soggetti che le emanavano, e non quello oggettivo dell'astrattezza e della generalità* ».

Nasce così una autonomia « che è fonte di diritto particolare in contrapposto al diritto che emana direttamente dal potere legislativo dello Stato », autonomia che per non essere più privata « sostituisce o almeno completa le leggi statali » le quali dinanzi ad essa « non intendono più regolare, se non limitatamente » la materia dei rapporti di lavoro. Anche i sindacati riconosciuti prendono una nuova fisionomia, diventano cioè « soggetti ausiliari dello Stato non solo nella funzione amministrativa, ma più che in questa, *nella funzione normativa* ». Da ciò discende, logico corollario, che, non essendo i sindacati e le categorie che essi rappresentano subordinati l'uno all'altro, e non potendo imporsi reciprocamente la loro volontà unilaterale, la loro autonomia normativa non può esplicarsi se non per mezzo del contratto, per cui « il contratto collettivo è un vero e proprio contratto dal quale scaturiscono norme pubbliche e generali ».

Dopo aver così dimostrato la natura normativa del contratto collettivo di lavoro, ed aver definita la rappresentanza conferita dalla legge alle associazioni riconosciute come *rappresentanza d'interessi*; respinte le opinioni che riportano il contratto collettivo alla figura dell'accordo e del regolamento, il ROMANO ne desume il carattere contrattuale dall'esistenza dei reciproci interessi delle associazioni e della contrapposizione dei loro interessi.

Infine il ROMANO si sofferma ad esaminare alcune obiezioni di coloro che hanno negato contenere il contratto collettivo norme giuridiche e specialmente l'argomento tratto dall'art. 16 della legge 3 aprile 1926, secondo il quale la Magistratura del la-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

voro dovrà giudicare « nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti » e dall'art. 60 del R. D. 1 luglio 1926 secondo il quale, dove la legge 3 aprile 1926 e il regolamento di essa non dispongono, dovrà applicarsi il diritto comune, per concludere che non esiste una vera antitesi fra le norme relative all'interpretazione dei contratti e quelle relative alla interpretazione delle leggi (art. 3 disposizioni preliminari) e che diritto comune sono tanto le regole per l'interpretazione dei contratti, quanto quelle per l'interpretazione delle leggi, nonchè i principi generali del diritto: regole e principi che dovranno essere tenuti nella dovuta considerazione.

Abbiamo creduto necessario esporre in maniera più ampia questa teoria, alla quale completamente aderiamo, per la notevole influenza che essa ha nei riguardi della disciplina internazionale del contratto di lavoro, che esamineremo nei paragrafi seguenti, e che avranno per oggetto i requisiti sulla validità e la forma e la sostanza del contratto stesso.

7. — Il nuovo regime giuridico cui nell'ordinamento italiano è sottoposto il contratto di lavoro, per l'influenza che hanno su di esso le norme che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti, non reca alcuna disposizione in riferimento alla capacità delle parti contraenti un contratto individuale, materia che continua ad essere regolata dalle comuni norme di diritto internazionale privato, quali risultano dall'art. 7 delle preleggi.

In dottrina è sorta, però, una questione relativa al significato da attribuire al termine capacità secondo il nostro ordinamento, in quanto alcune leggi speciali, sembravano subordinare a particolari requisiti di *età* e di *sesso* l'idoneità di un individuo ad esser parte di un contratto in qualità di lavoratore: di qui il dubbio che siffatte norme appartenessero anche alla categoria di quelle che subordinano, per certi negozi particolari, la capacità di diritto all'esistenza di particolari presupposti [1].

---

[1] Cfr. BALDONI C., *Il contratto di lavoro ecc. già cit.* p. 380.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E' sorta così una distinzione, fondata su disposizioni di diritto positivo, fra *capacità* intesa nel senso, non di condizione affinchè un individuo possa essere destinatario di certe norme giuridiche, ma di condizione necessaria affinchè un individuo *possa venir ammesso a lavorare,* cioè possa esplicare un'attività lavorativa, e *capacità* intesa nel senso di requisiti *per l'esistenza o la validità del negozio giuridico da cui sorge l'obbligo di lavorare* (1).

Tale problema sorgeva perchè nel nostro ordinamento giuridico era fatta una diversità di trattamento alla capacità qualora fosse intesa nell'uno o nell'altro senso, richiedendo ad esempio, per la conclusione di un contratto di lavoro, in cui fosse parte di lavoratore un *minorenne,* il consenso personale e diretto di questo ultimo, oltre la dichiarazione di volontà del suo rappresentante legale (padre o tutore).

Oggi questo problema non ha più ragione di esistere, perchè con la promulgazione del nuovo codice civile è soppressa la distinzione fra *capacità per essere ammesso a lavorare* e *capacità a contrarre.* Infatti l'art. 3 del vigente codice civile detta norme precise sulla capacità professionale stabilendo che il minore che abbia compiuto gli anni 18 « può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salvo le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore ». Con questa norma inderogabile il legislatore ha fissato il principio che *in materia di lavoro il minore è pienamente capace,* capacità che è regolata in linea generale dall'art. 3 predetto e, per certi particolari lavori, dalle leggi speciali, che possono prevedere anche una capacità professionale inferiore a quella comune e che hanno la precedenza sulla legge generale (codice civile). Inoltre, per tutelare il cittadino, che abbia in buona fede contratto nel territorio del Regno con uno straniero del quale ignorava la incapacità, ha, nell'art. 7 delle preleggi, sancito una deroga alla disposizione di diritto internazionale privato regolante questa materia, affermando la validità, in certi casi, degli atti conclusi da uno straniero incapace

(1) Cfr. BALDONI C., *ivi* p. 381. - GEMMA S., *op. cit.,* p. 153.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

secondo la legge nazionale se per tali atti, secondo la legge italiana, è considerato capace il cittadino.

Non essendovi dubbio alcuno che la norma dell'art. 3 del codice civile è una norma di ordine pubblico interno, cioè inderogabile dalla volontà privata, il contratto di lavoro, nel nostro ordinamento sarà regolato, per quanto riguarda la capacità, dalla legge italiana (legge speciale o codice civile) e l'ambito di vigore di essa rimarrà segnato dal cumulo dei criteri di collegamento contenuti negli artt. 7 e 21 delle preleggi [1].

Per quanto riguarda la *forma* dei contratti individuali di lavoro, salvo l'ipotesi in cui un contratto collettivo non stabilisca una forma speciale per i contratti individuali, e salve le eccezioni relative al *contratto di arruolamento* e al *contratto di lavoro in risaia*, retti da norme speciali, essa sarà regolata secondo i principi dell'art. 16 disposizioni preliminari.

8. — Importanti influenze ha avuto, al contrario, il nuovo ordinamento sulla disciplina internazionale del contratto di lavoro per quanto attiene alla sostanza dell'atto, qualora si parta, come facciamo noi, dal presupposto che le norme contenute nel contratto collettivo hanno la natura di vere e proprie norme giuridiche.

Una prima disputa è sorta in dottrina a proposito di determinare fino a qual punto la disciplina collettiva abbia influito sul regime giuridico del contratto di lavoro, se cioè, una volta

---

[1] Mi sembra che non si possa più considerare la norma sulla capacità professionale come norma di *polizia o di sicurezza pubblica* (BALDONI C., *Il contratto ecc. già cit.* p. 382) perchè se a tale criterio poteva farsi ricorso, per dimostrarne l'inderogabilità, sotto il precedente regime giuridico, oggi, dal momento che siffatta norma ha preso posto nel nuovo codice civile fra le norme considerate di ordine pubblico interno, l'ambito d'applicazione è dato, come si è detto nel testo, dai criteri di collegamento contenuti negli art. 7 e 21 delle disposizioni preliminari. Da ciò discende un'altra importante conseguenza: dalla formulazione dell'art. 7 appare evidente che la norma in essa contenuta è applicabile non solo agli atti conclusi nel Regno, fra un cittadino ed uno straniero, ma anche a quelli conclusi nel Regno fra due stranieri, per cui un contratto di lavoro, concluso fra due stranieri in Italia, la cui esecuzione debba avvenire in Italia, sarà regolato dalla legge italiana.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ammessa la territorialità del diritto del lavoro, essa acquisti nel diritto internazionale privato la virtù assorbente di far regolare secondo il criterio territoriale per essa vigente anche le materie che sotto la sua competenza non ricadono e che, secondo le norme di diritto internazionale privato, andrebbero rette da una legge diversa.

Vi è stato chi ha concluso a questo riguardo in senso affermativo, ritenendo che la sottoposizione di un contratto individuale al contratto collettivo, il quale pone norme nell'ordinamento giuridico italiano, è assorbente nel senso che a quei contratti, il cui contenuto deve uniformarsi alle condizioni fissate nei contratti collettivi, debbono venir applicate anche tutte le altre norme italiane che regolano la sostanza e gli effetti del contratto di lavoro (1).

Non possiamo aderire a questa opinione, giustamente confutata con argomenti per noi decisivi del BALLADORE: quando il legislatore ha indicato come applicabili al contratto individuale le norme contenute nel contratto collettivo, non ha inteso dire che il contratto individuale dovesse essere retto da una sola legge, perchè dai comuni principi di diritto internazionale privato risulterà invece, che egli ha ritenuto più utile scomporre il contratto nei suoi vari elementi e ricercare per ciascuno la legge meglio competente (2).

Tenuti presenti i concetti da noi precedentemente svolti, secondo i quali le disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926 hanno il carattere di *disposizioni di diritto pubblico* e come tali deroganti dalle disposizioni dell'art. 15 delle preleggi, cioè applicabili inderogabilmente ad ogni rapporto svolgentesi sul territorio dello Stato, ne consegue che ogni contratto collettivo che abbia come normale luogo di esecuzione l'Italia, dovrà essere sempre regolato dalla legge italiana. Perciò il giudice dovrà, trovandosi di fronte ad un questione di diritto internazionale privato, innanzi tutto ricercare se il contratto individuale abbia o meno come luogo di esecuzione l'Italia e,

---

(1) Cfr. BALDONI C., *Il contratto di lavoro ecc., già cit.,* p. 369.
(2) Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *op. cit.,* pp. 527-529.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nell'ipotesi affermativa, se esista per quella data materia un contratto collettivo, perchè l'applicazione della norma di cui all'art. 5 della legge del 1926 è appunto subordinata all'esistenza di tale contratto. Solo in mancanza di una di queste condizioni si dovrà giudicare tenendo presenti i comuni principi di diritto internazionale privato posti dall'art. 15 delle preleggi (1).

Nell'ipotesi, quindi, di un contratto individuale concluso all'estero da cittadini o da stranieri, oppure da stranieri nel Regno e che abbia come luogo di esecuzione l'Italia, e che contenga norme difformi dal contratto collettivo, data la natura sostitutiva delle norme di quest'ultimo, le clausole in questo contenute dovrebbero sostituire quelle difformi del contratto individuale, a meno che le parti contraenti non rinunciassero alla esecuzione del contratto individuale modificato dalle norme del contratto collettivo (2).

Resta ora da esaminare l'ipotesi di contratti individuali di lavoro, la cui materia sia regolata da contratti collettivi, stipulati nel Regno e da eseguirsi all'estero.

A questo proposito possiamo formulare due ipotesi cioè: quella di un contratto individuale di lavoro stipulato da cittadini italiani e quella di un contratto individuale di lavoro stipulato da stranieri. Data, però, l'identica conclusione cui dovremmo giungere e l'identico ragionamento che tale conclusione comporta, ci limiteremo ad esaminare il primo caso.

In simile ipotesi potrebbe sorgere il dubbio che, dovendosi alla sostanza delle obbligazioni, a norma dell'art. 15 delle preleggi, applicare la legge italiana, e quindi anche il contratto collettivo, le norme in questo contenute, debbano rendersi applicabili al contratto individuale da eseguirsi all'estero.

Non vi è dubbio alcuno che nell'ipotesi in esame le norme del contratto collettivo non possano trovare applicazione al di fuori del territorio nazionale, oltre che per le ragioni addotte dall'ANDREOLI relativamente alla sfera di applicabilità del con-

---

(1) In senso conforme, BALDONI G., *op. cit.*, p. 372.

(2) ANDREOLI M., *Le norme di diritto internazionale privato in rapporto ai contratti di lavoro* in « Massimario di Giurisprudenza del lavoro » 1933, p. 22 dell'estratto.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tratto collettivo ed alla mancanza in territorio estero del presupposto per l'obbligatorietà del contratto stesso vigente nel luogo di stipulazione, e cioè la rappresentanza legale dei singoli da parte delle associazioni sindacali stipulanti (1); anche per le considerazioni, che svolge il BALDONI e che sono tratte dallo spirito che informa la legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (2), il cui scopo è quello di fare ai lavoratori italiani di una data circoscrizione territoriale un eguale trattamento, che, date le condizioni economiche e sociali dell'ambiente in cui il lavoro deve essere prestato, appaiono le più conformi agli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, contemperati dal riguardo dovuto agli interessi superiori del benessere nazionale.

Tali ragioni vengono evidentemente a mancare in un paese straniero e d'altra parte qualche volta il voler imporre ai datori di lavoro ed ai lavoratori il trattamento previsto dal contratto di lavoro, in luoghi nei quali mancano quei presupposti di carattere economico sociale che giustificano la disciplina attuata attraverso il contratto di lavoro, potrebbe risolversi, anzichè in un vantaggio, in un danno per lo stesso lavoratore.

Un altro argomento in favore della nostra tesi può trarsi dal fatto che nello stesso territorio del Regno, dovendo, appunto, il contratto collettivo tener presenti le specifiche condizioni economiche e sociali della circoscrizione territoriale cui il contratto collettivo si riferisce, col variare da circoscrizione a circoscrizione di tali condizioni, si avranno per la stessa attività contratti collettivi diversi, per cui la difficoltà di determinare quale di questi contratti collettivi dovrebbe applicarsi al contratto individuale da eseguirsi all'estero.

Tale opinione viene confermata, sia pure indirettamente, dagli accordi stipulati fra l'Italia e la Germania in materia di lavoro agricolo nel 1937, nei quali è disposto che « il salario, le ore di lavoro, e le altre condizioni di lavoro saranno regolati

---

(1) Cfr. *ivi*, pp. 12-14 dell'estratto e DELITALA S., *Il contratto di lavoro*, Torino, 1947, pp. 337-378.

(2) Cfr. BALDONI C., *Il contratto di lavoro ecc. già cit.*, pp. 337-378.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

secondo i contratti collettivi in vigore nella stessa località di occupazione per i lavoratori germanici della stessa categoria e secondo l'ordinamento provvisorio del lavoro agricolo », (art. 6 dell'accordo italo-germanico relativo all'arruolamento, al collocamento ed all'impiego dei lavoratori agricoli italiani, fatto a Roma il 28 luglio 1937).

Ma le norme del contratto collettivo italiano potrebbero trovare applicazione all'estero solo nell'ipotesi in cui fossero esplicitamente richiamate dalle parti nel contratto individuale: in tal caso, però, non esplicherebbero la loro efficacia *ex lege* come sul territorio nazionale, bensì per volontà delle parti contraenti (1), volontà, che, per altro, potrebbe trovare un limite in norme di ordine pubblico poste dall'ordinamento giuridico dello Stato sul territorio del quale il contratto individuale di lavoro dovesse avere esecuzione.

Eugenio Massart

(1) Cfr. ANDREOLI M., *Le norme di diritto internazionale privato ecc. già cit.*, p. 14 dell'estratto.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Interesse collettivo e rappresentanza di categoria nel diritto corporativo (*)

SOMMARIO: 1. Premessa e richiamo alla distinzione fra categoria professionale e categoria economica. — 2. Il concetto dell'interesse della categoria professionale. — 3. La natura giuridica dell'interesse della categoria professionale. — 4. La natura giuridica dell'interesse della categoria economica. — 5. La rappresentanza delle categorie professionali: teorie sostenute e critica. — 6. La rappresentanza professionale come rappresentanza istituzionale. — 7. La rappresentanza delle categorie economiche. — 8. Caratteristiche differenziali fra le due forme di rappresentanza. — 9. L'attuazione della rappresentanza di categoria nel diritto corporativo.

1. — In un nostro studio sul concetto di categoria [1] concludemmo per rilevare nell'individuo produttore due *status*, uno, generale, di produttore, in quanto egli svolga una attività considerata dallo Stato economicamente produttiva, l'altro, più particolare, di datore di lavoro e di lavoratore in quanto produttore professionalmente differenziato.

A taluno questo è sembrato uno sdoppiamento ingiustificato dello *status professionale*, dato che lo *status* di produttore o rientrerebbe nello *status civitatis* (cioè nei diritti e doveri che spettano ai cittadini verso lo Stato) oppure ricadrebbe in quello professionale [2].

(*) Questo studio esamina un aspetto della penetrazione del principio corporativo nel nostro diritto positivo e fa parte di un volume dal titolo: *«Il principio corporativo nell'ordinamento giuridico italiano»*.

(1) Vedi: *Note sul concetto di categoria* (Archivio di Studi corporativi. 1936, p. 94 e sgg.).

(2) ALHAIQUE, *Alcune osservazioni sul concetto di «status» e sulla loro applicazione nel diritto sindacale e corporativo* (Dir. lav., 1936, I, p. 407).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Non mi sembra che tale obiezione sia giuridicamente apprezzabile, anzitutto perchè nessuno afferma che lo *status* di produttore sia indipendente da quello professionale; in secondo luogo, perchè, sebbene lo *status* di produttore sia normalmente condizionato all'esistenza di quello professionale (e quindi non si tratta evidentemente del più generale *status civitatis*), se ne distingue da questo per la diversità della posizione dell'individuo nei confronti di una collettività che non è più quella professionale, sibbene una collettività diversa, la collettività economica.

Questa distinzione tra *status* professionale e *status* di produttore, non è arbitraria, ma ha una sua precisa esigenza logica perchè serve a porre in rilievo come una stessa persona possa appartenere contemporaneamente a due diverse collettività o categorie; come membro di una categoria (professionale) avrà particolari obblighi e corrispondenti diritti che gli derivano dal suo *status* professionale: come membro della seconda categoria (economica), avrà diversi obblighi e diversi diritti che gli derivano, appunto dal suo *status* di produttore.

Tanto la categoria professionale che la categoria economica sono collettività sfornite di personalità giuridica; ma esse hanno attinenza con rapporti giuridici diversi perchè nella categoria economica destinatario dell'attività corporativa è l'impresa e i rapporti considerati sono i rapporti economici tra le imprese: nella categoria professionale, destinatario dell'attività corporativa è il datore di lavoro, il lavoratore, il professionista e l'artista e i rapporti disciplinati sono i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, professionisti o artisti. Quindi, tra categoria professionale e categoria economica non c'è soo una differenza dimensionale o di gradazione, ma v'è anche una differenza sostanziale nel *contenuto* dei rapporti disciplinati.

2. — Scopo di questo studio è di vedere, anzitutto, se esistano degli interessi di categoria come interessi autonomi del gruppo, e, ammesso che esistano, di quale natura siano questi interessi.

Gli scrittori non sono affatto concordi sulla esistenza o meno di interessi di categoria; ed anche fra coloro che non ne negano

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

l'esistenza (1), si discute circa la loro diversa rilevanza sia che si concepiscano come somma o come serie di interessi individuali (2) oppure come interessi che si identificherebbero con quelli generali (3) sia che si concepiscano come interessi collettivi privati la cui tutela lo Stato lascierebbe ad altri soggetti di diritto (4), e, infine, come interessi collettivi pubblici giustificabili in quanto la categoria, come tale, sarebbe titolare di questi interessi (5).

Per orientarsi tra così varie ed opposte teorie, occorre, anzitutto, riferirsi al concetto di *interesse* e, una volta fissato questo, occorre precisare la distinzione che il giurista può fare fra le varie specie di interessi. Infine, analizzate criticamente le varie teorie, tenteremo di risolvere il problema dell'esistenza e della natura dell'interesse di categoria, tenendo distinto, in questo esame, il concetto di categoria *professionale* da quello di categoria *economica* e considerando perciò separatamente il problema della esistenza e natura dell'interesse della categoria professionale e il problema dell'esistenza e natura dell'interesse della categoria economica.

I termini sui quali ci si può basare per il concetto di *interesse*, sono dati dall'*uomo*, dall'esistenza di un determinato *bene*, e dal relativo *bisogno* che ha l'uomo di conseguire quel dato bene.

Ma, nella valutazione di questi termini, due sono i punti di vista dai quali ci si può porre, l'uno *subbiettivo* e l'altro *obbiettivo*: e a ciascuno di questi diversi punti di vista, corrisponde una diversa nozione dell'interesse. Da un punto di vista *subbiet-*

---

(1) Nega che si possa derivare la nozione di interesse da quella di categoria, il CESARINI SFORZA, *Studi sul concetto di interesse generale*, *Arch. studi corp.*, 1935, p. 64, 172.

(2) In questo senso: BALZARINI, *Sull' interesse di categoria come interesse legittimo*, (*Dir. lav.*, 1933, I, p. 42); *Atti e negozi di diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 98.

(3) Così il BRUNETTI, *Saggio sull'interesse di categoria*, Bari, 1939, p. 68.

(4) CHIARELLI, *Lo Stato corporativo*, cit. pp. 85-86; BASSANELLI, *La tutela giuridica degli interessi professionali* ecc. cit., p. 129.

(5) DE VALLES, *Autarchia professionale*, cit. p. 181.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tivo, è interesse, l'esigenza che l'uomo ha di conseguire un bene, vale a dire il desiderio di soddisfare, per mezzo del conseguimento del bene stesso, un bisogno del soggetto (1).

Da un punto di vista *obbiettivo,* è interesse la situazione favorevole al soddisfacimento di un bisogno dell'uomo (2).

E' evidente la diversità dei due punti di vista nella concezione dell'interesse: il primo, considera l'interesse una valutazione essenzialmente soggettiva, un atteggiamento di desiderio dell'individuo verso un determinato bene di cui abbisogna, il cui conseguimento dipende dall'atteggiamento dell'individuo verso il bene stesso e verso gli altri soggetti; il secondo, presuppone che la valutazione dell'interesse possa farsi indipendentemente dalla manifestazione concreta di desiderio dell'individuo verso il bene, ma solo considerando oggettivamente l'*interesse* come rapporto fra *uomo* e *bene.*

La diversità della posizione del concetto di interesse, appare ancor più evidente quando dal concetto astratto di *interesse,* si passa alla distinzione concreta fra l'interesse *individuale* e l'interesse *collettivo.*

Nella concezione oggettiva, si sostiene che si hanno *interessi individuali* quando la situazione favorevole per il soddisfacimento di un bisogno, può determinarsi rispetto ad un individuo soltanto, mentre sorgono *interessi collettivi* quando la situazione favorevole per il soddisfacimento di un bisogno non può determinarsi se non insieme con altre identiche situazioni favorevoli degli altri membri di un determinato gruppo (3). Il soggetto dell'interesse collettivo, cioè il soggetto del godimento, è, anche in questo caso, l'uomo singolo; peraltro, è l'uomo in quanto non già esiste singolarmente, ma in quanto coesiste in una pluralità (gruppo). In tanto vi è interesse collettivo, in quanto il godi-

---

(1) JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi,* definisce *interesse* l'apprezzamento subbiettivo di ciò che, per i fini dell'uomo, costituisce un bene; ma aggiunge che «affinchè un bene dia luogo ad un interesse, non basta l'apprezzamento individuale, ma occorre che un bene sia considerato come tale dall'apprezzamento medio che risulta dallo stesso ordinamento giuridico».

(2) CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile,* Padova, 1936, I, p. 7.

(3) CARNELUTTI, *Sistema,* cit. I, p. 8.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mento avviene da parte degli uomini, ma considerati *uti universi*, non già *uti singuli* (¹).

Nella concezione soggettiva, invece, è *individuale* ogni interesse che venga soddisfatto dall'attività dell'individuo come tale e sia da lui sentito come persona isolata, quindi indipendentemente da ogni comunità di cui faccia parte; è *collettivo* ogni interesse che sia proprio della pluralità (tutti o la maggioranza) dei componenti una data collettività di persone indeterminate e sia sentito da ciascuno dei membri della medesima in quanto tale, cioè considerato nella sua condizione di membro di quel dato gruppo, e non come persona singola, considerata indipendentemente dalla sua appartenenza al medesimo (²). Anche questa teoria osserva come gli interessi collettivi sono sempre, in sostanza, sentiti dagli individui che compongono le varie collettività sociali, perchè gli individui sono i soli elementi che possono sentire bisogni e avere interessi; ma questa constatazione non può indurre a negare la distinzione fra interessi *collettivi* e interessi *individuali* perchè il concetto di interesse collettivo è dato da due elementi, strettamente connessi, di cui, anzi, il secondo è la conseguenza del primo: che esso, cioè, venga soddisfatto dall'attività collettiva di un dato gruppo sociale *agente come unità* e che sia sentito da ogni individuo il quale ne sia parte, in questa sua qualità, cioè in quanto membro del gruppo stesso (³).

Qualunque sia il punto di vista dal quale ci si vuole porre nel valutare il concetto di *interesse*, è certo che la distinzione fra interessi *collettivi* e interessi *individuali* sussiste sempre: l'interesse *individuale* non è nè può essere eguale all'interesse *collettivo*, cioè non vi può essere identificazione dei singoli interessi *individuali* con l'interesse *collettivo*, per definizione, perchè se l'interesse è collettivo non può essere *somma* di interessi individuali, ma *sintesi* di questi, vale a dire che l' interesse col-

---

(¹) CARNELUTTI, *Sistema*, cit. I, p. 11.

(²) RANELLETTI, O., *Rapporti giuridici privati e pubblici e interessi individuali e collettivi*, (Studi giur. in onore di C. Fadda, Napoli, 1906, vol. II, pp. 250-251.

(³) RANELLETTI, *Rapporti giuridici privati e pubblici* ecc. cit. pp. 255-256.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lettivo è concepibile solo come interesse *superiore* e diverso difronte agli interessi individuali. Anche l'eventuale coincidenza che il singolo può trovare tra il proprio interesse individuale e l'interesse collettivo, è irrilevante nel senso che si ha egualmente l'interesse collettivo anche se l'intersse proprio del singolo che appartiene ad una data collettività non coincide con quello collettivo, perfino se è opposto.

Certamente, l'interesse del singolo spesso coincide con l'interesse della collettività; ma, appunto perchè coincide, *non si identifica,* bensì rimane specificato, a sè, spesso uguale, ma anche eventualmente diverso [1]. Del resto, gli interessi individuali sono così vari e complessi che non consentono di venire identificati con quelli collettivi; tra gli interessi di uno stesso individuo ve ne può essere uno che si accorda con quello della collettività, altri che non si accordano: perchè a comporre una data collettività non concorre l'individuo integrale, ma l'individuo in una sua determinata posizione, in un suo *status.* Si è giustamente notato come dal fatto che io voglio e faccio diversamente quando sento il mio dovere di padre, di cittadino, di socio in genere, che non quando sento esclusivamente la mia personalità di individuo, derivano interessi, imperativi e norme a cui corrispondono particolari rapporti giuridici [2].

Gli individui partecipano perciò alla collettività non come individui, ma come parti di quel tutto specifico che ha norme, mezzi (i cosiddetti organi) propri, che riassume e unifica in sè alcune staccate qualità personali assorbendo ed elaborando soltanto l'aspetto che li determina membri e lasciando, invece, gli individui liberi per ogni altra attività.

Ben si è detto in proposito che, nella collettività, l'aspetto individuale deve rimanere in penombra e risaltare in luce soltanto l'aspetto unitario: unità nel senso di unificazione di volontà, anche dissidenti; il contrario, quindi, dell'uniformità [3].

---

(1) Rossi, *L'unità giuridica del sindacato in rapporto ai principi generali delle persone collettive,* (Riv. dir. pubbl., 1934, I, p. 447).

(2) Rossi, op. cit. p. 451, nota.

(3) Rossi, op. cit., p. 456.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ecco perchè non bisogna confondere l'*interesse collettivo* con la *comunione di interessi* (1): nel primo caso, cioè quando ci si trova di fronte ad un *interesse collettivo*, non possiamo a meno di riconoscere in colui che si presenta sotto la veste di interessato, il carattere di membro di una determinata aggregazione di persone, sia la medesima più o meno esattamente determinata e circoscritta e sia dotata o meno di personalità propria e di riconoscimento giuridico; nell'altro caso, invece, la *comunione di interessi* non presuppone questo aggregato sociale, potendo rinvenirsi in circostanze di fatto che prescindono da qualsiasi considerazione di persona (2).

Distinzione va fatta, a mio avviso, anche fra interesse *collettivo* e interesse *generale*, sebbene alcuni autori siano giunti alla identificazione dei due termini (3) e sebbene l'interesse *generale* possa essere considerato in due sensi (4): in un primo senso, l'interesse *generale* può intendersi come l'interesse che appartiene alla generalità, cioè alla totalità, degli appartenenti ad una colletività e può essere considerato come un *genus* di identici interessi (5); in un secondo senso, l'interesse *generale* può essere considerato ponendo a confronto la collettività maggiore che sussiste nello Stato, quella dei cittadini, colle altre collettività minori dello Stato stesso e chiamando interesse *generale*, quello che appartiene alla collettività nazionale, interessi *collettivi* o *di gruppo* quelli che apartengono alle collettività minori.

Poichè ritengo che l'interesse della collettività dei cittadini si debba considerare come un interesse collettivo, il massimo de-

---

(1) All'idea di « comunione » accede il BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, Milano, 1938, p. 50.

(2) BONAUDI, *La tutela degli interessi collettivi*, Torino, 1911, p. 87.

(3) Così per esempio, il BRUNETTI, *Saggio sull'interesse di categoria*, Bari, 1939, pp. 67-68.

(4) Bene dimostra la relatività del concetto di *interesse generale* il CESARINI SFORZA, *Studi sul concetto di interesse generale*, Arch. studi corp., 1935, pp. 51 sgg. e 172 sgg.

(5) In questo senso, vedi JAEGER, *Principi di diritto corporativo*, cit. pp. 31-33 che chiama gli interessi di *categoria*, interessi *generali* perchè appartengono al *genus* che comprende anche i componenti futuri del gruppo.

gli interessi collettivi, al confronto del quale tutti gli altri interessi collettivi appaiono interessi *parziali* e debbono essere subordinati al primo, sebbene in questa subordinazione necessaria non avvenga identificazione dei due termini (1), applico il concetto di interesse generale nel secondo senso suddetto, e cioè considero *geenrali* gli interessi collettivi che appartengono a tutti i cittadini dello Stato, interessi *parziali*, gli altri, qualora si pongano a confronto con l'interesse generale.

Con queste premesse sul concetto di interesse collettivo, sarà più semplice risolvere il problema se esiste o no un interesse *collettivo*, nella categoria, o, più brevemente, se esiste un interesse *di categoria* intendendo con questa espressione di indicare l'interesse autonomo del gruppo sentito dai singoli membri del gruppo, ma non necessariamente identico coi loro interessi individuali.

Credo di poter estendere il concetto, sopra definito, di *interesse collettivo* anche alla categoria perchè — come ben notò il Ranelletti — se il concetto di interesse collettivo è fisso, l'estensione, invece, ne è del tutto contingente (2). Essa non si limita alla collettività più ampia dello Stato, quella dei cittadini, ma si applica anche a quelle collettività minori che sono state designate col nome di *collettività speciali* (3).

Dato che la categoria professionale è, per noi, non una semplice *pluralità* di persone, ma una collettività speciale unitaria, e dato che il concetto di *interesse collettivo* può essere esteso a qualunque collettività di persone indeterminate, sia o no questa elevata a persona giuridica (4), ritengo che, nella categoria professionale, esista un interesse collettivo che appare l'interesse di ognuno dei componenti, in quanto membro della medesima, e che è, appunto, l'*interesse professionale*.

---

(1) Come afferma Toesca di Castellazzo, *Categoria professionale, associazione sindacale e interesse di categoria*, (Riv. lav. 1936, p. 6). In senso contrario: Cesarini Sforza, *Preliminari sul diritto collettivo*, Arch. studi corp. 1936, p. 37.

(2) Ranelletti, *Rapporti giuridici privati e pubblici e interessi individuali e collettivi*, cit., p. 258.

(3) Bonaudi, *La tutela degli interessi collettivi*, cit., p. 5.

(4) Ranelletti, *Rapporti giuridici privati e pubblici*, cit. p. 258.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sarà piuttosto opportuna una identificazione di questo interesse *professionale* dal momento che, con questo termine, vari autori intendono riferirsi e porre in luce caratteristiche diverse. Applicando la distinzione che una teorica fa tra interessi *immediati* e interessi *mediati* (1), alcuni autori vedono nell'interesse di categoria un interesse collettivo mediato in quanto interesse che ha per termine di riferimento quel bene collettivo (mediato) che è costituito da un regolamento giuridico generale favorevole, imposto eventualmente a tutti con efficacia imperativa (2); altri, vedono nell'interesse di categoria, non solo un interesse mediato, ma anche un interesse immediato dato dal soddisfacimento di quei bisogni che appartengono ai singoli in quanto membri della categoria; altri, infine, non ammettono che la categoria possa essere titolare di interessi propri ed escludono l'interesse collettivo, in quanto interesse della categoria, ammettendo, invece questo interesse nel sindacato, come interesse proprio dell'ente e non della categoria (4).

Indubbiamente, è questo un punto di fondamentale importanza e che necessita chiarire, anche perchè ha, come vedremo, riflessi immediati sul concetto, che sarà successivamente esaminato, della rappresentanza della categoria.

E' evidente, infatti, che se neghiamo che la categoria possa avere interessi propri, perchè è sfornita di personalità giuridica, non possiamo ammettere il concetto della rappresentanza di categoria nè come rappresentanza di volontà che è esclusa dallo stesso sistema del diritto positivo, nè come rappresen-

---

(1) CARNELUTTI, *Sistema di dir. process. civ.*, p. 7: « vi sono situazioni le quali servono direttamente alla soddisfazione di un bisogno; vi sono invece situazioni le quali servono a ciò indirettamente, in quanto ne può derivare un'altra situazione (intermedia), alla quale consegue poi il soddisfacimento del bisogno. Le prime corrispondono agli interessi *immediati*, le seconde agli interessi *mediati* ».

(2) JAEGER, *Contributo alla determinazione del concetto di « rapporto collettivo »*, (Riv. di dir. comm., 1936, I, p. 625 e *Principi di diritto corporativo*, cit. pp. 43 44.

(3) BIAMONTI, *Interessi di categoria e diritti soggettivi degli enti sindacali* (Dir. lav. 1930, I, 500 segg.); BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, cit. p. 49.

(4) TORSCA DI CASTELLAZZO, *Categoria professionale, associazione sindacale e interesse di categoria*, (Riv. lav. 1936, p. 4 sgg).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tanza di interessi, perchè non si possono rappresentare che interessi altrui; perciò, se la categoria non fosse titolare di interessi, non potrebbe trovare nell'ente sindacale il proprio rappresentante il quale agirebbe, così, in nome proprio e per interessi propri e cioè non sarebbe più un rappresentante nel senso suddetto.

Io ritengo, e riaffermo qui una tesi da me altre volte sostenuta e che ha trovato consensi (1), che la categoria, sebbene sia una collettività sfornita di personalità, è titolare di interessi propri; in primo luogo, perchè non è necessario che una collettività di persone indeterminate sia elevata a persona giuridica affinchè possa essere considerata titolare di interessi collettivi giuridicamente rilevanti (2): in secondo luogo, perchè non è detto che la collettività professionale non abbia e non senta interessi collettivi anche se l'ordinamento giuridico non dà alla categoria direttamente il potere di farli valere: in terzo luogo, perchè la categoria professionale ha anche modo di individuare spontaneamente il proprio interesse, sia pure attraverso la sola manifestazione di volontà di una percentuale dei suoi membri (3); infine, perchè la legge se non riconosce esplicitamente come soggetto di diritto la categoria e non le attribuisce direttamente la personalità, la riconosce però come titolare dell'interesse collettivo, tanto è vero che affida la tutela di tale interesse all'ente che si è spontaneamente formato nel suo seno.

Quanto alla individuazione dell'interesse, basta pensare astrattamente all'interesse di un membro della categoria il quale è, come si è visto, rispetto agli altri, in una situazione di fungibilità, per rilevarlo: se il membro è un lavoratore, avrà, per esempio, non solo l'interesse ad un regolamento favorevole del rapporto di lavoro e quindi alla garanzia di un minimo di salario, di un orario di lavoro, alle ferie, ai riposi settimanali retribuiti, alla indennità di licenziamento, ecc., ma anche l'interesse a che questo regolamento sia *collettivo,* vale a dire che, con una con-

---

(1) MAZZONI, *Le controversie individuali del lavoro e l'intervento in giudizio delle associazioni professionali* (Massim. giur. lav. 1932, p. 290).

(2) RANELLETTI, *Rapporti giuridici privati e pubblici* ecc., cit. p. 258.

(3) Cfr., in proposito gli artt. 1 e 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

correnza illecita, alcun altro lavoratore della categoria possa offrire il lavoro a condizioni economiche inferiori. Questo interesse è sentito egualmente da tutti i lavoratori della categoria ed è indubbdiamente un interesse collettivo *mediato;* ma non è ancora, o, per meglio dire, non è solo in questo interesse mediato che consiste l'interesse *di categoria* se si pensa che, in tutte le categorie professionali, qualunque attività svolgano i loro componenti, il bisogno di un regolamento giuridico favorevole ed uniforme è sentito egualmente da tutti i membri di esse. Se è vero che l'interesse di categoria, per essere tale, deve individuarsi in ciascuna collettività professionale con caratteristiche costanti, è anche vero che tali caratteristiche non debbono essere *comuni* a tutte le categorie, ma proprie e tipiche di ciascuna, senza di che sarebbe annullato il concetto di interesse di categoria come interesse professionale tipico e vi sarebbe un interesse generico comune a tutte le categorie di datori di lavoro e, rispettivamente, di lavoratori. Ora, l'interesse di categoria è anche e sopratutto un interesse collettivo *immediato*: ogni lavoratore metallurgico, per esempio, ha interesse non solo ad *un* minimo di salario e a che questo minimo non gli sia diminuito da concorrenze illecite di altri, ma ha altresì interesse a *quel* salario che corrisponde alle esigenze normali di vita della sua condizione sociale, alle possibilità della industria dalla quale dipende, ed infine, alle sue capacità tecniche ed al rendimento del suo lavoro. Questo interesse è, indubbiamente, un interesse *collettivo immediato* perchè appartiene immediatamente a tutti i lavoratori metallurgici come membri della relativa categoria, anche se le valutazioni individuali possano eventualmente essere alquanto diverse fra loro. Lo stesso si dice per il datore di lavoro: anch'egli avrà interesse ad un regolamento generale del rapporto di lavoro perchè gli assicura una attività produttiva non turbata da eventuali conflitti di classe e un elemento certo e relativamente stabile del costo di produzione, non alterato da concorrenze di produttori del suo stesso ramo; ma anch'egli (e, come lui, tutti i datori di lavoro della sua categoria), avrà un interesse *immediato* che è dato dalla necessità di contenere, in misura proporzionata alle possibilità del suo tipo di impresa e alla richiesta dei suoi prodotti, la retribuzione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

del lavoro, ecc. Pertanto, questo secondo interesse, immediato, è anche interesse che appartiene a tutta la categoria cioè un interesse collettivo immediato, sebbene quando si parla di impresa e di categoria di imprese l'interesse collettivo immediato sia meno facilmente individuabile di quando si parla di lavoratori e di categorie di lavoratori anche perchè la legge stessa ammette una tutela particolare dell'interesse di categoria, per esempio, quando ammette l'esistenza giuridica del contratto collettivo di impresa (art. 48, R. D. 1 luglio 1926, n. 1130).

In conclusione, è da ritenersi che la categoria professionale sia titolare dell'interesse professionale inteso sia come interesse collettivo *immediato* sia come interesse collettivo *mediato*; nel primo senso, l'interesse collettivo può coincidere e normalmente coincide coi singoli interessi immediati individuali realizzandone il soddisfacimento in modo astratto e generale, salva ai singoli la facoltà di concretizzare, nella instaurazione dei rapporti giuridici individuali, tali interessi; nel secondo senso, l'interesse collettivo è concepibile come interesse alla posizione di una norma giuridica imperativa la quale, implicando la indisponibilità degli interessi da essa protetti, garantisca la uniforme e generale osservanza di essa (1).

3. — Ma l'ammissione dell'interesse della categoria professionale come interesse collettivo, implica anzitutto il rigetto di quella teoria che lo concepisce solo come *somma* di interessi singoli (2) e anche come *serie* di questi (3); ed, in secondo luogo, implica anche un esame sulla natura giuridica di questo interesse, vale a dire se esso sia da considerarsi un interesse *privato* oppure un interesse *pubblico*. Il dire, infatti, che alla categoria appartiene l'interesse professionale come interesse *collettivo*, anzichè come interesse individuale o somma o serie di interessi in-

---

(1) JAEGER, *Contributo alla determinazione del concetto di «rapporto collettivo»*, cit., p. 625.

(2) BALZARINI, *Sull'interesse di categoria*, cit. p. 42 sgg.

(3) CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo di rapporti di lavoro*, Padova, 1928, p. 128.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dividuali, non significa ancora prendere posizione definitiva sulla natura di questo interesse, non significa, in altri termini, precisarne la sua natura giuridica. Non può affermarsi, infatti, che se un interesse è *collettivo,* debba, per questo solo fatto, essere necessariamente anche un interesse *pubblico*; giustamente si è osservato che la natura individuale o collettiva degli interessi che si trovano difronte nei rapporti giuridici non può sempre e per sè sola decidere della natura pubblica o privata di questi (1). Si è precisato, inoltre, che un interesse collettivo può dirsi *pubblico* allorquando la collettività portatrice dell'interesse collettivo costituisca il contenuto o, in ogni caso, la destinazione, di una persona giuridica pubblica (2).

Con questa premessa, sembrerebbe allora che l'interesse di categoria, siccome costituisce il contenuto e la destinazione dell'associazione professionale, ente pubblico, dovesse essere considerato come *interesse collettivo pubblico.* Ma è veramente sufficiente che per aversi interesse pubblico esso costituisca la destinazione o l'oggetto di una persona giuridica pubblica? La stessa dottrina sopracitata ha rilevato che non tutti gli interessi collettivi possono produrre la natura *pubblica* della persona giuridica destinata a soddisfarli, ma solo quelli che siano posti dallo Stato tra i propri fini, in modo che a tale soddisfazione lo Stato si interessi e ritenga suo compito il curarla (3).

Se passiamo ad analizzare gli interessi collettivi di categoria la cui tutela è uno degli scopi preminenti dell'associazione professionale, possiamo ammettere la natura di interessi *pubblici* solo dopo aver dimostrato che gli interessi collettivi delle singole categorie appartengono a quegli interessi che lo Stato fa rientrare fra i propri fini. Ora, tale dimostrazione non ci sembra possibile, se pensiamo che tutto il sistema della tutela degli interessi collettivi, nel diritto corporativo, è imperniato non solo sulla diversità, ma addirittura sul conflitto di interessi fra le

---

(1) RANELLETTI, *Rapporti giuridici privati e pubblici* ecc., cit. p. 250.

(2) RANELLETTI, *Rapporti giuridici privati e pubblici* ecc., cit. p. 254.

(3) RANELLETTI, *Il concetto di «pubblico» nel diritto,* Riv. it. per le scienze giur. 1905, vol. XXXIX); *Rapporti giuridici privati e pubblici* ecc., cit. p. 251.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

categorie professionali contrapposte e legalmente rappresentate, conflitto che non è casuale o di fatto, ma *istituzionale* e necessario, previsto e voluto dalla legge. A tal proposito, il ROMANO ha ben rilevato l'impossibilità che siano contemporaneamente anche dello Stato tutti questi interessi collettivi, non solamente non convergenti, ma contrari e contrapposti (¹). Tale possibilità di contrapposizione è, del resto, contraria alla natura dell'interesse *pubblico* il quale è sempre, per definizione, in posizione di prevalenza di fronte ad ogni altro interesse. Donde la conseguenza che gli interessi la cui tutela è affidata ad un soggetto di autarchia (come è appunto il sindacato riconosciuto), possono non essere comuni al soggetto medesimo e allo Stato, ma propri soltanto del primo o della collettività da questo rappresentata (²).

Ma se gli interessi collettivi della categoria appartengono soltanto alla categoria rappresentata dal sindacato riconosciuto e non coincidono cogli interessi dello Stato, vuol dire che questi interessi collettivi *non sono pubblici*, ma sono posti dallo Stato stesso su un piano diverso, sono cioè subordinati agli interessi dello Stato stesso.

D'altra parte, se gli interessi di categoria non sono individuali appunto perchè collettivi, nè sono pubblici perchè non rientranti come tali nei fini statuali, si potrebbe pensare — come è stato affermato — che sono interessi collettivi privati rappresentati da un ente pubblico (³), se l'apprezzamento che fa lo Stato di questi interessi non fosse diverso da quello che il medesimo rivolge ad altri interessi collettivi che si svolgono puramente nella sfera del diritto privato (per esempio, gli interessi collettivi rappresentati da una società anonima).

Giustamente si rileva che un interesse collettivo, del tipo di quelli qui studiati, non è mai soltanto un interesse *o* pubblico *o* privato; ma, di regola, è la risultante di entrambi (⁴). Così si

---

(¹) ROMANO, *Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato* (Studi di diritto pubblico in onore di O. RANELLETTI, 1931, vol. II, p. 440).

(²) ROMANO, *Gli interessi dei soggetti autarchici*, ecc. cit., p. 440-441.

(³) CHIARELLI. *Lo Stato corporativo*, cit. pp. 88 e 190.

(⁴) NAVARRA, *Analisi del rapporto collettivo economico* (Dir. lav. 1937, I, 313

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

spiega come le associazioni sindacali, sebbene tutelino immediatamente gli interessi collettivi delle rispettive categorie che non sono interessi statuali, siano, ciononostante, riconosciute come persone giuridiche pubbliche perchè esse attuano mediatamente, attraverso la tutela diretta degli interessi delle categorie contrapposte, anche interessi pubblici quali sono quelli della composizione dei conflitti di classe e della tutela e conservazione dell'ordine economico nazionale. Se al primo interesse, quello di categoria, diamo il nome di interesse *immediato* e se al secondo interesse, quello della composizione dei conflitti e di tutela della produzione economica, diamo il nome di interesse *mediato*, e se ammettiamo che l'interesse immediato possa considerarsi bisogno rispetto all'interesse mediato (1), potremo concludere che la tutela della categoria è *interesse* rispetto al bisogno di difesa della collettività professionale, è *bisogno* rispetto all'interesse della composizione dei conflitti delle categorie professionali e a quello della produzione nazionale.

4. — Quanto abbiamo concluso sull'interesse della categoria professionale, non può però applicarsi per il concetto dell'interesse della categoria economica. Già abbiamo rilevato come le categorie professionali si trovino, difronte allo Stato, in una sfera di autonomia che tende a lasciar distinti gli interessi delle categorie dagli interessi dello Stato. Per le categorie economiche si ha invece una situazione giuridica diversa, in quanto esse si trovano immedesimate con lo Stato come elementi essenziali e fondamentali di questo. In altri termini, gli interessi della categoria economica sono assunti, nel quadro degli interessi collettivi del gruppo di produzione, da un organo dello Stato che è la corporazione. Ciò vuol dire che lo scopo statuale di tutela della produzione è raggiunto direttamente con la tutela degli interessi della categoria economica inquadrata nel ramo di produzione, e

---

sgg.); *Lo Stato e gli interessi collettivi economici* (Arch. studi corp. 1936, p. 284 sgg.); da ultimo, *Il rapporto collettivo*, 1939, p. 22. In questo senso: CESARINI SFORZA, *Preliminari sul diritto collettivo*, Arch. studi corp. 1936, p. 37.

(1) CARNELUTTI, *Sistema di dir. process. civ.*, p. 8.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di conseguenza, gli interessi economici, identificandosi — a differenza di quelli professionali — con gli interessi dello Stato, non possono non essere interessi *pubblici*.

. 5. — Finora abbiamo esaminato il concetto di categoria e quello di interesse di categoria senza affrontare direttamente l'altro problema fondamentale relativo all'inserzione delle categorie professionali nell'ordinamento giuridico (attraverso vari atti che determinano giuridicamente le categorie e che di seguito analizzeremo), o, in altri termini, il problema della rappresentanza degli interessi collettivi di categoria nel diritto corporativo.

E' nel risolvere questa questione, che entra in giuoco il principio corporativo come principio di organizzazione corporativa, vale a dire come principio-base del sistema corporativo. L'aver affermato, infatti, che la categoria professionale è una collettività unitaria di persone svolgenti una identica attività professionale e perciò in situazione di fungibilità reciproca; l'aver posto in rilievo che questa collettività di persone, pur essendo priva di personalità giuridica, è titolare di interessi immediati; l'aver aggiunto che gli interessi di categoria, come interessi tipici del gruppo, sono interessi *collettivi* vale a dire nè somma nè serie di interessi individuali; l'aver concluso, infine, che ciononostante, tali interessi collettivi non possono essere considerati nè interessi *generali,* perchè non sono propri della generalità *dei cittadini* nè interessi *pubblici* perchè non rientrano, come tali, fra i fini dello Stato, ma neppure interessi *privati* perchè, difronte a questi ultimi, hanno ben maggiore rilevanza per il diritto; tutto ciò, se ci serve a chiarire la successiva indagine, non significa ancora aver precisato la posizione e il rapporto che sussiste sia tra categoria e associazione sindacale riconosciuta, sia fra l'individuo produttore (datore di lavoro e lavoratore) e la rispettiva associazione sindacale. Inoltre, resta da precisare anche la posizione della categoria economica che ha interessi identici a quelli dello Stato e il rapporto che lega la categoria economica del ramo di produzione con l'organo corporativo corrispondente.

La questione del rapporto che sussiste fra categoria professionale e associazione, ha dato luogo ad interessanti costruzioni

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

teoriche che hanno interpretato in modo opposto le identiche norme in cui la legge, riferendosi alla associazione sindacale, parla di « rappresentante » (1) e di « rappresentanza legale » (2), e, riferendosi agli appartenenti alla categoria, parla di « rappresentati » (3).

Una prima teoria interpreta la lettera dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 (« le associazioni... rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria ecc.... »), nel senso di una rappresentanza giuridica di persone capaci, e quindi nel senso di una rappresentanza di volontà. Tale teoria si basa sulla lettera della legge e sostiene che se la legge fa uso di un termine che ha una accezione tecnica non vi è ragione per non ammettere come probabile che l'abbia usato in questo senso (4); in altri termini, l'associazione agirebbe « nell'interesse e in nome altrui » e la legge si riferirebbe a tutti i componenti della categoria *uti singuli* e non ad una categoria di componenti *uti universi* (5).

Le conseguenze di questa teoria sono evidenti: si costruisce la rappresentanza sindacale attribuendo ai singoli appartenenti della categoria, la titolarità dei negozi giuridici posti in essere dalle associazioni sindacali contrapposte. Ora, così ragionando, si viene a risolvere la categoria di una somma di persone, gli interessi collettivi di categoria in una somma di interessi individuali, i rapporti fra associazioni in una somma o in una serie di rapporti individuali, spezzando così il presupposto fondamentale della legge sindacale che è quello della unità giuridica

(1) Cfr. L. 3 aprile 1926 articoli: 5, II e IV comma; 10, I e III comma; R. D. 1 luglio 1926, n. 1130, articoli: 4, II e III comma; art. 6, II comma; art. II, III comma; art. 71, I comma.

(2) Cfr. L. 3 aprile 1926: art. 5, I comma; R. D. 1° luglio 1926: art. 48, II comma; L. 25 gennaio 1934, n. 150: art. 5, I comma.

(3) Cfr. L. 3 aprile 1926: art. 10, I e III comma; R. D. 1° luglio 1926: art. 11, II comma; art. 48, II comma; L. 20 marzo 1930, N. 206: art. 11, I comma; art. 12, IV comma.

(4) BARASSI *Diritto sindacale e corporativo*, p. 142.

(5) BARASSI, op. cit. p. 141-143; di « sostituzione di volontà » parlano SANTORO PASSARELLI, *Contratto e rapporto collettivo*, (Riv. dir. pubbl. 1933, 361) e CHIARELLI, *Lo Stato corp.*, p. 90.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della rappresentanza (1). Ben si è osservato, in proposito, che è poco prudente prendere alla lettera e per di più nel suo ristretto significato tecnico, le espressioni e la terminologia della legge, la quale non ha un significato preciso ed univoco e costruire su un argomento testuale di così dubbio valore, le teorie del diritto corporativo (2).

Una seconda teoria critica l'opinione che le associazioni sindacali siano investite della rappresentanza dei singoli datori di lavoro e lavoratori della categoria e afferma che non si tratta di rappresentanza in senso tecnico o rappresentanza giuridica, bensì di un'altra forma di rappresentanza il cui fondamento consiste sostanzialmente nell'obbligo legale che ha il cosiddetto rappresentante di curare gli interessi del rappresentato: applicando questo concetto alla rappresentanza sindacale, si rinviene in essa una rappresentanza di *interessi professionali,* intendendo per interessi professionali gli interessi dei singoli appartenenti alla categoria e ciò per la considerazione che in capo a questa ultima non può costituirsi immediatamente alcun atto giuridico del sindacato (3).

Una terza teoria sostiene che tale interpretazione, pur senza essere inesatta, non esaurisce però tutto il significato della rappresentanza professionale: il sindacato rappresenterebbe gli interessi della categoria ma contemporaneamente rappresenterebbe giuridicamente anche i componenti della categoria e tale forma di rappresentanza sarebbe, in quanto si estende ai membri della categoria che nessuna volontà hanno manifestato, una rappresentanza *legale* (4).

Una quarta teoria ricorre al concetto della rappresentanza politica la quale si differenzierebbe dalla rappresentanza di interessi vera e propria nel senso che nella rappresentanza poli-

---

(1) ROSSI, *L'unità giuridica del sindacato in rapporto ai principi generali delle persone collettive* (Riv. dir. pubbl. 1934, I, 441 e sgg.).

(2) JAEGER, *Principi di diritto corporativo,* cit. p. 139.

(3) ROVELLI, *Natura giuridica del contratto collettivo di lavoro,* (Riv. dir. priv. 1931, I, 256).

(4) ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo,* 1939, pp. 105-106.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tica gli interessi rappresentati sarebbero interessi pubblici mentre nella rappresentanza di interessi pura e semplice, gli interessi rappresentati sono interessi privati (1).

Si dice, dunque, che la rappresentanza sindacale è una rappresentanza politica in quanto l'associazione sindacale dovrebbe attuare interessi *pubblici* e ad essa farebbe capo una serie di rapporti di aderenza e di partecipazione fra sindacato e i suoi elementi costitutivi e fra sindacato e appartenenti alla categoria, serie di rapporti che concretando, appunto, una rappresentanza politica fra associazione e categoria, realizzerebbe l'organizzazione giuridica di quest'ultima (2).

Una quinta teoria, intermedia tra la teoria della rappresentanza giuridica e la teoria della rappresentanza politica, afferma che la natura della rappresentanza sindacale è duplice: da un lato, il sindacato rappresenta la categoria in generale e ne esprime i bisogni e gli interessi, ed in questo senso la rappresentanza sindacale è rappresentanza politica; dall' altro lato, il sindacato ha la rappresentanza non più della categoria, come unità collettiva, ma di tutti i singoli individui che alla categoria appartengono, ed in questo senso la rappresentanza sindacale è rappresentanza giuridica (3).

Infine, da parte di chi attribuisce la personalità alla categoria o afferma che il sindacato è una « personalizzazione » del soggetto di diritto categoria (4), si spiega il rapporto di rappresentanza fra categoria e sindacato come un rapporto organico: l'associazione sindacale sarebbe l'organo della categoria (5), o, meglio, quest'ultima sarebbe un elemento del sindacato e si personificherebbe in esso (6).

A tutte queste opinioni, non sono mancate le critiche.

A quelle teorie che contrappongono la rappresentanza di

---

(1) Per questa distinzione, vedi CHIARELLI, *Lo Stato corporativo*, cit. p. 86.
(2) GALLI, *La rappresentanza sindacale*, Firenze, 1937, pp. 59-60.
(3) RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 1937, pp. 558-559.
(4) GUIDI, *La nozione di rapporto collettivo di lavoro*, (Dir. lav. 1927, I, p. 1044).
(5) DE VALLES, *Autarchia professionale*, (Dir. lav. cit. p. 181).
(6) RASELLI, *La Magistratura del lavoro*, Padova, 1934, p. 89.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

interessi a quella di volontà e cercano di estendere entrambe queste forme alla rappresentanza sindacale, si oppone la teoria la quale concepisce la nozione di rappresentanza giuridica come protezione di un interesse mediante un atto di volontà di un soggetto che non è lo stesso titolare dell'interesse protetto: vale a dire che la rappresentanza non è che protezione di interessi altrui, mediante un atto di volontà propria. Cade quindi la contrapposizione fra rappresentanza di volontà e rappresentanza di interessi, se si ammette che, nella rappresentanza, la volontà è del rappresentante, non del rappresentato. E' vero che il rappresentante capace, cioè fornito di volontà giuridicamente valida, può segnare i limiti entro cui può spiegarsi, agli effetti rappresentativi, la volontà del rappresentante: ma ciò non toglie che la volontà resti sempre del rappresentante perchè se la volontà fosse del rappresentato e non del rappresentante, si avrebbe una diversa figura giuridica, quella del *nuncius* e non quella del rappresentante.

Nel contrapporre la rappresentanza di volontà alla rappresentanza di interessi si sono quindi confuse, secondo questa teoria, le due nozioni dei limiti della rappresentanza e della volontà nella rappresentanza. Il fatto che nella rappresentanza si fanno sussistere dei limiti entro cui deve spiegarsi la volontà del rappresentante, non infirma affatto il principio che, nella rappresentanza, chi formula la volontà è il rappresentante, e non il rappresentato. Vuol dire che, se il rappresentato è capace di porre giuridicamente questi limiti, si parlerà di rappresentanza *convenzionale* di interessi, se è incapace, cioè sfornito di volontà giuridicamente apprezzabile, si parlerà di rappresentanza legale di interessi (1).

Contro questa teoria si è però rilevato che non sempre ogni cura dell'interesse altrui è rappresentanza (2) e che gli interessi altrui si gestiscono, si amministrano, si tutelano, si proteggono, ma non si rappresentano (3). D'altra parte, si è osservato che la

(1) ROCCO A., *Principi di diritto commerciale*, Torino, 1928, 312 e sgg

(2) ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, Tolentino, 1938, p. 23.

(3) MADRAY, *De la répresentation*, Paris, 1931, p. 175.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rappresentanza di interessi non costituisce un'unica figura, ma è, piuttosto, un *nomen juris* che comprende diversissime figure che convergono tutte in una comune nota negativa, cioè che non sono rappresentanza giuridica [1]. Se la rappresentanza professionale corrispondesse alla figura pura della rappresentanza di interessi, non si vede come gli atti dell'associazione possano essere riferiti ai singoli appartenenti alla categoria che dagli atti stessi sono *uti singuli* vincolati così come accade nella figura della rappresentanza di volontà [2].

D'altronde, l'affermazione che la rappresentanza sindacale è rappresentanza *legale*, se ci spiega negativamente la posizione della categoria e dei suoi membri difronte alla associazione nel senso di escludere che si tratti di mera rapresentanza convenzionale o di volontà, non è soddisfacente per chi voglia scendere ad esaminare più a fondo il contenuto di tale rappresentanza.

L'ultima teoria che rimane e che potrebbe essere considerata più persuasiva, sembra quella della rapresentanza *politica*: tuttavia, nella rappresentanza, qualificata come politica, la dottrina ha rilevato che il rappresentante non agisce in nome e per conto del rappresentato, ma in nome proprio, non esercita diritti e poteri del rappresentato, ma diritti e poteri propri, non compie atti che hanno effetti sul rappresentato, ma esplica solo una attività varia in aderenza con le tendenze, i bisogni e le aspirazioni del rappresentato [3].

Ora è evidente, da quanto abbiamo premesso nei paragrafi

---

(1) ROVELLI, op. cit., p. 256.

(2) Vedi LESSONA-MAZZONI, *Corso di diritto corporativo*, Padova, 1939, p. 86-87.

(3) Cito, fra i più importanti studi sull'argomento: ORLANDO, *Du fondement juridique de la répresentation politique* (Rév. de dr. publ. 1895, pp. 7 sgg.); SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale e le dottrine della rappresentanza politica*, 1912, p. 65; CHIMIENTI, *Il principio della rappresentanza nel diritto costituzionale moderno* (in: Saggi, 1915, I, 223); RANELLETTI, *Principi di diritto amministrativo*, 1912, I, 216; e da ultimo: DE FRANCESCO, *Rappresentanza politica e rappresentanza sindacale nella scienza del diritto pubblico* (Riv. dir. pubbl., 1925, I, 264); LAVERGNE, *Le gouvernement des democraties modernes*, Paris, 1935, p. 260 sgg.; DE VALLES, *Teoria giuridica dell'organizzazione dello Stato*, II, 1936, p. 151 sgg.; ORIGONE, *Note critiche sul concetto di rappresentanza politica*, 1936, p. 98; RANELLETTI, *Teorie sulla rappresentanza*, (Arch. di studi corp. 1936, p. 275 e sgg.).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

precedenti, che non possiamo accogliere questa nozione della rappresentanza perchè noi riteniamo che la categoria abbia interessi propri e che il sindacato agisca in nome e per conto della categoria e compia atti che si ripercuotono direttamente sulla categoria la quale è perciò destinataria dell'attività e dei poteri del sindacato che la rappresenta [1].

6. — E allora: o il concetto di rappresentanza *politica* non risponde all'istituto della rappresentanza sindacale, oppure occorre modificare la nozione tradizionale della rappresentanza cosiddetta *politica*.

Se noi pensiamo alle affinità che sussistono fra la rappresentanza che lo Stato attua della Nazione e la rappresentanza che il sindacato attua della categoria professionale, noi potremo ricostruire con un concetto unitario questo particolare tipo di rappresentanza come è stato recentemente e, con successo, tentato [2].

Dunque: tanto la Nazione che le categorie sono collettività sfornite di personalità giuridica e non posono esistere per il diritto che sotto la veste di collettività rappresentate; d'altra parte, anche lo Stato e il sindacato sono per il diritto soggetti rappresentativi ed esistono giuridicamente ed hanno diritti e poteri solo in quanto soggetti rappresentativi; infine, la rappresentanza che lo Stato esercita sulla Nazione e che il sindacato esercita sulla categoria, non ha carattere accidentale ed eventuale, ma caratterizza la stessa natura dei soggetti ed è legata alla loro esistenza e struttura [3].

Del resto, per chi bene intenda la lettera e lo spirito della legge, dalla legge stessa è possibile avere una conferma del rapporto di rappresentanza che lega l'associazione alla categoria: la legge parla, infatti, e ripetutamente, di « categoria » profes-

---

(1) Vedi il N. 3 di questo Capitolo.

(2) Cfr. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale,* 1938; dello stesso autore vedi, per una approfondita indagine dei rapporti fra Nazione e Stato, *Lo Stato e la Nazione italiana,* (Arch. di dir. pubbl. 1937, pp. 474 sgg.).

(3) ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale,* cit. p. 27.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sionale « *per cui* l'associazione sindacale è *costituita* » (1); di « *categoria rappresentata* » dall'associazione sindacale (2); infine, di « tutela degli *interessi di categoria* per parte delle associazioni sindacali » (3).

Ogni potere, diritto e funzione che spetta alle associazioni professionali, spetta dunque loro non per quello che esse sono, ma per quello che rappresentano, e cioè perchè rappresentano tutti gli individui che sono o che saranno in un determinato *status* professionale, o, in altri termini, le categorie professionali; e, da tal punto di vista, è giusto il rilievo che la situazione delle associazioni sindacali, come risulta dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, non è diversa da quella creata relativamente ad altri soggetti di diritto o istituzioni giuridiche degli artt. 2 e 41 dello Statuto del Regno perchè le categorie sono pur sempre la Nazione in un suo particolare aspetto che per i suoi particolari interessi, per le sue finalità, per la sua determinata attività, ha una sua propria rappresentanza (4).

Questa rappresentanza particolare, che è stata chiamata

(1) Cfr. L. 3 aprile 1926, art. 1, II comma; art. 5, I comma; art. 17, III comma; R. D. 1 luglio 1926, art. 20, II comma; Carta del Lavoro, Dich. III.

(2) Cfr. L. 3 aprile 1926, art. 6, III comma; art. 10, III comma; Carta del Lavoro, Dich. XI, I comma.

(3) L. 20 marzo 1930, n. 206, art. 10, n. 3; Carta del Lavoro, Dich. III.

(4) ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale,* cit. p. 44 e 45. Questo autore osserva, con molta acutezza, come le disposizioni della legge sindacale non solo si riallaccino ma addirittura completino le disposizioni degli art. 2 e 41 dello Statuto del Regno secondo cui vi è una rappresentanza della Nazione in generale. Tali disposizioni hanno posto, accanto alla rappresentanza generale della Nazione (e perciò rappresentanza *politica*), la rappresentanza della Nazione in un suo aspetto particolare (rappresentanza *professionale*). Non concordo però con l'ESPOSITO quando egli trae da questa esatta constatazione la deduzione non necessaria che gli interessi delle categorie siano interessi pubblici (p. 47 nota) e che l'istituzionale contrapposizione degli interessi professionali non impedisca la pubblicità di questi. Contra: CHIARELLI, op. cit. p. 86; ROMANO, *Studi per Ranelletti*, II, 440; CESARINI SFORZA, *Arch. studi corp.,* 1936, p. 27. Non concorde neppure col GALLI, *La rappresentanza sindacale,* pp. 36, 71, 76, quando identifica senz'altro gli interessi del sindacato (e quindi quelli di categoria) con quelli dello Stato e ne assume il carattere pubblico; anche questa tesi mi sembra contrastare con la lettera e lo spirito della legge e con la realtà.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

istituzionale per distinguerla, se non sostanzialmente, formalmente, dalla rappresentanza generale della Nazione (e perciò *politica*), e che sorge col riconoscimento dell'associazione sindacale e l'accompagna in tutta la sua vita di persona giuridica, costituisce non una funzione, una delle tante funzioni dell'associazione, ma il presupposto di ogni funzione (1).

Il rapporto che unisce la categoria professionale all'associazione è tale che l'attività dell'associazione produce gli stessi effetti dell'attività che fosse svolta dalla categoria in ipotesi divenuta attiva anzichè inerte, persona giuridica, anzichè collettività di fatto. Nè il rilievo che alla categoria, come ente di fatto, non è consentito di compiere atti giuridici, vale ad escludere la possibilità che la categoria, come gli enti di fatto in genere, possa essere rappresentata. E tale rappresentanza istituzionale, non è un *nomen juris*, una rappresentanza soltanto di nome che è diversa da quella delle persone; ma consiste in una situazione giuridica del rappresentante in base alla quale il rappresentante, agendo in nome e nell'interesse del rappresentato, ne prende il posto nella vita giuridica e compie atti che conseguono effetti identici a quelli che si produrrebbero qualora il rappresentato, divenuto attivo, potesse direttamente compiere gli stessi atti (2). Ora la rappresentanza sindacale rientra, appunto, in questo tipo di rappresentanza: il sindacato non è un soggetto di diritto che rappresenta la categoria concepita come soggetto di diritto, ma il sindacato assume la qualità di persona giuridica pubblica allo scopo di sostituire, nella vita giuridica, la categoria professionale, cioè per *rappresentarla*, non in alcuni atti o in determinati casi, ma in modo permanente e per tutta la sua vita giuri-

---

(1) Cfr. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, cit. p. 93; per il rilievo di cui nel testo, vedi anche: LESSONA-MAZZONI, *Corso di dir. corporativo*, cit. p. 205. Di rappresentanza «istituzionale» parla anche il CHIARELLI, *Lo Stato corporativo*, cit. pp. 174-174 ma in un senso diverso da quello del testo. Egli la intende, in contrapposto al concetto di «rappresentanza funzionale», come una situazione giuridica che determina sugli enti, legalmente riconosciuti e istituzionalmente investiti dalla tutela degli interessi di categoria, la capacità di essere soggetti di rapporti giuridici aventi efficacia obbligatoria per i titolari degli interessi rappresentati».

(2) ESPOSITO, op. cit., p. 95.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dica; il sindacato è, in altre parole, nella situazione giuridica di rappresentante permanente della categoria professionale.

Concludendo: nella rappresentanza di categoria, il sindacato esiste giuridicamente come soggetto rappresentativo permanente della categoria, la quale è giuridicamente concepibile nella veste di collettività permanentemente rappresentata dal sindacato.

Risolto così il problema dei rapporti fra categoria e associazione, logiche ne discendono le conseguenze nei riflessi dell'altro problema, quello dei rapporti fra il singolo membro della categoria (datore di lavoro o lavoratore) e la rispettiva associazione professionale. Se l'individuo è in possesso dello *status* di membro di una determinata categoria, dato che questa è istituzionalmente rappresentata dal sindacato, vuol dire che nella manifestazione della sua volontà e nel raggiungimento delle sue finalità sociali e pubbliche, il sindacato agisce tutelando gli interessi collettivi della categoria indipendentemente dagli interessi diversi o contrari di alcuni suoi membri e, quindi, anche indipendentemente dalla loro volontà e, se occorre, contro di essa ([1]).

Ora è evidente che tale rapporto di rappresentanza, una volta costituitosi tra associazione e categoria, pone gli appartenenti a quest'ultima in uno stato di subordinazione di fronte alla associazione sindacale, vale a dire che la rappresentanza sindacale si risolve in un vero e proprio potere giuridico, di impero e di sovranità, sui membri della categoria. E' stato giustamente osservato che un tale potere viene, di solito, stabilito nei riguardi di persone incapaci: ma ciò non esclude che possa essere conferito anche riguardo a persone che sono pienamente capaci ed allora non può non identificarsi in un potere di supremazia perchè, solo in forza di questa, un soggetto giuridicamente capace può essere obbligato dagli atti di volontà di un soggetto diverso ([2]). Che questo potere di supremazia dell'as-

([1]) Ciò è conforme al concetto che abbiamo dato di « interesse collettivo di categoria »; cfr. il n. 3 di questo Capitolo.

([2]) Cfr. ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo,* cit. p. 106; LESSONA-MAZZONI, *Corso,* cit. p. 88.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sociazione sugli appartenenti alla categoria sia attribuito al momento del riconoscimento del sindacato come persona giuridica pubblica, è fuori dubbio; e, del resto, a confermarlo, sta il fatto che nell'attività sindacale si riscontrano manifestazioni di tale potere non solo nella stipulazione del contratto collettivo di lavoro (1), ma altresì nell'attività statutaria e in quella regolamentare, nell'attività disciplinare e direttiva e in quella di fissazione dei tributi sindacali. Tutto ciò sta a dimostrare che il vincolo di sudditanza, tra singoli appartenenti alla categoria e sindacato, esiste al momento iniziale del riconoscimento, appunto perchè deriva direttamente dalla rappresentanza istituzionale della categoria; l'attività che l'associazione esplica verso i singoli attraverso atti di impero (2) e di sovranità, non è che la conseguenza del potere istituzionale di rappresentanza della categoria professionale (3).

7. — Esaminiamo ora la natura della rappresentanza delle categorie economiche. Esse sono rappresentate negli organi corporativi centrali e nell'organizzazione corporativa locale. Le categorie economiche rappresentate negli organi corporativi centrali, sono quelle riunite nei rami di produzione economica ciascuno dei quali rappresenta un settore, uno dei ventidue settori, in cui è stata suddivisa l'attività produttiva nazionale.

(1) Vedi, in questo senso, il mio volume: *Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro*, Milano, 1939, pp. 15-39 e 125 e sgg.

(2) Fra i quali rientra, per esempio, il contratto collettivo di lavoro: cfr. *Teoria dei limiti*, ecc. cit. p. 37; vi rientrano anche tutti gli atti regolamentari e bilaterali ad efficacia normativa: cfr. LESSONA-MAZZONI, *Corso di diritto corporativo*, 1939, cit. pp. 211-264.

(3) Alcuni autori, principalmente il ROMANO, *Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche* (Arch. studi corp. 1930, p. 35) hanno negato che esista una interdipendenza fra i poteri e le funzioni attribuite dalla legge alle associazioni sindacali e la rappresentanza di categoria: altri ha criticato che il potere di supremazia derivi dalla rappresentanza. Ma queste teorie partono indubbiamente da un presupposto diverso circa la natura del rapporto di rappresentanza, che concepiscono in maniera ben diversa da quella da noi affermata e perciò giungono alla conclusione, da noi non condivisa, che dal rapporto di rappresentanza sindacale non possa derivare quello di supremazia.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ad ognuno dei ventidue rami della produzione, corrisponde — come è noto — una corporazione. L'espressione « ramo di produzione » usata dalla legge (1) sta evidentemente ad indicare che le categorie economiche in esse inquadrate, sono molteplici e che non sono tutte identiche ed affini, ma piuttosto rispondono alla esigenza del ciclo produttivo secondo i due criteri della complementarietà delle imprese e della destinazione dei prodotti (1).

Ora, nella corporazione, si manifesta questa caratteristica: che il consiglio della corporazione è formato da persone che appartengono ad una collettività ben determinata (*ramo di produzione*) ma che è tuttavia sprovvista, come tale, di volontà giuridicamente rilevante perchè priva di personalità; le persone chiamate a costituire il consiglio della corporazione sono infatti scelte attraverso un atto di nomina che si concreta nell'approvazione statale alle designazioni delle associazioni sindacali (a base paritetica) e di altre associazioni pubbliche previste dalla legge o dai decreti costitutivi delle varie corporazioni.

Generalmente, è la composizione dell'organo che rivela il suo carattere rappresentativo nel senso che l'organo rappresentativo è costituito da persone che appartengono a quella collettività sociale i cui interessi l'organo tutela; ma non è detto che debba essere la collettività stessa che determina sempre i propri rappresentanti in seno all'organo rappresentativo, poichè qualora la collettività sociale sia sprovvista, come tale, di una volontà giuridicamente rilevante, cioè non possa scegliere direttamente i propri rappresentanti, si può far luogo ad una scelta, nel seno della collettività, da parte di una volontà, giuridicamente rilevante, diversa dallo Stato oppure da parte della stessa volontà statuale. Anche in questo caso si dovrà parlare di organo rappresentativo in quanto è lo Stato che determina il rapporto di rappresentanza tra la collettività sociale e l'organo che ne tutela gli interessi: nè il fatto che le persone scelte come rappresentanti, non lo siano

(1) Art. 42 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130.

(2) Per l'esame di questi criteri, cfr. il mio studio: *Le corporazioni* (nel Trattato di diritto corporativo, diretto da G. Chiarelli, Milano, 1940); vedi anche: LESSONA-MAZZONI, *Corso di diritto corporativo*, cit. pp. 385-386.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

state con atto della collettività medesima, può modificare il carattere sostanzialmente rappresentativo dell'organo, se si tiene presente che tali persone sono pur sempre scelte nell'ambito della collettività sociale e che l'organo deve tutelare gli interessi di questa collettività.

Sotto questo aspetto la corporazione può dirsi quindi, indubbiamente, un organo rappresentativo e precisamente un organo che rappresenta quell'insieme di categorie economiche che sono raggruppate nel *ramo di produzione*. Ora, se ammettiamo che le singole categorie economiche, dal momento in cui sono inquadrate in una stessa corporazione, secondo i criteri suddetti, possano avere *interessi collettivi*, cioè interessi che non si identificano necessariamente con quelli propri di ciascuna; se ammettiamo che tutte le categorie economiche, inquadrate dalla legge, danno origine ad una categoria economica complessa, quella del *ramo di produzione*, la quale è priva di personalità, e costituisce una collettività di collettività minori; se ammettiamo che tale categoria complessa (*ramo di produzione*) non può esistere giuridicamente se non rappresentata da un ente o da un organo che abbia la veste di rappresentante permamente del ramo di produzione; dato che tale forma di rappresentanza si identifica con quella *istituzionale*, da noi già definita, e dato che il rappresentante esiste ed è la corporazione, dobbiamo concludere che la corporazioie rappresenta istituzionalmente il ramo di produzione e, come tale, provvede al soddisfacimento degli interessi collettivi di esso. Tuttavia, poichè la corporazione è un organo dello Stato (¹) e poichè gli interessi collettivi del ramo di produzione rappresentato sono interessi collettivi *pubblici* (²), tale rappresentanza istituzionale attua immediatamente la tutela di interessi statuali che si identificano in quelli della organizzazione, della amministrazione e del potenziamento della produzione economica nazionale.

Tali rilievi si possono ripetere nei confronti dell'altro organo

---

(¹) Art. 43, R. D. 1 luglio 1926, n. 1130; sulla natura giuridica della corporazione, come organo amministrativo dello Stato, a struttura corporativa, vedi, il mio citato studio *Le corporazioni* e LESSONA-MAZZONI, *Corso*, cit. p. 363.

(²) Cfr. il n. 3 di questo Capitolo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

corporativo centrale che è il Consiglio Nazionale delle corporazioni la cui recente riforma (1) ha reso veramente l'organo rappresentativo di tutte le categorie economiche della Nazione e che rappresenta, perciò, istituzionalmente, la Nazione nel suo aspetto particolarmente economico-produttivo.

Resta, infine, da esaminare la rappresentanza attuata nell'organizzazione corporativa locale che fa capo, com'è noto, ai consigli provinciali delle corporazioni, enti dotati di personalità giuridica pubblica e composti dei rappresentanti designati, in numero paritetico, dalle associazioni sindacali, nell'ambito di ciascuna provincia. Anche in questo caso si può applicare il concetto della rappresentanza istituzionale (2), dato che i consigli provinciali delle corporazioni rappresentano, nella sfera provinciale, le categorie economiche dell'agricoltura, dell'industria e del commercio le quali trovano nell'ente il loro rappresentante che ne tutela e ne promuove gli interessi (3).

8. — Alcuni hanno ritenuto che il concetto di rappresentanza *corporativa* sia sinonimo di rappresentanza *professionale* (4) o, per lo meno, comprensivo di quest'ultimo termine in quanto si tratterebbe sempre di rappresentanza di interessi professionali; a me sembra, invece, evidente l'opportunità di distin-

---

(1) Attuata con la legge 5 gennaio 1939, n. 10; per l'art. 1 della legge, il C. N. C. si compone dei consiglieri *effettivi* delle corporazioni e dei membri del Comitato corporativo centrale. Vedi sull'attuale struttura del C. N. C., LESSONA-MAZZONI, *Corso*, cit. pp. 413-449.

(2) Per questa applicazione, cfr. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, cit. p. 54.

(3) L'art. 2 del T. U. 20 settembre 1934, n. 2011 delle leggi sui Consigli provinciali delle corporazioni, afferma che «i consigli rappresentano in modo unitario e integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive provincie e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della Nazione». La rappresentanza istituzionale dei consigli provinciali delle corporazioni si deduce anche dagli artt. 3 e da 30 a 40 dello stesso T. U. inoltre, dall'art. 2 del R. D. L. 28 aprile 1937 n. 524. Vedi ampiamente LESSONA-MAZZONI, *Corso*, ecc. cit. pp. 310-353.

(4) PURPURA, *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*, 1930, pgg. 556-575.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

guere il concetto di rappresentanza economica (1) applicando la distinzione tra categoria professionale e categoria economica (2); la rappresentanza corporativa attua essenzialmente la tutela di interessi economici, mentre la rappresentanza sindacale attua essenzialmente la tutela di interessi professionali.

Questa constatazione non impedisce che le due forme di rappresentanza abbiano delle caratteristiche comuni, e cioè: *a*) sono rappresentanze che trovano i loro stessi limiti nelle categorie che rappresentano, o per meglio dire, nella natura degli interessi delle categorie che vengono tutelati; *b*) sono rappresentanze istituzionali cioè operano per le categorie senza alcun legame con la volontà di rappresentanti capaci delle categorie stesse e cioè come poteri giuridici indipendenti dalla volontà degli appartenenti alle categorie.

Per quanto attiene alle caratteristiche differenziali tra rappresentanza sindacale e rappresentanza corporativa, sarà bene riferirsi alla distinzione tra rappresentanza delle categorie professionali, propria della rappresentanza sindacale, e rappresentanza delle categorie economiche, propria della rappresentanza corporativa. Ciò non vuol dire che la rappresentanza corporativa non tuteli anche gli interessi professionali; lo fa indirettamente colla stessa tutela degli interessi economici che ricomprendono in sè anche quelli delle categorie professionali; lo fa direttamente in certe corporazioni, come quella dei professionisti e degli artisti, che possono considerarsi una eccezione alla regola della rappresentanza di categorie economiche (in quanto trattasi di categorie aventi interessi morali e professionali) oppure quando, su richiesta delle associazioni collegate, la corporazione emana l'ordinanza di lavoro od attua la conciliazione corporativa.

Il criterio distintivo tra la rappresentanza professionale e la rappresentanza corporativa poggia quindi sulla ammissi-

---

(1) Sul concetto di rappresentanza degli interessi economici vedi lo studio del BARASSI, *La rappresentanza degli interessi economici* nel volume: *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*, cit. 1935, p. 1 sgg.

(2) Cfr. per tale distinzione, il n. 2 di questo Capitolo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bilità della distinzione tra categoria economica e categoria professionale, distinzione che noi abbiamo ritenuto giuridicamente possibile, anzi, necessaria.

La diversità concettuale tra categoria professionale e categoria economica, importa altresì, come abbiamo notato, una diversità negli interessi che vengono tutelati e nel modo con cui vengono tutelati. E' il sindacato che rappresenta istituzionalmente tutta la categoria professionale, è il sindacato che la tutela mediante l'azione concordataria che si esplica nel contratto collettivo di lavoro o mediante la difesa giudiciale che ne legittima l'intervento anche nel giudizio individuale. La corporazione invece non può rappresentare gli interessi della categoria economica semplice per ii fatto che la categoria economica semplice non è, come tale, rappresentata e tutelata dalla corporazione, la quale riunisce, invece, un complesso di categorie economiche predeterminato, secondo il ciclo di produzione, dall'inquadramento corporativo. Si potrebbe concludere che la categoria economica semplice, come tale, è sfornita di tutela diretta, trovando solo, nella tutela generale degli interessi del *ramo di produzione,* attuata dalla corporazione, una tutela indiretta: a meno che la tutela diretta non venga assunta dalle stesse associazioni sindacali, in virtù del potere ad esse conferito dall'art. 12 della legge 20 marzo 1930 di stipulare accordi economici collettivi.

Ma quello che è evidente e che pone in rilievo la differenza tra rappresentanza professionale e rappresentanza corporativa, è la diversità dei *rapporti disciplinati*: attraverso la rappresentanza professionale si tutela prevalentemente il *rapporto di lavoro* cioè un rapporto interno alla azienda, mentre attraverso la rappreseentanza corporativa si tutela prevalentemente il *rapporto di produzione,* essenzialmente esterno all'azienda, intercorrente cioè tra l'azienda considerata come unità ed altre aziende appartenenti a categorie economiche diverse oppure tra essa e soggetti svolgenti attività economiche differenti (capitalisti, intermediari, consumatori, utenti, ecc.) (1).

---

(1) Diversa è anche la competenza degli organi giurisdizionali per cui è dubbio

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ciò non imepedisce, abbiamo visto, che la tutela sindacale possa estendersi al campo dei rapporti economici e quella corporativa al campo dei rapporti di lavoro: vorrà dire che le due zone sono interferenti e non rappresentano due campi esclusivamente riservati all'azione sindacale o a quella corporativa (1), sebbene non possa negarsi la prevalenza dell'azione sociale nelle funzioni sindacali e la prevalenza dell'azione economica nelle funzioni corporative.

In conclusione: mentre il sindacato rappresenta istituzionalmente una determinata categoria professionale e può tutelare, coll'azione sindacale, anche gli interessi della categoria economica semplice collegante la categoria professionale, la corporazione non rappresenta che il ramo di produzione e non la categoria economica semplice, singolarmente considerata; di essa tutela gli interessi particolari solo conformemente all'interesse collettivo del *ramo della produzione*.

9. — Dimostrato che la rappresentanza di categoria (professionale ed economica) è una rappresentanza istituzionale, resta da esaminare il modo con cui, nel diritto corporativo, si realizza tale forma di rappresentanza.

Se le categorie, infatti, esistono come collettività di fatto aventi interessi, bisogni e aspirazioni, come collettività giuridiche esistono solo in seguito alla attribuzione istituzionale della rappresentanza alle associazioni sindacali e agli organi corporativi. Tale attribuzione di rappresentanza delle categorie lo Stato attua per mezzo di atti giuridici che immettono le categorie, come tali, nell'ordinamento giuridico.

Sotto il nome di atti costitutivi della organizzazione corporativa, vogliamo, appunto, indicare tutti quegli atti attraverso i quali lo Stato determina, coll'attribuzione della rappresentanza,

---

se, nelle vertenze originate da rapporti di produzione, sia competente a giudicare il Magistrato del Lavoro. Cfr. la mia nota *Gli accordi economici collettivi e la competenza del magistrato del lavoro* (*Riv. lav.*, 1935; JAEGER, in *Foro Ital.*, 1935, IV, 266, sgg.; CHIARELLI, in: *Mass. giur. lav.* 1935, p. 514; SERMONTI, in *Foro Ital.*, 1935, IV, 308; PERGOLESI, in: *Mass. giur. lav.*, 1936, 4.

(1) BARASSI, *La rappresentanza* ecc., cit., p. 12.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la rilevazione giuridica delle categorie professionali ed economiche. Per mezzo di questi atti, in altre parole, la categoria risulta individuata giuridicamente e quindi fornita, attraverso la rappresentanza istituzionale, di mezzi idonei alla propria tutela giuridica.

Gli atti costitutivi della organizzazione corporativa possono raggrupparsi in:

I) atti di riconoscimento delle associazioni sindacali e di approvazione dei loro statuti;

II) atti costitutivi degli organi corporativi;

III) atti di inquadramento delle categorie professionali e di quelle economiche.

Tutti questi atti hanno in comune diverse caratteristiche che attengono sia alla loro natura giuridica, sia ai loro effetti.

Quanto alla loro natura giuridica, questi atti hanno una caratteristica comune di notevole importanza e cioè quella di essere *atti discrezionali*, in quanto emanati dallo Stato in base ad una valutazione di discrezionalità talora politica, talora amministrativa di carattere tecnico (1).

Questa attività discrezionale dello Stato importa la facoltà di apprezzamento delle esigenze degli interessi collettivi di categoria e significa facoltà di determinare gli atti relativi in quella direzione e con quel contenuto che è richiesto dagli interessi collettivi stessi, secondo l'apprezzamento subbiettivo che ne possono fare e ne fanno gli organi a ciò destinati (2).

---

(1) Sul concetto di discrezionalità e di attività discrezionale, cfr. STIER-SOMLO, *Das freie Ermessen in Rechtssprechung und Verwaltung*, (in *Festgabe für Laband*, Tübingen, 1908); LAUN, *Die freie Ermessen und seine Grenzen*, Wien, 1910; MICHOUD, *Etude sur le pouvoir discretionaire de l'administration* (Annales de l'Université de Grenoble, 1913, XXV); RANELLETTI, *Principi di diritto amministrativo*, I, p. 360; e *Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione*, Milano, 1937, pp. 356 e sgg.; FORTI, *Diritto amministrativo*, 1931 p. 140 sgg.; LESSONA, *Istituzioni di diritto pubblico*, 1939, p. 122 sgg.; ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano, 1936, pp. 96 sgg.; VITTA, *Diritto amministrativo*, Torino, 1933, I, p. 269 sgg.

(2) In senso analogo: RANELLETTI, *Le guarentigie della giustizia nella p. a.*, cit., p. 356.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Così, il riconoscimento delle associazioni professionali non solo è sottoposto a precise condizioni legali, senza le quali il riconoscimento è sempre negato; ma l'atto di riconoscimento importa altresì una valutazione discrezionale della pubbliica amministrazione la quale deve negare il riconoscimento « anche quando il riconoscimento sia, per ragioni di indole politica, economica e sociale, non opportuno » (1). Qui v'è dunque una discrezionalità di natura tale che vale ad escludere ogni ricorso delle associazioni contro il rifiuto di riconoscimento, qualora il provvedimento sia stato motivato con ragioni di opportunità politica (2).

Lo stesso si deve dire per l'approvazione dello statuto del sindacato che normalmente si approva con lo stesso decreto col quale viene concesso il riconoscimento (3); inoltre, l'approvazione dello statuto può avere riflessi sull'atto di riconoscimento il quale può, insieme con l'approvazione dello statuto, essere subordinato a determinate modificazioni da introdurre nello statuto (4).

Anche negli atti di costituzione degli organi corporativi (corporazioni), si rileva la caratteristica della discrezionalità di carattere politico: le corporazioni sono, infatti, istituite con decreto del Capo del Governo, il quale « per questioni — dice la legge — concernenti rami diversi di attività economica » può convocarle congiuntamente dando luogo all'unione di corporazioni (5); nel decreto di istituzione, emanato dal Capo del Governo, è lasciato a tale organo di determinare la composizione e il modo di funzionamento del consiglio della corporazione, il numero dei membri che dovranno essere designati dalle associazioni e il numero dei membri che dovranno essere designati da altri enti oppure dalle amministrazioni dello Stato (6); egualmente al Capo

(1) Art. 13 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130.

(2) Ammette la discrezionalità politica negli atti di riconoscimento, anche ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo,* Milano, 1939, p. 127; cfr. BALZARINI, *Atti e negozi di diritto corporativo,* cit. p. 63.

(3) Art. 4, I comma, legge 3 aprile 1926, n. 563.

(4) Art. 13, II comma, R. D. 1 luglio 1926, n. 1130.

(5) Art. 5, legge 5 febbraio 1934, n. 163.

(6) Art. 3, legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del Governo spetta la costituzione di comitati tecnici corporativi nonchè di determinare la composizione e le funzioni di tali organi (1). ecc.

Viceversa gli atti di inquadramento collettivo, sindacale e corporativo, costituiscono, sì, atti emanati in base ad una certa discrezionalità, ma si tratta di discrezionalità di carattere tecnico (2), onde accertare e valutare, in base ai criteri di omogeneità economica e di affinità produttiva, le categorie professionali che debbono essere rappresentate da una piuttosto che da un'altra associazione sindacale, le associazioni di primo grado che debbono essere rappresentate da una piuttosto che da un'altra assocnazione sindacale, le associazioni di primo grado che debbono aderire ad una piuttosto che ad un'altra associazione superiore; e, nell'inquadramento corporativo, vale a dire nell'inquadramento delle categorie economiche nelle varie corporazioii, si tratta di accogliere il criterio più rispondente alle necessità dei vari rami della produzione donde la preferenza talora al criterio della complementarietà delle imprese, talora a quello della destinazione dei vari prodotti (3). Tali valutazioni soggettive della pubblica amministrazione non escludono però il ricorso degli interessati alle giurisdizioni amministrative, qualora la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, abbia violato i limiti del suo stesso potere (4).

Nell'inquadramento sindacale collettivo, tali limiti risultano dagli artt. 4, II comma, 5, 6, 8, 4, del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130

(1) Art. 6, legge 5 febbraio 1934, n. 163.

(2) Per alcuni autori la discrezionalità tecnica e rientra in quella amministrativa, in quanto l'apprezzamento tecnico si deve fare per risolvere una questione di amministrazione (apprezzamento tecnico amministrativo), oppure esiste come discrezionalità puramente tecnica distinta da quella amministrativa. Cfr. RANELLETTI, *Le guarentigie*, ecc. cit. p. 358; VITTA, *Diritto amministrativo*, cit. p. 272-273.

(3) Cfr. la mia citata monografia, *Le corporazioni*, e LESSONAMAZZONI, *Corso di dir. corp.*, cit. p. 385-396.

(4) Cfr. il R. D. 27 novembre 1930, n. 1720 che ammette il ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto di inquadramento sindacale collettivo del Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 26 del T. U. approvato con R. D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e dal R. D. 27 novembre 1930, n. 1720 che attribuisce al Ministero delle Corporazioni il potere di prendere, con decreto, i provvedimenti relativi all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali; nell'inquadrmento corporativo, tali limiti, in virtù del richiamo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sono quelli indicati dall'art. 42 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, in cui è disposto che le corporazioni riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali « per un determinato ramo della produzione o per una o più determinate categorie di imprese ».

Da queste norme può anche riconoscersi la forza discrezionale e costitutiva propria dei due tipi di inquadramento, per cui gli atti relativi trovano i loro limiti nella legge, nel senso che essi potrebbero essere invalidati solo qualora incorressero in violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere [1].

Quanto agli effetti, gli atti costitutivi della organizzazione corporativa hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono atti che determinano giuridicamente la dimensione e la posizione reciproca delle categorie professionali e di quelle economiche; infatti, tanto gli atti di riconoscimento, di approvazione degli statuti, di inquadramento sindacale collettivo, quanto gli atti di costituzione delle corporazioni e di inquadramento corporativo, determinano quali e quante sono le categorie professionali e quelle economiche, rispettivamente, rappresentate da associazioni sindacali e da corporazioni, quale è la loro sfera giuridica, la loro competenza, quali sono i loro rapporti e quali le interferenze e il raggruppamento degli inteerssi;

b) sono atti che attribuiscono la rappresentanza istituzionale e quindi la tutela degli interessi collettivi, a soggetti giuridici, cioè a soggetti capaci di una manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, in nome e per conto della collettività istituzionalmente rappresentata;

---

[1] In questo senso è la decisione del Consiglio di Stato del 5 maggio 1933 (in: *Foro Ital.* 1933, III, 185). In senso contrario si era pronunciato antecedentemente lo stesso Consiglio di Stato, V sez., 1° marzo 1930, (in: *Foro amm.* 1930, 1, 2, 106). Cfr. in dottrina: NAVARRA, in: Foro Ital., 1932, III, 386; ASCARELLI, in: *Foro Ital.* 1933, I, 699; STOLFI, in Riv. lav. 1933, 635.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

c) sono atti che pongono le persone (fisiche e giuridiche) degli appartenenti alle categorie rilevate giuridicamente, coll'attribuzione istituzionale della rappresentanza, in una posizione di sudditanza rispetto agli organi e agli enti rappresentanti delle categorie medesime; vale a dire che gli organi e gli enti suddetti vengono ad avere, in seguito agli atti che attribuiscono, appunto, la rappresentanza, un *potere giuridico* (1) sui soggetti che appartengono alle categorie rappresentate.

Molti degli atti costitutivi della organizzazione corporativa presentano poi la particolarità di presupporre, per la loro emanazione, una iniziale manifestazione di volontà da parte di soggetti diversi dallo Stato; così, gli atti di riconoscimento delle associazioni sindacali e gli atti di approvazione dei loro statuti, vengono emanati dallo Stato in seguito alla richiesta di riconoscimento promossa dall'associazione, formatasi spontaneamente dalla volontaria adesione di un gruppo di persone esercitanti tutte una identica attività professionale; così, gli atti di inquadramento sindacale collettivo possono essere disposti dal Ministero delle corporazioni, in sede di *ricorso* delle associazioni sindacali di primo grado, contro il rifiuto di ammissione da parte di associazioni superiori ecc.

Giuliano Mazzoni

---

(1) Sul concetto di potere giuridico, cfr. LESSONA, *Istituzioni di dir. pubblico*, cit. p. 10-11.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

POLEMICHE

La metodologia del naturalismo giuridico

Un giovane avvocato, Arturo Colonna, ha scritto un libro, *Per la scienza del diritto*, che (come avverte il sottotitolo) si presenta quale *Critica delle dottrine giuridiche tradizionali e programma metodologico per l'attuazione della scienza del diritto* (1). Esso non avrebbe, forse, richiamato su di sé l'attenzione, se il Carnelutti (dal Colonna considerato come l'unico giurista rispondente all'ideale metodologico da lui propugnato) non fosse stato incitato, dalla lettura del libro, a scrivere la sua *Metodologia del diritto*. In realtà, anche a prescindere da questo, il volumetto del Colonna merita lettura, essendovi sostenuta e sviluppata in tutte le sue conseguenze, con particolare rigore, una certa considerazione del metodo giuridico, che non di rado opera inavvertita nelle menti degli studiosi, e che è assai utile individuare nella sua più esatta e integrale fisionomia.

Nella sua forma generale, questa tesi metodologica è presto enunciata. Le scienze vere, quelle che sole meritano il nome di « scienze », sono le scienze esatte della natura, che si valgono del metodo sperimentale. Anche la scienza del diritto potrà quindi assurgere al grado di vera scienza solo quando si sarà decisa ad adottare pienamente il metodo delle scienze sperimentali della natura.

Così argomentando, il Colonna mostra dunque di non tenere presente che esiste una metodologia delle scienze storiche, la quale è diversa da quella delle scienze della natura: e che si tratta perciò di vedere, anzitutto, se ciò che s'intende per « scienza del diritto » possa legittimamente esser compresa piuttosto fra le scienze naturali che fra quelle

---

(1) Torino, Tip. editrice G. Arduini, 1938, pp. 130.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

storiche. Qual'è, considerata nelle sue più semplici ed essenziali caratteristiche, la *forma mentis* del ricercatore sperimentale della natura? Egli ha anzitutto bisogno di un complesso di fatti, cioè di dati sensibili, o avvertiti e ricordati da lui personalmente o registrati e comunicati da altri: e tra questi fatti tenta di accertare connessioni, che lo autorizzino a considerarne alcuni come causa di altri, ossia, più esattamente, che gli diano la sempre più fondata convinzione che il riprodursi di un evento di un certo tipo sarà normalmente seguìto dal riprodursi di un evento di un certo altro tipo. Strumento fondamentale di questo metodo di ricerca è quindi l'esperimento, mercè il quale l'indagatore, riproducendo un dato tipo di evento, impara ad un tempo qual'è l'altro tipo di evento che normalmente gli succede, e che cosa egli deve di conseguenza fare quando vuol riprodurre quest'ultimo.

Nel lavoro scientifico dello studioso di diritto può aver luogo l'adozione di un metodo simile? Considerando la cosa da un punto di vista molto generale, si può credere di sì, come quando si pensa che i giovani imparano sperimentalmente a far gli avvocati così come altri giovani imparano sperimentalmente a fare i medici, e che bisognerebbe quindi portarli tanto spesso nei tribunali quanto gli altri sono condotti nelle cliniche, dal momento che esistono i « casi clinici » del diritto non meno che i « casi clinici » della medicina. Ma basta una considerazione un po' più attenta, per vedere che l'analogia riposa soltanto su uno scambio. Qui si tratta non più del *metodo della ricerca giuridica*, su cui verte la questione, ma del *metodo della didattica giuridica*, che è tutt'altra cosa. Ed è chiaro, allora, che anche la didattica giuridica, al pari di ogni altra didattica, è in larga misura costituita da una tecnica, basata a sua volta su tutto un complesso di acquisizioni d'esperienza, attraverso le quali si è appreso qual'è il metodo più opportuno per condurre Tizio o Caio a impadronirsi di certe nozioni.

Nel campo, invece, del vero e proprio metodo giuridico, potremo mai vedere lo studioso operare con lo strumento della riproduzione sperimentale? Per studiare il testamento, o l'enfiteusi, quali mai saranno i fatti che il giurista cercherà di riprodurre artificialmente, per vedere se altri siano per seguirne in una successione costante, e possan perciò essere inquadrati nello schema della causa e dell'effetto, o (che è altro modo di dire) della stabile legge di natura? Il giurista, ahimè, non dispone di provette, nè di microscopî, nè di cliniche: ma se anche ne di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sponesse, non saprebbe che cosa farsene. Qualunque strumento possa inventare, gli esperimenti non gli diranno mai nulla. Non ci sono leggi di natura, o successioni causali, che sia suo mestiere accertare: e il giorno che egli si mettesse a stabilire leggi del divenire storico, per cui, poniamo, a date situazioni economiche della società seguisse necessariamente la formazione di certi istituti giuridici, egli non sarebbe più giurista, ma sociologo. Analogamente egli potrà dire, sì, che dall'*esperimento storico* apprenderà come funziona un dato istituto, e come sia più opportuno modificarlo per adeguarlo alle esigenze a cui deve soddisfare. Ma in tal caso egli procede piuttosto da legislatore e da politico, che da giurista: il vero *sperimentatore storico* è, allora, lo stesso uomo d'azione, che, dopo aver cercato di non errare, cerca di apprendere dai non evitati errori. E ben s'intende che anche il giurista (il quale, se è un uomo, è insieme un politico) è particolarmente chiamato a porre in servigio di questa attività legislatrice la sua speciale esperienza, non soltanto col partecipare a commissioni legislative o col dare il voto per l'instaurazione di nuove norme, ma anche, più generalmente, col discuterne in sede teorica, aggiungendo alle sue indagini *de jure condito* le sue opinioni e proposte *de jure condendo*. Ma qui non si tratta di questo. Molto recisamente il Colonna dichiara, definendo l'« oggetto della ricerca », che « fra coloro i quali si dedicano agli studî giuridici, occorre distinguere le persone che lo fanno al solo scopo di insegnamento scolastico e di conoscenza teorica, dalle persone che si valgono della loro cultura in materia per svolgere una attività pratica, diretta a obbiettivi concreti » (p. 14); e che egli intende considerare soltanto « gli studî compiuti dagli individui della prima categoria », cioè dai « teorici del diritto ». Tra i « pratici del diritto » sono quindi, per lui, anche « gli avvocati e i magistrati »: non solo, dunque, gl'instauratori del diritto che ancora non c'è, ma persino coloro che adoperano o attuano il diritto che già c'è, coloro che del diritto già vigente si valgono a scopi non puramente teorici. La distinzione, vedremo, è tutt'altro che scevra di difficoltà: ma qui, intanto, serve bene a delimitare, sia pure approssimativamente, l'àmbito della considerazione. Questi puri « teorici del diritto » non sono dunque, in quanto tali, coloro che sperimenteranno nella storia le loro innovazioni giuridiche e legislative. Neppure in questo particolare senso l'arma dell'« esperimento » è a loro disposizione.

In realtà, gli strumenti metodici del giurista sono altri. Sono i li-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

bri, i codici, i testi, i documenti, che costituiscono da un lato il complesso delle « fonti del diritto » e dall'altro tutto ciò che giova a qualificarle storicamente come tali, a comprenderle ed interpretarle. Sono, cioè, quegli stessi strumenti metodici, di cui si serve lo storico: il quale potrà, sì, dire che l'archivio o la biblioteca in cui egli compie le sue ricerche sono il suo laboratorio o il suo osservatorio o la sua clinica, e che anche egli, al pari di qualsiasi altro scienziato, ha per compito d'*intendere* e d'*interpretare i fatti* che dalla ricerca gli risultano. Ma, per poco che abbia riflettuto sulle caratteristiche metedologiche del suo procedere scientifico, egli non cadrà nell'errore di confondere l'interpretare naturalistico con l'interpretare storico. Sul piano dell'indagine sperimentale della natura, « intendere », « interpretare », « capire i fatti » significa riportarli geneticamente ad altri fatti, la cui volontaria produzione determini la riproduzione dei fatti che così s'intendono: capire la difterite è capire come la difterite si può produrre. Sul piano dell'indagine storica, « capire i fatti » è tutt'altro. I « fatti », qui, non sono semplicemente i dati dell'esperienza sensibile: sono questi stessi dati, carte suoni pergamene lapidi, ma non in quanto semplici oggetti materiali, bensì in quanto *parole da comprendere,* manifestazioni di un linguaggio, segni, la cui interpretazione si attua come ricostruzione dell'esperienza umana, che attraverso essi intese significarsi, o che comunque fu da essi significata. Qui non si tratta di procedere da un fatto, che ci si presenta nell'esperienza, a un altro fatto della stessa esperienza sensibile, il cui dominio ci permetta il dominio sul primo: qui si tratta di procedere da un fatto, che egualmente ci si presenta nell'esperienza, alla ricostruzione mentale di certi pensieri, di certe volontà, di certe intenzioni, di certe azioni, in una parola di certi eventi di vita e di coscienza umana, che in tal modo accertiamo come storicamente accaduti. Questo è il comprendere storico, nella sua più generale differenza del comprendere scientifico (anche se, talvolta, si crede che la « spiegazione » storica sia la stessa spiegazione naturalistica, in quanto qualificazione del fatto storico A come « causa », o come « effetto », del fatto storico B). Ed è allora chiaro che anche il giurista procede all'« interpretazione » dei suoi « fatti » non come il naturalista, ma come lo storico. Intendere una norma, una legge, un principio di diritto è sempre ricostruire, dal complesso dei documenti, quella particolare posizione storica della coscienza umana.

Si dirà che ciò corrisponde non tanto all'attività mentale del giu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rista in genere, quanto a quella dello *storico del diritto?* E che quindi resta al di fuori di tale caratterizzazione proprio quel che costituisce l'essenza peculiare della *scienza giuridica*, e che rende possibile, al di là della semplice interpretazione e ricostruzione storica delle leggi e degli istituti, la vera e propria « costruzione dogmatica » del sistema di un dato diritto? L'obiezione ha la sua ragion d'essere: ma solo come espressione dell'esigenza di meglio qualificare, nell'àmbito universalmente storicistico della ricerca giuridica, il carattere più proprio che tale ricerca assume quando mira a quella che si dice « costruzione dogmatica ». Infatti, che in conclusione anche quest'ultima non abbia a fondamento che la storia, è ben chiaro. I diritti non esitono *in rerum natura*, come il piombo o la luce: perchè ci siano, debbono essere stati posti dall'uomo, come regole segnate dalla volontà alla volontà. Nessun diritto senza norma: e nessuna norma che non sia un modo del volere umano. Non c'è istituto o principio giuridico che non nasca dalla storia dell'uomo, e che non dipenda, nel suo divenire, dal vario durare o cangiare delle posizioni di tale volontà etico-politica. Ma il giurista può limitarsi al puro ufficio dello storico, semplicemente ricostruendo e accertando e spiegando il contenuto e l'evoluzione di simili posizioni normative del volere umano; e può, specie quando si trovi di fronte al complesso di una legislazione vigente, che sia non soltanto termine di conoscenza e d'interessamento storico ma anche attuale strumento di giurisdizione e amministrazione, proporsi il còmpito di meglio interpretare e specificare le singole volontà di legge, considerandole in modo organico nell'unità di quel sistema. Nel suo effettivo manifestarsi storico, la volontà legislatrice può infatti, a seconda dei casi, soddisfare più o meno adeguatamente all'esigenza di una piena congruenza reciproca nel sistema delle sue norme in vigore; e d'altronde le sue norme sono sempre espresse attraverso il linguaggio, con termini la cui interpretazione è a sua volta condizionata tanto dalla precedente tradizione storico-giuridica quanto dalla possibilità d'interpretarli analogamente in altre norme. Compiendo questo ulteriore lavoro d'interpretazione e sistemazione organica, il giurista viene quindi insieme a ricostruire e ad integrare la volontà di legge: il che non potrebbe fare se ad un tempo non interpretasse come storico il contenuto della determinata norma, e non mirasse ad accordare la manifestazione di volontà rappresentata da tale norma con tutte le altre manifestazioni di volontà che compongono la legisla-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione a cui egli si riferisce. Così, da un lato, egli studia precedenti e relazioni e lavori preparatori, per meglio intendere, nella sua piena determinatezza storica, la *ratio legis,* cioè il vero e proprio intento manifestato dal legislatore in una determinata norma o istituto; e d'altro lato si preoccupa di prospettare questa interpretazione sullo sfondo dell'intero sistema legislativo del quale deve far parte, per vedere se, e in che misura, essa debba risultarne modificata.

In tal modo, tra il puro storico del diritto, volto esclusivamente al riconoscimento del passato, cioè alla ricostruzione della volontà normativa comunque manifestatasi nella storia, e il puro portatore della volontà politico-giuridica, volto esclusivamente alla elaborazione e proposizione e instaurazione del *condendum,* si delinea come terza e intermedia figura quella del giurista *stricto sensu,* che, pur tenendosi fermo al già sancito e alla sua necessaria interpretazione storica, mira nello stesso tempo a integrare questa interpretazione sia nel senso di tutte quelle ulteriori specificazioni che da essa non potrebbero immediatamente derivare, sia nel senso di una più generale esigenza di armonia e organicità sistematica. Ma con ciò si vede quanto tale figura del « giurista » si venga naturalmente ad avvicinare (prescindendo qui dalla sua mancanza di autorità giurisdizionale) a quella del magistrato, che con la sua giurisprudenza specifica le volontà di legge, suddividendole e precisandole nelle sue massime, e mirando prudentemente ad adeguarle alle esigenze di una sempre più organica applicazione del diritto. La miglior « dottrina » non è, in questo senso, altro che la più esperta e comprensiva « giurisprudenza », così come la miglior « giurisprudenza » non è altro che la più concreta e concludente « dottrina ». Questa potrà essere naturalmente portata a ricercare la sistemazione organica delle volontà di legge da un angolo visuale più complessivo, e creerà i suoi « sistemi » e le sue « costruzioni dogmatiche »; l'altra tenderà più normalmente a procacciare questa organicità nelle specificazioni particolari, e fisserà le sue « massime ». Ma l'una e l'altra non saranno mai se non manifestazioni di un'attività medesima: e guai ad entrambe tutte le volte che penseranno di servire a due diversi padroni, l'una alla Teoria e l'altra alla Pratica.

Ecco quindi — tornando al Colonna — un altro elemento erroneo nella sua impostazione del problema. Non solo non è lecito parificare alla ricerca naturalistico-sperimentale, e subordinare al suo canone, una

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ricerca essenzialmente storica qual'è quella che compie il giurista: ma neppure si può contrapporre, in base allo schema dell'antitesi della teoria alla pratica, la sua attività scientifica a quella giurisprudenziale del giudice, o dello stesso giurisperito di parte. Partendo, invece, da tali presupposti errati, il Colonna finisce per vagheggiare una teoria « scientifica » del diritto (« chiamo teoria *scientifica* quella teoria che: *a*) presenta un *materiale* esclusivamente *sperimentale*; *b*) perviene a un *risultato* quanto più possibile corrispondere alla verità sperimentale »: p. 17) la quale, se anche fosse possibile, non avrebbe di per sè stessa alcun legame con la pratica. D'altra parte, questa sua estrema pretesa metodologica lo porta a respingere in blocco tutto quanto la « tradizione romana e latina » (p. 16) della scienza giuridica è venuta, da oltre due millenni, recando alla luce (con la sola eccezione delle teorie del Carnelutti, che dev'essere rimasto alquanto lusingato, ma, penso, anche un poco sgomento, al vedersi così contrapposto al resto dell'universo). Queste dottrine non scientifiche sono dal Colonna designate globalmente con la formula di « Dottrine Giuridiche Tradizionali », stampata in tutte maiuscole e occhieggiante quasi da ogni pagina con imperterrita uniformità. L'intero libro si configura così come una lotta contro questo nemico secolare.

Ma vediamo, più particolarmente, come il Colonna svolga la sua trattazione. Fin da principio egli insiste sul punto che la sua indagine intende considerare, nelle dottrine giuridiche, la sola forma metodologica, e non anche il loro contenuto. Ma quando deve definire in che consista propriamente il « metodo », egli si limita a dire che esso « funge.... da elemento differenziatore, oltre che da elemento costitutivo delle dottrine e delle teorie, e rappresenta anzi la vera veste esteriore di esse, quella cioè che consente di studiarne ed apprezzarne in sintesi la struttura intima senza addentrarsi nell'esame del suo contenuto » (p. 20). Ma se è « veste esteriore », come rivela la « struttura intima »? Meno oscuro è il Colonna quando, poco più oltre, esemplifica il suo ideale metodologico col nome di Vilfredo Pareto, « il quale ha compiuto nel campo dell'economia politica e della sociologia la stessa opera di « bonifica integrale " che è indispensabile compiere nel campo nostro » (p. 22). Evidentemente, al Colonna (che forse non conosce molto nè la storia dell'economia antecedente al Pareto nè quella susseguente, e quindi non si rende conto che anche nel campo di tali studi la metodologia stretta-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente naturalistica del suo autore appare oggi alquanto arretrata agli occhi della critica moderna) la lettura delle opere del Pareto ha fatto grande impressione, e lo ha portato a vagheggiare un avvenire in cui anche la scienza giuridica possa presentarsi armata di precise formule matematiche. Per raggiungere questo ideale, prima condizione è l'assoluta separazione della teoria dalla pratica: « finchè gli economisti e i sociologhi si sono preoccupati dell'applicazione pratica delle teorie da essi professate, non si è fatto un passo avanti nello studio scientifico della economia politica e della sociologia. Quando invece si è incominciato, come ha fatto il Pareto, a curare soltanto l'analisi diretta dei fatti e a prescindere da ogni considerazione pratica immediata o remota, si è potuto creare, anche in questi campi, prima refrattarî al progresso scientifico, teorie scientifiche, e in particolare matematiche, per l'economia politica » (p. 29 n.). Le « Dottrine Giuridiche Tradizionali » sono invece « completamente asservite ai fini pratici dell'arte giuridica »: e il Colonna deplora, a questo proposito, che un maestro come Vittorio Scialoja abbia una volta pronunciato le sue auree e famose parole: « Il teorico non può ottenere nelle nostre materie la chiarezza se non in quanto esso si proponga la tesi della pratica applicazione. Dica egli a se stesso: — Tutto ciò che sto per formulare quali conseguenze produrrà nel campo dei rapporti pratici? Ne produrrà qualcuna? E se ne produce, quali saranno queste conseguenze? — » (1).

Su questo ideale dell'assoluto disinteresse pratico della ricerca teorica il Colonna torna anche in una ulteriore sezione del suo libro, in cui egli considera il problema del contenuto etico-politico necessariamente intrinseco alle norme giuridiche. Qui egli s'accorge del fatto che, a differenza di « tutte le altre scienze, che solitamente e per contrapposto si chiamano *naturali* », nel campo delle scienze sociali « si costituisce invece una specie di identificazione tra il soggetto e l'oggetto delle ricerche » (p. 62 sg.). Ma, tenendosi sempre fermo al Pareto, non vede in tale circostanza altro che un inconveniente, a cui l'uomo ovvia con lo « sdoppiarsi in un certo modo » (p. 64). La filosofia dello spirito non sembra, con ciò, aver avuto gran parte nella formazione mentale del Colonna: il quale non solo considera necessario che il giurista si spogli,

(1) *Diritto pratico e diritto teorico*, nella *Rivista del diritto commerciale*, 1911, I, 942; cit. dal Colonna a p. 28 n.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nella sua ricerca, di ogni interesse per la vita umana, ma addirittura perviene a negar significato a qualsiasi criterio di valutazione non strettamente sperimentale. E qui gli si può dar ragione quando combatte la « diffusione, anche nella materia giuridica », di « entità astratte, metafisiche », come « l'*assoluto*, il *relativo*, la *natura*, l'*essenza* », e via dicendo: ma quando fra tali « entità metafisiche » si vedono annoverate anche « il *peggio*, il *meglio*, il *progresso*, la *libertà* » (p. 70 sg.), allora si è costretti a notare che, nel suo indiscriminato zelo di naturalista, il Colonna defenestra non solo la metafisica, ma addirittura quell'esperienza pratica e civile, senza la quale diventa inconcepibile tanto ogni vita giuridica quanto ogni interessamento teorico pel diritto. Quel che rimane non è che uno sperimentalismo indifferente: « Le stesse idee, fondamentali per le Dottrine Giuridiche Tradizionali, di *giustizia* ed *equità* non hanno nessuna consistenza oggettiva, non hanno nessun riferimento in realtà sperimentali » (p. 69).

Qual'è, d'altronde, l'effettivo contenuto di questo stesso sperimentalismo? A un certo punto il Colonna s'accorge, sempre sulle tracce del Pareto, che per le scienze sociali, ivi compresa quella del diritto, « non si può ricorrere ad altra fonte di cognizione che a quella offertaci dalla osservazione, e non si può neppure parlare di esperienza » (p. 73). E allora? Se il giurista non può sperimentare, come si può ordinargli di sperimentare? Ma il Colonna si limita all'accenno, e si contenta di citare in nota un passo del Carnelutti, il quale prima dichiara che, a differenza delle scienze « che sono in grado di riprodurre a loro piacere l'esperienza », « la giurisprudenza si trova in una posizione netta e infelice: i suoi esperimenti sono impossibili »; e poi conclude che « questa situazione infelice ha creato quella specie di pregiudizio, secondo il quale l'esperienza sarebbe superflua allo studio del diritto » (p. 74 n.). Ma se tale « situazione infelice » è inevitabile, quel pregiudizio non è un pregiudizio, bensì la voce stessa del buon senso (almeno finchè per esperienza s'intenda quella propriamente sperimentale, e non la generale esperienza umana, l'esperienza degli studî e della vita giuridica). Approfondendo questo punto, il Colonna avrebbe quindi dovuto abbandonare il suo ideale sperimentalistico. Egli passa invece senz'altro a proporsi il problema del « materiale sperimentale », che la scienza giuridica dove porre a base delle sue indagini; e, dopo aver discusso se tale materiale sia costituito da tutti i concreti atti della vita giuridica, o soltanto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dalle norme, opta per questa seconda tesi. Ma mentre in un primo tempo dichiara di ritenere che questa limitazione dello studio del diritto alle norme giuridiche « almeno nello stadio attuale » debba aver luogo « *solo per ragioni di convenienza* e non per necessità logica o tecnica » (p. 78), poco più oltre conclude che « lo studio dei fenomeni giuridici può essere condotto con perfetta aderenza alla realtà sperimentale, anche solo prendendo in considerazione, come realtà sperimentale, le norme giuridiche che prevedono e regolano i singoli atti concreti ». Giacchè « non è affatto escluso che l'osservazione degli atti singoli e concreti serva moltissimo alla conoscenza anche delle norme; ma non bisogna confondere i mezzi utili per l'osservazione del materiale col materiale stesso di una teoria, come non si può confondere il microscopio con i bacteri che questo ci permette di percepire anche se, senza di quello, sarebbero per noi addirittura inesistenti » (p. 81).

La delimitazione dell'indagine giuridica alla sola sfera delle norme, che poco prima appariva dettata da esclusive ragioni di convenienza, riferentisi a provvisorie condizioni dell'età presente, si è qui dunque trasformata in qualcosa di fisiologicamente necessario. Ma non insistiamo su queste incongruenze: ci basti che il Colonna sia qui in chiaro sul punto, che unico oggetto della scienza giuridica sono le norme. Ora, perchè questa scienza delle leggi possa configurarsi secondo il canone delle scienze della natura, essa dovrà presentarsi (s'è visto) a sua volta come fissazione di leggi: e il Colonna accetta pienamente questo punto di vista, osservando che « bisognerebbe dire che la scienza giuridica ha per oggetto *le leggi delle leggi* » (p. 83 n.) qualora, s'intende, si tenesse ben distinto, in tale formula, il significato del primo termine da quello del secondo (la legge naturalistica, come regolarità dell'accadere, dalla legge giuridica, che è il comando rivolto all'azione). Ma, così poste le cose, s'è anche visto che la scienza giuridica si trasforma in un'ipotetica scienza sociologica del necessario divenire e riprodursi degli istituti: e il Colonna accetta senz'altro la conseguenza, dichiarando che « lo studio teorico del diritto coincide dunque con lo studio dell'attività giuridica delle *classi dominanti*, o, se si vuole, colla considerazione delle *classi dominanti*, in quanto agiscono come *legislatore* » (p 84). Senonchè, se questo studio deve allora configurarsi come ricerca delle leggi naturali che portano le « classi dominanti » a statuire le loro leggi giuridiche, è chiaro che esso viene ad assumere un aspetto stret-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tamente sociologico-politico (comunque esso pensi di potersi distinguere dalla semplice considerazione storica dell'evoluzione politica e sociale). E invece, poche pagine più oltre, il Colonna torna ad insistere sul concetto della rigorosa apoliticità della scienza giuridica, la quale non dovrebbe mai prendere in esame i « conflitti d'interessi », e neppure le loro soluzioni, ma solo gli « strumenti formali » di queste soluzioni: « L'elemento caratteristico, che può interessare esclusivamente la scienza giuridica, è dunque rappresentato da ciò che residua nella norma una volta eliminati tutti gli elementi politici, sociologici, economici che ne rappresentano non solo la causa politica (cioè la sua ragion d'essere, cioè in altri termini il conflitto d'interessi) ma anche l'obbiettivo politico (cioè il suo scopo sociale, cioè in altri termini il modo concreto con cui è comandata e attuata la composizione del conflitto d'interessi) » (p. 92).

Si vede dunque come, da un lato, il motivo della teoreticità naturalistica porti il Colonna a concepire la scienza giuridica come pura considerazione delle leggi del divenire politico-sociologico degli istituti, e d'altro lato lo risospinga contraddittoriamente a cancellarne ogni contenuto sociale e politico, in vista di una semplice analisi della « forma strumentale ». Egli può, forse, pensare di sfuggire alla contraddizione attraverso questo concetto della « forma », distinta dal « contenuto » in seno alla stessa norma giuridica: « i *mezzi* e gli *strumenti* impiegati dal *legislatore* per la risoluzione dei conflitti d'interessi.... costituiscono la *forma* dei comandi legislativi », e quindi la scienza giuridica corrisponde « allo studio della forma di questi comandi, alla analisi e classificazione dei loro tipi, dei loro elementi, delle relazioni e delle uniformità che intercorrono tra i medesimi » (p. 93). Ma in che consiste questa « forma », distinta del « contenuto » del comando? Se (anche accettando questa assai poco opportuna maniera di prospettare la genesi della norma) il « conflitto d'interessi » è, poniamo, quello fra la pretesa di libera disposizione del testante e la pretesa di certi eredi a una parte dell'eredità, le norme che « risolvono tale conflitto » saranno per intero « contenuto » e per intero « forma » di simile soluzione. La distinzione del « contenuto » dalla « forma » può infatti compiersi solo quando si contrapponga una formulazione più complessiva del comando, che esprima genericamente l'intento di un dato gruppo di norme, a queste norme stesse, che specificano e concretano tale comando

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ponendolo in relazione con le altre norme dell'ordinamento giuridico e atteggiandolo a seconda delle varie circostanze: giacchè il comando più generale può apparire, allora, come il contenuto più propriamente politico, di cui le norme giuridiche *stricto sensu* diventano vesti « formali », « strumentali » traduzioni in atto. Ma, per ciò stesso, è chiaro che non solo le particolari norme espresse, ma anche il più generale comando etico-politico, che esse rispecchiano e concretano, sono ad un tempo norme, ad un tempo « forma » e « contenuto », senza possibile distinzione: l'unica differenza consistendo nel fatto che il giurista, intento soprattutto a interpretare il *conditum* e a garantirne la più costante e congrua applicazione, considererà soprattutto le espresse norme particolari, e dello stesso loro intento generale (formulabile a sua volta in una norma) terrà conto piuttosto per meglio intenderle che per proporne la modificazione legislativa. Il che torna, da un lato, a confermare che non c'è « scienza giuridica » che non sia « interpretazione » giurisprudenziale, nonostante che il Colonna ancora una volta qui combatta la « confusione tra l'*interpretazione* e la scienza stessa del diritto » (p. 102; e cfr. p. 103: « l'interpretazione è normalmente indirizzata ad analizzare la volontà del legislatore sotto l'aspetto del *contenuto* del suo comando, piuttosto che sotto l'aspetto della *forma* del medesimo, e cioè a mettere in luce più gli elementi politici ed extragiuridici del comando stesso che non quelli veramente interessanti per la nostra scienza »). E d'altro lato ribadisce lo stretto nesso di questa interpretazione giuridica con l'interpretazione storica, contro la tesi secondo cui la considerazione dei puri elementi « formali » e « strumentali » del diritto garantirebbe l'oggetto della scienza giuridica dalla « caducità propria delle leggi positive » (pp. 96-97, e cfr. 99 sgg.). Anche in questa tesi ha luogo, infatti, un'indebita trasformazione di una differenza d'intensità in una differenza di natura. Come nel caso della precedente antitesi la norma il cui contenuto è meno specificato diventa il « contenuto » e la norma il cui contenuto è più specificato diventa la « forma », così qui la minor mutevolezza storica della norma più generica, cioè dell'istituto considerato nelle sue più semplici linee, assume l'aspetto di una completa superiorità alla storia. S'intende bene che la sussistenza dell'istituto della prescrizione è meno storicamente variabile delle norme particolari in cui esso si concreta: ma non per ciò esso cessa di essere una costruzione storica, come non cesserebbe di esser-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

lo persino qualsiasi limbo di astrattissime idee giuridiche « indefettibili » (p. 96), che si pensasse di costruire alla stregua di questa metodologia.

Il Colonna, il quale è tutt'altro che privo di acume, ne avverte del resto esclusivamente la difficoltà quando nota che, « caso forse unico nella fenomenologia sperimentale » (p. 118), negli studî di diritto si riscontra una « specie di osmosi.... tra la dottrina e la realtà giuridica », la quale « crea un rapporto di interdipendenza tra l'una e l'altra categoria di fenomeni » (p. 119). Quale miglior riconoscimento del fatto che l'oggetto della scienza giuridica non è una realtà sperimentale in senso naturalistico, ma una formazione del pensiero e della volontà dell'uomo, per cui quindi non vale la metodologia della scienza empirica, ma quella dell'interpretazione storica? In questo sincero avvertimento dei limiti della sua considerazione è un merito indiscusso del libretto del Colonna, il quale non si contenta di adoperare vagamente certi schemi metodologici, che del resto non di rado occhieggiano nelle pagine dei giuristi, ma si sforza di trarne sistematicamente ogni conseguenza, e in tal modo perviene, sia pure contro la sua intenzione, a mettere sotto gli occhi del lettore attento i loro difetti teorici. Anche la sua consuetudine di citare larghi brani di giuristi a documento di quelle confusioni o incertezze metodologiche, a cui egli pensa di ovviare con la sua teoria, è veramente molto proficua e istruttiva, perchè tali confusioni non sono già meno reali per il fatto che esse sono quasi sempre da sanare con la medicina opposta a quella da lui prescritta. Sotto questo aspetto, l'antologia di fiori metodologici così messa insieme dal Colonna costituisce in larga parte un contributo prezioso per il risveglio della coscienza critica.

A titolo di saggio basti ricordare qui due questioni, a proposito delle quali la critica del Colonna si manifesta, direttamente o indirettamente, istruttiva. Una è quella del linguaggio. A p. 47 egli avverte che « una difficoltà comune e gravissima », contro la quale debbono lottare gli studiosi, « è costituita dall'uso del linguaggio volgare »; e subito dopo osserva che « per la materia giuridica gl'inconvenienti sono assai più risentiti e gravi », perchè il linguaggio volgare « è impiegato anche dal legislatore, e perciò inerisce strettamente, anzi indissolubilmente, allo stesso materiale sperimentale, che forma oggetto di studio per le teorie giuridiche » (p. 48). L'osservazione è importante, perchè

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tocca un punto essenziale dell'esperienza giuridica: la formulazione verbale della norma, che rivolgendosi a un destinatario è espressa in un certo linguaggio, e rispetto a cui, quindi, l'interpretazione giurisprudenziale-dottrinale si pone come una forma speciale d'interpretazione linguistica. Fuorviato, però, dalla sua idea della linguisticità come « inconveniente », il Colonna non affronta questo interessantissimo problema (si pensi p. es. alle questioni pratiche che sorgono circa il tema dell'uso del vocabolario da parte dei giuristi, e a tante controversie terminologiche e definitorie): tuttavia, sentendone sia pur confusamente l'urgenza, egli segnala più d'una tra le ingenuità in cui non di rado cadono i giuristi a tale proposito, e particolarmente felice è quando combatte l'uso, ancora superstite in alcuni, di dedurre il significato di un termine dalla sua etimologia (v. p. 54 sgg.). Lo stesso è da dire per quel che riguarda « l'uso consueto delle metafore più ardite ed eleganti » (p. 58 sgg.), per cui pure sono molto istruttive, *ad deterrendum*, le esemplificazioni del Colonna. Quel che d'altronde, come spesso, gli manca, è una più adeguata conoscenza dell'argomento (in questo caso, della teoria generale del linguaggio), che gli permetta di superare l'àmbito del suo angusto naturalismo: e questo lo conduce a considerar come ideale universale quello della sostituzione del « linguaggio volgare » con le « formule astratte o il segno algebrico », o almeno con un « preciso e rigoroso vocabolario scientifico », ancora mancante del tutto alle « Dottrine Giuridiche Tradizionali » (p. 60).

L'altra questione è quella dell'uso che, in sede di scienza giuridica, debba farsi degli strumenti logici della definizione e della classificazione. Quando si sia compreso il più concreto carattere giurisprudenziale della scienza del diritto propriamente detta, è chiaro che la « definizione » mantiene in essa ragion d'essere al fine del chiarimento del significato dei termini, nell'ambito generale di ciò che s'è chiamato « interpretazione »; mentre la « classificazione » non può serbarvi utilità fuor che al ristretto fine mnemonico-didattico, dal momento che nel mondo giuridico non ci sono entità naturali da classificare, ma volontà umane da chiarire. Il Colonna, s'è visto, non giunge a questo, e, tenendosi fermo sul piano logico-naturalistico, non mette neppure in dubbio che « le definizioni, le classificazioni e tutte le altre operazioni razionali che forniscono gli strumenti abituali del metodo scientifico » (p. 37) debbano aver luogo anche nella scienza del diritto. Ma egli os-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

serva che, in ordine a tali operazioni, « i teorici del diritto dimostrano di difettare in modo quasi assoluto delle più elementari cognizioni di metodologia scientifica » (p. 38): e chi legga alcuni degli spassosi esempî di definizioni tautologiche, di circoli viziosi, di argomentazioni variamente inconcludenti che il Colonna ha elencato nella sua ampia documentazione (pp. 38-44) non potrà facilmente dargli torto, almeno per questi casi. In realtà, nella maggior parte di essi si tratta proprio di effetti del vizio opposto a quello da lui lamentato: e cioè della tendenza a sovrapporre una certa patina o cornice logico-dimostrativa, logico-classificatoria, logico-definitoria a quanto costituisce il concreto contenuto interpretativo-giurisprudenziale della trattazione. Comunque, sia pure illuminandolo a rovescio, il Colonna mette in luce un problema metodologico vivo, richiama l'attenzione su una deficienza reale.

E' per questo che, nonostante tutto, io consiglierei vivamente la lettura del suo libro. Esso è un vigoroso reagente mentale, atto a rimettere in moto la discussione su problemi metodologici, che molto spesso sono dimenticati, o son considerati risolti sulla base di vecchi schemi generici. E ne consiglierei (se mi fosse permesso) una nuova lettura, criticamente attenta, all'autore stesso: il quale ha già dimostrato, in taluni punti, tanta vivacità d'interessamento e d'ingegno, che assai maggior frutto potrà ricavarne quando, resosi conto delle difficoltà della sua considerazione, sarà uscito dall'angusta cerchia del suo naturalismo, e si sarà orientato rispetto a quelle questioni di filosofia della pratica, di teoria della storiografia, di dottrina del linguaggio, che non possono più essere trascurate quando si vogliano prospettare modernamente i problemi della metodologia del diritto.

Guido Calogero

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

RASSEGNA DI ECONOMIA AZIENDALE

Anche questa rassegna, come quelle di Diritto del lavoro e di Diritto Corporativo, vuole essere un sommario bilancio delle pubblicazioni italiane apparse nell'anno 1939 XVII-XVIII in riferimento al campo aziendale: in ordine alfabetico di autore.

AMADUZZI ALDO. - *Sulla variabilità del processo produttivo nell'amministrazione dell'azienda industriale* - editore Giuffrè, 1939-XVII.

Volume non di mole, ma impostato e aderente alla concezione reale dell'azienda e del corporativismo, quale studio di fisiologia aziendale processuale. Dopo una introduzione sul processo produttivo dell'azienda « che si svolge senza soluzione di continuità nel tempo » e che « risulta costituito dalla coordinazione di cicli produttivi successivi » nella concezione corporativa e autarchica, l'Autore, premessa la necessità d'intendere la unitarietà del processo produttivo di azienda per percepire la posizione di complementarità dei vari settori di investimenti, studia nel I capitolo la unitarietà del processo produttivo di azienda considerato nello spazio e nel tempo, nel II capitolo gl'investimenti e i relativi costi considerati rispetto al tempo richiesto dalla loro partecipazione al processo produttivo, nel III capitolo la variabilità economico-tecnica del processo produttivo di azienda industriale e dei suoi investimenti complementari, nel IV capitolo il problema amministrativo conseguente alla variabilità del processo produttivo di azienda, terminando con il paragrafo sull'ordinamento corporativo come fattore ambientale di normalizzazione della condotta dell'azienda produttrice.

Si vedrà appresso, nell'Onida, ben posto il concetto dell'azienda come complesso economico unitario; qui, correlativamente, è opportu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

namente studiato il concetto della unitarietà del processo produttivo costituente « un sistema unitario nello spazio e nel tempo, inquadrato nel sistema d'impresa, posto nelle sue relazioni con l'ambiente » le cui circostanze condizionano lo svolgimento del processo produttivo, il che pone quindi l'azienda nell'ambiente corporativo.

Fra i mezzi di disciplina corporativo-autarchica dell'azienda privata di produzione — Carta del Lavoro, leggi in materia corporativa, contratti collettivi, accordi economico collettivi — l'Autore pone, per ultima, la morale degli amministratori, la quale, dovendo porre in attuazione le norme corporative, ha e deve avere preminenza anche nell'ordine: tale accenno che l'Autore fa, porta a pensare alla coscienza corporativa, alla funzione demandata dalla Carta del Lavoro all'organizzatore dell'azienda, al problema dei dirigenti aziendali, alla loro educazione anche etico-politica, all'autarchia di essi e della quale si è già in altre parte specificatamente scritto.

Per la eventualità che l'Autore avesse o avesse sentito il timore di « scivolare nel pericolo di un corporativismo aziendale » è da precisare che la Corporazione deve entrare nell'azienda e che se ciò ancora non è avvenuto o non è potuto avvenire, è da augurarsi che presto avvenga.

ONIDA PIETRO. - *Le dimensioni del capitale d'impresa.* — Concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale - editore Giuffrè, 1938-XVII.

La breve cristallina prefazione dell'Autore dà subito esatto sentore della impostazione dell'opera e della sua costruzione, svolta aderentemente alla sostanza delle cose: « in questi anni di profondo rinnovamento nell'organizzazione economico-sociale di molti paesi, l'impresa — come strumento di produzione economica — ha più che mai attratto e continua ad attrarre l'attenzione e degli studiosi e degli uomini di governo.... facendo porre, tra gli altri, i problemi dei limiti assegnabili, nell'interesse generale, all'attività dell'impresa ed alla privata iniziativa, delle funzioni che l'impresa deve esercitare in seno all'economia nazionale e delle forme di ordinamento che meglio possano assicurare l'adempimento di quelle funzioni. E' inutile dire quanto giovi all'illuminata soluzione di tali problemi, la

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

conoscenza non superficiale dell'economia dell'impresa e, in particolare, delle sue forme di organizzazione ».

La prima parte dell'opera tratta della impresa e della sua struttura economico-finanziaria mentre la seconda esamina le forme d'integrazione e di trasformazione della struttura economico-finanziaria delle imprese: in entrambe le parti le operazioni economico-finanziarie sono studiate specialmente sotto l'aspetto economico-aziendale: quello giuridico viene considerato solo per quanto basta alla migliore percezione dei fenomeni economici.

Nella I parte sono esaminati: nel 1° capitolo, la dimensione e la struttura dell'azienda e nel 2° capitolo, la integrazione e la trasformazione della sua struttura; nella II parte: nel 1° capitolo, le coalizioni e i collegamenti fra imprese autonome, nel 2° capitolo, l'aggruppamento delle imprese in « complessi » e l'affitto degl'impianti industriali, nel 3° capitolo, la fusione, nel 4° capitolo, gli aumenti di capitali e nel 5° capitolo, le riduzioni di capitale.

Tutte queste operazioni sono studiate nella loro funzione economica e anche dal lato patologico, negativo, abusivo il che è ricerca utilissima per lo studio delle provvidenze da decidere per prevenire, vietare, reprimere o perseguire le operazioni aziendali che siano o tendano ad essere antieconomiche per la collettività o pregiudizievoli alla etica sociale e politica cui devono essere improntate siccome lo Stato comporta e con il quale non devono essere in contrasto.

Opera nutritissima, costruita con serietà di metodo e che porta un utile contributo in questo campo.

PACCES F. MARIA. - *Nostro tempo della rivoluzione industriale* - editore Einaudi, 1939-XVII. (Quest'opera nel 1938 aveva per titolo « Studi sulla organizzazione e l'economia dell'azienda industriale ». Nella nuova edizione sono stati aggiunti: il 1° capitolo nella II parte, il 2° capitolo nella III parte, la V parte e vi è stata tolta la bibliografia).

Consta di cinque parti, riportate nel sotto titolo. Nella prima parte: « La rivoluzione continua », l'Autore confuta il rapporto Hoover e scrive che il fatto più importante è la introduzione di un metodo scientifico nella condotta delle aziende; nella seconda si esamina il consumo, la produzione e l'equilibrio relativo; nella terza, « L'impresa in-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dustriale nel sistema capitalistico »; nella quarta, gli « Sviluppi del principio organizzativo secondo il metodo sperimentale »; nella quinta, la « struttura dell'organizzazione industriale ».

Il volume, che termina con una « Appendice » di carattere polemico, riguarda prevalentemente l'industria estera più che la nostra azienda industriale e vuol essere di tecnica economica industriale più che di economia aziendale. E' opera destinata alla scuola, tanto che dovrebbero far seguito gli altri nove volumi già annunciati fin dal 1935.

PANCIERA EMILIO. - *Riflessi corporativi nell'economia aziendale* - editore Palumbo, 1939-XVII.

Altro coscienzioso apporto all'azienda quale oggi deve riguardarsi e ritenersi, posta e studiata sul piano corporativo, è questo lavoro intrapreso con serietà d'intenti e condotto con larga e sicura conoscenza dell'argomento.

Oltre alla « Premessa » in cui l'Autore precisa che « l'azienda, nell'unità economica risultante, può essere concepita solo in relazione a tutti gli aspetti indicati (componenti, coordinazione economica, soggetto, ambiente), i quali tutti insieme, in certo senso, la formano perchè ne sono condizioni di esistenza e di vita » e che suo fine è di « richiamare l'attenzione degli studiosi sulla necessità di affermare il contenuto stesso dell'economia aziendale, di precisare le sue relazioni con la economia politica corporativa e sopratutto di studiare alcuni dei nuovi problemi particolari che il Regime, attraverso l'ordinamento corporativo, impone alle aziende e di riflesso alla dottrina che le ha oggetto di suo studio », il volume consta di tre parti: Ragioneria ed economia aziendale; Economia politica corporativa ed economia aziendale corporativa; Economia aziendale corporativa.

Nella prima parte l'A. spiega, che hanno fine pubblico anche le aziende private, che la economia aziendale è l'unione delle tre dottrine della rivelazione, gestione e struttura, che in nessun'azienda vi è realmente e solamente produzione come in nessuna di esse vi può essere solamente e realmente consumo, che manca ancora lo studio dell'azienda dello Stato, che l'azienda è un fenomeno essenzialmente storico, che reale essendo la vita delle aziende, concreta deve essere la disciplina che le studia.

Dopo aver risposto affermativamente alla domanda: « la dottrina

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fascista ha essa impresso un proprio indirizzo al diritto e alla economia? », l'A. afferma che l'economia aziendale deve aderire conseguenzialmente a quell'indirizzo e che l'economia aziendale non ignorando l'economia politica, è scienza dell'operare e la sua missione è immanente, non si arresta mai, non finisce perchè essa e la sua psicologia e la sua ragion d'essere sono lo studio e l'essenza di una parte dell'uomo, della sua natura e del suo vivere sociale e della collettività che lo comprende.

La terza parte è suddivisa in sei capitoli: Il primo, su « il contenuto della disciplina nel pensiero di A. Ceccherelli e i due gruppi di funzioni delle imprese secondo G. Bottai » è dedicato alla divulgazione (e tanta entrambi ne meritano) de « L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo » di A. Ceccherelli 1937 e del pensiero di G. Bottai e tratta dei piani che le Corporazioni, per la unitarietà della produzione nazionale, sono chiamate a compilare e di quello che l'azienda deve fare e dare e per essi e per esse; il secondo esamina i « Problemi di struttura: la concreta unità economica e la pretesa unità giuridica dell'impresa »; il terzo i « Problemi di gestione; previsioni, prospettive, programmazioni » in cui si tratta della insufficienza delle funzioni di previsione nel campo aziendale; il quarto i « Problemi di gestione: il controllo dei costi » e vi trovano ampia trattazione il controllo corporativo e il controllo dei costi, il costo di produzione; il quinto i « Problemi di rivelazione: il bilancio d'impresa, il bilancio di reddito e il bilancio di funzionalità sociale » il quale ultimo deve rendere possibile la determinazione e la dimostrazione della funzione sociale compiuta dall'azienda: bilancio e funzione che oggi meritano tanto studio; il sesto i « Problemi di rilevazione: il bilancio familiare ». Questo capitolo è svolto più largamente di tutti gli altri e ben a ragione, perchè sul bilancio familiare abbisognano studi sistematici, metodici, a larga base che contribuiscano alla realizzazione del salario familiare e alla politica della famiglia e al suo potenziamento, perchè è solamente la economia aziendale che deve raffigurare e conoscere e studiare la unità economica familiare. Affermato che la famiglia è un fatto sociale, è una unità etica ed economica, è l'unità fondamentale dei consorzi umani, è l'unità economica fondamentale per il nostro Regime, è un nucleo di produttori e consumatori di ricchezza, conclude che l'azienda domestica è la fondamentale cellula economica e che il bilancio fa-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

miliare si risolve e diventa uno strumento di diretta osservazione economica. L'opera si chiude con alcuni accenni all'ausilio che l'economia aziendale può offrire allo studio particolare della così detta diffusione delle imposte.

POR ODON. - *L'azienda economica nazionale* - editore Istituto Editoriale Cisalpino, 1939-XVII.

Con questo suo lavoro l'A. ci dà una visione panoramica dell'azienda nella economia nazionale corporativa e autarchica.

Il volumetto è formato da tre articoli dello stesso Autore che videro la luce in riviste: « Alcuni aspetti dell' autarchia » pubblicato nella Rivista del Lavoro anno XVI-XVII; « Garantita produzione — garantito consumo » pubblicato nel Bollettino dell'Osservatorio di Studi 31 ottobre 1937 XVI; « Il salario nel sistema corporativo-autarchico » nello stesso Bollettino 31 agosto 1938 XVI. Tuttavia molto utile è stato il riunirli in volume perchè oltre a dare una impostazione realistica della correlazione strettissima del problema aziendale con il corporativismo e l'autarchia, portano anche a guardare all'aspetto sociale che è insito nell'azienda, non dovendosi in regime corporativo, considerare « il profitto come l'unica spinta al lavoro ».

Antonio Argnani

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RECENSIONI

GIACOMO PERTICONE, *Storia del Comunismo*, Milano, F.lli Bocca, ed. 1940-XVIII.

Questo del Perticone è saggio informatissimo di uno studioso preparato, scritto con onestà, e quindi con una intelligente chiarezza di forma. La divisione della materia in parti, in capitoli, non è sistemazione artificiosa, ma meditata tuttavia; così come l'aggruppamento in paragrafi, che distribuisce sotto titoli distinti la letteratura socialista e comunista precedente a Marx e a Engels in quegli accenni di storia della dottrina, che tracciati in abbozzo costituiscono specialmente la terza sezione del loro manifesto.

Ma se c'è analogia di criterio associativo e distributivo nell'ambito del singolo spazio relativamente al significato delle fonti — la metodologia per entrambi i saggi è unica in questo senso: raggruppare dottrine affini — non c'è comunque analogia di risultati, che questa del Perticone, per molti aspetti, è più una successione cronologica di ideologie, che la storia di un'idea come unità del suo vario atteggiamento. Successione cronologica, semplice giustapposizione cioè di teoriche che caratterizzano in un certo spazio temporale la cultura comunista, sì che « ora dobbiamo dichiarare (dice l'autore nella conclusione dell'opera) che il nesso, il quale collega indubbiamente filosofi utopisti filantropi — di cui abiamo documentato l'atteggiamento — agli agitatori apostoli attori della rivoluzione, non è un nesso causale. Platone e Moro, i vangeli e le dichiarazioni di principî, entrano nel processo di formazione della dottrina comunista, come elementi della educazione e della cultura dei protagonisti del grande dramma, la cui azione poggia però su condizioni politico-economiche concrete e la cui propaganda utilizza, a scopo polemico e apologetico, le anticipazioni ideologiche contenute in questi frammenti di cultura » (pag. 351).

Dunque il comunismo è senza dubbio e tipicamente manifestazione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della cultura moderna « in questo senso le anticipazioni dottrinali e gli esperimenti sociali a tipo comunistico, nel mondo antico, sono bensì un elemento della cultura dei teorici; ma non sono la forma ideale dei movimenti storici, e non presentano connessioni e legami coi programmi svolti e con l'azione spiegata da gruppi e partiti rivoluzionari dell'epoca moderna » (pag. IX).

Ma di questa manifestazione quale aspetto importa sopra tutto rilevare? « Più che lo svolgimento delle teorie (dice l'autore ancora a pag. IX), interessano la storia del comunismo, gli sviluppi delle esperienze storiche, che danno alle teorie valore e portata di programmi politici, di piani d'azione concreta, e quindi rilievo storico. Quel rilievo che non hanno i disegni fantastici e le utopie, i sistemi tipicamente teocratici e militari di organizzazioni comunistiche, che rappresentano bensì lontane anticipazioni di grande interesse, ma sono sostanzialmente esperienze di altra natura, comunque lontane dalla realtà vera e concreta delle crisi rivoluzionarie ». E pur tuttavia questi sviluppi delle esperiene storiche sono sempre e comunque dottrina; questo per noi è incontrovertibile.

Non si tratta di circolo vizioso, anche se così pare. Perchè le idee e le forze in conflitto possano apparire « sub specie historiae », in una specie organica e per ciò stesso unitaria, per tracciare le prime linee di una storia del comunismo, non basta « solo guardare, dalla riva, al flusso turbinoso di un gruppo di idee, che si organizzano in programma d'azione politica ed esprimono una posizione e una soluzione tipica del problema dei rapporti fra le classi sociali ».

Scrivere una storia significa delineare la fondamentale fisonomia di un problema nelle sue varie soluzioni, chiarirne i termini di impostazione: il che porta, conseguentemente, ad una questione di giudizio. Nè questo deve necessariamente significare l'abbandono a « passioni mai sopite, polemiche sempre vivaci ». Così era naturalmente nella terza sezione del manifesto marxista, dove il problema portava, relativamente ai termini in cui veniva impostato, ad un giudizio sentimentale, polemico, sulle soluzioni precedenti. Ma si può essere tanto più « storici », tanto più obbiettivi nei riguardi del passato, quanto più esso è ancora per noi problema aperto da soluzioni fittizie, quanto più esso è cosa viva, vitale per la nostra cultura; e qui è tutta la funzione della storia: impostare il nostro problema sui documenti delle

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

soluzioni precedenti, emettere quindi un giudizio di valore sulle loro equazioni, affermando la verità, e negando la sterilità di atteggiamenti superati.

Ciò d'altra parte non importa un legame di dipendenza causale nè delle idee, nè dei fatti, poi che non ammette una concezione naturalistica della storia: quasi per essa esistesse un principio di ragion sufficiente; sì che anche in questo e altro senso gli agitatori apostoli attori della rivoluzione non sono il necessario effetto, come se filosofi utopisti filantropi fossero per loro una specie di causa metafisica.

Ma questa dunque vuol essere storia di dottrina o di prassi, di idee o di fatti? Ora, intendendo con il Labriola il comunismo come movimento specialmente moderno, se questa è storia di fatti, particolarmente tutta la storia politica dalla rivoluzione francese in poi è storia del comunismo, in quanto ne sono sopra tutto interpreti le masse impegnate per la conquista della loro unità di popolo nella nazione. Se invece vuol essere storia di idee, allora è episodio ben distinto, e limitato a quella parte della dottrina che già Marx e Engels avevano individuato come socialismo e comunismo critico-utopistico, di cui essi stessi, e i teorici loro seguaci, sono lo svolgimento logico.

Dice l'autore: « la storia delle dottrine rientra in questo piano (carattere rivoluzionario del comunismo), non come serie di tesi e di proposizioni astratte, ma in quanto si svolge e si concreta nell'azione rivoluzionaria; e l'azione rivoluzionaria in quanto esprime la volontà di attuare un dato programma politico ». E qui è esattamente il problema dal cui punto di vista i documenti si sarebbero organizzati « sub specie historiae », qui era il punto che importava un giudizio.

Non è un dilemma assurdo o eristico quello da noi enunciato, specie in questo caso, poi che alla confluenza dei due motivi ideologico l'uno, rivoluzionario e politico l'altro, sorge il problema unico per tutti gli aspetti della dottrina: il materialismo storico; e storia del comunismo è appunto problema di giudizio sul materialismo storico. Specifichiamo subito che non intendiamo qui sollevare la questione se il materialismo storico sia totalmente deterministico, o possa avere un qualche significato attivistico: il problema così impostato (cfr. Mondolfo « Il materialismo storico in F. Engels », Genova, Formiggini, 1912) è sterile di risultati; quella vera e propriamente riguardante la storia del comunismo è questione ad essa correlativa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Occorrerà per tanto, e in primo luogo, chiarire il concetto di utopia: progetto non assolutamente fantastico, ma con un indice di irraggiungibilità tanto più alto quanto più il teorico pretende di forzare il corso della storia in vista della sua realizzazione. Ora l'utopia è generalmente associata, e nasce anzi, da una visione naturalistica della storia, per la quale i fatti si dispongono su una linea di sviluppo regolata da una legge causale, poi che si imagina un rapporto conseguenziale di natura puramente fisica per atti essenzialmente morali. Nè questo è il caso in cui il principio deterministico sia una entità metafisica individuabile in un dogma provvidenziale (Bossuet), non ostante il Michels accomuni anche questa alle altre leggi della storia indistintamente. Che questa ragione fisica assuma poi un contenuto tipicamente economico, ciò è dovuto al fatto che l'attività umana per prima sottoposta ad analisi, e ridotta a matematica chiarezza ed evidenza fu quella economica, che appariva più naturalmente considerabile sotto l'aspetto di equazione quantitativa. Il materialismo storico dunque può considerarsi come una conseguenza della dottrina utopica, là dove questa pretende di intrudere i suoi risultati in una storia concepita come succedersi di rapporti conseguenziali tra fatti.

Di qui l'aspetto sempre e tipicamente internazionalistico dei programmi tendenti ad attuare nella prassi politica una dottrina tipicamente teorica, in un tentativo assolutamente illusorio di contaminare elementi sfasati tra loro: internazionale infatti, nel linguaggio di ogni materialismo storico, è l'espressione pratica dell'universale logico. Questo tentativo di stabilire uno stretto parallelismo, una corrispondenza biunivoca astratta tra una teoria e la sua realtà politica fu sempre la sventura dei manifesti comunisti, e questo per tanto come aspetto fondamentale del suo problema deve essere argomento di giudizio storico. In tanto i comunisti sono strettamente figli di Hegel, in quanto tendono a concepire la storia come realizzazione dell'idea, se pur nel senso di Feuerbach, poi che questa idea non è più la « melodia della roccia », e quel che importa è solamente il destino mondano dell'uomo, la sua felicità nel principio etico del « mitfreuden »: solidarietà sociale.

Questo è anche ragione di un duplice fatto: che Marx, dopo aver predicato costantemente la lotta di classe e la rivoluzione come via al suo ideale, non abbia dedicato che schermo arrogante a Louis Blanc, a Albert, e a Flocon, come agli « ouvriers » rivoluzionari parigini del

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

'48, che pur avevano realizzata la rivoluzione sociale da lui sognata. E che in Italia il marxismo come dotrina, come ideologia, non abbia mai assolutamente attecchito, sì che al più il comunismo si presentò sempre come esigenza di una particolare soluzione tecnica del problema sociale. I marxisti in generale hanno sempre sofferto della mancanza di umanità, le loro categorie logiche sono troppo chiuse per ammettere nel loro circolo la vitalità delle concezioni umanistiche.

E neppure può chiamarsi teorico di un comunismo italiano A. Labriola, nel senso che fu più un chiarificatore delle idee di Marx (« strikter Marxist », come lo chiamava Engels), un assimilatore delle dottrine del caposcuola, come lo diceva F. Mehring, più un propagandista — in senso elevato —, che un elaboratore originale di teoriche nuove. E ciò perchè la nostra cultura, pervasa di spirito umanistico, non ha mai astrattamente distinto, nè inutilmente confuso essere e pensiero, pensiero e azione, in virtù dell'unità fondamentale e reale dello spirito umano, la cui intima sostanza etica è una morale sociale in quanto realtà politica, come vitalità dello stato, come nazione di popolo. Dal che nasce la ragione della realtà e dell'attualità del pensiero tanto di Machiavelli, che di Campanella: « l'immensità dell'amore che quel popolo nutre per la patria » (Città del Sole).

Questo problema di cui si sente viva l'esigenza in tutta l'opera, resta tuttavia un punto irresoluto, implicito: qui il Perticone si è fermato. « Considerando questa linea di sviluppo approssimativamente secolare, questa serie di posizioni e di tentativi, si deve rilevare che in nessun punto della serie, in nessun momento o posizione si realizza quella conversione delle dottrine negli istituti, che rappresenta il successo... non vi è dunque in nessun punto o momento, adeguazione dell'idea al fatto » (pag. 351 e sg.).

Ciò tuttavia non infirma il valore dell'opera, che se manca di un giudizio di valore organizzatore dei molteplici documenti, tuttavia è pregevolissimo lavoro d'analisi nei singoli capitoli, approfondita e sicura. Che questo sia il suo limite del resto sembra averlo intuito l'autore stesso, quando a sua volta pone la propria opera « sub specie historiae »: « lavori di tal genere non posono non riuscire incompleti e parziali: sono lavori a revisione continua. E' un primo abbozzo di storia del comunismo che si presenta al lettore di questo libro ».

Natale Campagnola

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Bruni Giulio Ulderigo: *Introduzione alla dottrina sociale del Fascismo* — Roma, Cremonese ed., 1940-XVIII.

Brunetti Giovanni: *Saggio sull'interesse di categoria* (Parte prima). — Bari, Officina Grafica della Casa Editrice Dott. L. Macrè, 1940.

Controllo (Il) dei Cambi nei vari Paesi (Quaderni dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni IX). — Roma, Tip. Castaldi, 1940-XVIII.

Del Giudice Riccardo: *La nuova educazione fascista* (estratto). — Firenze, Felice Le Monnier, 1940.

D'Eufemia Giuseppe: *L'autoamministrazione economica nello Stato corporativo* — Napoli, Tip. A. Panaro, 1940-XVIII.

Ferrari Dalle Spade Giannino: *Immunità ecclesiastiche nel Diritto Romano Imperiale* (estratto). — Venezia, Officine Grafiche Carlo Ferrari, 1939-XVIII.

Fovel Massimo: *Fisica Economica Politica Economica e Corporativismo* — Ferrara, Edizioni «Nuovi Problemi» 1940.

Gasparri Pietro: *Studi sugli atti giuridici complessi* — Pisa, Nistri-Lischi, Editori 1939.

Gianni Battista: *Coalizioni d'imprese e corporazioni* — Roma, Cremonese, 1938.

Gianni Battista: *Lezioni di politica economica e finanziaria* (R. Università degli Studi di Catania. Facoltà di Economia e Commercio). — Catania, Gruppo dei Fascisti Universitari, 1939-XVIII.

Gianni Battista: *Premesse all'economia nuova* — Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1940-XVIII.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

GRANDI DINO: *La riforma fascista dei Codici* (Discorso pronunziato il 16 ottobre 1939-XVIII alla Commissione delle Camere Legislative per la Riforma dei Codici). — Roma, Tip. delle Mantellate, 1939.

GRANDI DINO: *Tradizione e rivoluzione nei Codici Mussoliniani* (Discorso pronunziato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia). — Roma, Tip. delle Mantellate, 1940.

GUALTIEROTTI FEDERICO: *L'azione politica in argine alle fluttuazioni economiche* — Milano, Istituto per gli Studi Corporativi e Autarchici, 1939-XVIII.

Industria (L') dell'Italia Fascista (Confederazione Fascista degli Industriali). — Roma, Usila, Soc. An. Editrice de « L'Organizzazione Industriale », 1939-XVIII.

Industria (L') in A. O. I. (Confederazione Fascista degli Industriali). Roma, Usila, Soc. An. Editrice de « L'Organizzazione Industriale », Anno XVIII.

PETRONE CORRADO: *Principi di diritto fascista Autorità e Gerarchia.* — Roma, Edizioni « Il Diritto Fascista », 1940-XVIII.

Studies in the Sociology and Economics in Japan (Essay Series N. 5). — Tokyo, The National League of Japanese University Professors, s. a.

United States Tariff Commission. Reciprocal Teade: a Current Bibliography (a Supplement to the Tird Edition issued in 1937). — Washington, 1940, s. n.

Direttore: CARLO ALBERTO BIGGINI
Redattore capo responsabile: EUGENIO MASSART

Proprietà letteraria riservata